

Serie Ordinaria - Martedì 13 dicembre 2016



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 22 novembre 2016 - n. X/1316

Nuovo piano cave della provincia di Monza e Brianza approvato con d.c.p. n. 16 del 10 settembre 2015, ai sensi della l.r. 8 agosto 1998, n. 14. 3

Deliberazione Consiglio regionale 22 novembre 2016 - n. X/1317

Nomina di un consigliere regionale nel Comitato paritetico di controllo e valutazione per la X legislatura, in sostituzione di componente dimissionario 64

Deliberazione Consiglio regionale 22 novembre 2016 - n. X/1318

Mozione concernente la crisi occupazionale dell'azienda Compel-Linkra s.p.a. 64

Deliberazione Consiglio regionale 22 novembre 2016 - n. X/1319

Mozione concernente la situazione e criticità della linea ferroviaria Milano- Brescia-Verona 64

Deliberazione Consiglio regionale 22 novembre 2016 - n. X/1320

Mozione concernente le azioni mirate al contenimento dei cormorani 65

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 5 dicembre 2016 - n. x/5934

Assegnazione alle comunità montane lombarde della prima parte del contributo di funzionamento per l'anno 2017, ai sensi della l.r. 19/2008 art. 13, c. 1, lett. C bis 67

Delibera Giunta regionale 5 dicembre 2016 - n. X/5940

Programma Operativo Regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2016. 70

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

Decreto dirigente struttura 6 dicembre 2016 - n. 12971

Assegnazione dei contributi regionali a sostegno delle scuole d'infanzia non statali e non comunali per l'anno scolastico 2015/2016.- 4° provvedimento: impegno e liquidazione per euro 559.734,77 94

D.G. Agricoltura

Decreto dirigente struttura 6 dicembre 2016 - n. 12953

L.r. 31/2008, art. 56, comma 6 – Servizi ambientali dei consorzi forestali – Bando 2016 - Decreto 9853/2016 - Approvazione graduatoria delle domande e impegno a favore dei consorzi forestali 96

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente unità organizzativa 6 dicembre 2016 - n. 13005

Approvazione delle domande di finanziamento relative agli interventi presentati a valere sull'ordinanza del presidente della Regione Lombardia in qualità di commissario delegato per l'emergenza sisma del maggio 2012, 9 giugno 2016, n. 227/2016 99

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

Decreto dirigente unità organizzativa 1 dicembre 2016 - n. 12779

Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per gli «Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso». 104

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 13 dicembre 2016

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 23 novembre 2016 - n. 270

Ordinanza Commissariale 20 febbraio 2013 n.13 e s.m.i. – Erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori di complessivi € 307.512,35 a favore della Impresa Individuale Chierogati Sergio, a seguito delle determinazioni assunte dal S.I.I. del Settore Agricoltura e Agroindustria, provvedimento n.S-33 123

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 23 novembre 2016 - n. 271

Presa d'atto dell'Accordo intercorso tra i Comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e/o per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto – Anni 2017 e 2018. 125

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 22 novembre 2016 - n. X/1316

Nuovo piano cave della provincia di Monza e Brianza approvato con d.c.p. n. 16 del 10 settembre 2015, ai sensi della l.r. 8 agosto 1998, n. 14.

Presidenza del Vice Presidente Valmaggi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava) e in particolare gli articoli 7 e 8, che disciplinano le modalità di formazione, adozione e approvazione dei piani cave;

Visti:

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (VAS);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che sottopone alle norme in materia di valutazione ambientale strategica la presente proposta di piano;
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e in particolare l'articolo 4 «Valutazione ambientale dei piani»;
- la deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351 e la deliberazione della Giunta regionale 10 novembre 2010, n. IX/761 che dettano gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi;

Vista altresì la deliberazione della Giunta regionale dell'8 agosto 2003, n. 14106 «Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurale per l'applicazione della valutazione d'incidenza», che ha reso necessaria l'acquisizione, per la presente proposta di piano cave, del parere di cui all'articolo 2 dell'allegato C) alla citata d.g.r. 14106/2003;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Monza e Brianza n. 16 del 10 settembre 2015, con la quale è stata adottata, ai sensi della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14, la proposta di Piano cave della Provincia di Monza e Brianza, relativo al settore merceologico della sabbia e ghiaia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 5473 del 25 luglio 2016, con la quale, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 14/1998, viene sottoposta al Consiglio regionale la proposta di nuovo Piano cave della Provincia di Monza e Brianza;

Richiamato che nella suddetta d.g.r. X/5473 si dà atto:

- del decreto della Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile n. 7004 del 22 luglio 2014, con il quale, in merito alla proposta di Piano cave della Provincia di Monza e Brianza, si esprime, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i. e del punto 2 della d.g.r. 8 agosto 2003 n. 7/14106, valutazione di incidenza positiva riguardo al Piano Cave della Provincia di Monza e Brianza con le prescrizioni ivi contenute ed integralmente confermate dalla citata d.g.r. X/5473;
- del parere motivato espresso, ai sensi della l.r. 12/2005, dalla Provincia, autorità competente per la VAS in sede di adozione del Piano cave, allegato alla d.c.p. n. 16 del 10 settembre 2015;

Considerato altresì che la suddetta d.g.r. X/5473 dà conto che le osservazioni formulate in fase istruttoria del Piano presso la Giunta regionale sono state valutate, come richiamate nell'allegato 2 alla medesima delibera;

Preso atto che la proposta di Piano cave adottata dalla Provincia di Monza e Brianza è rispondente ai criteri di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 10 febbraio 2010, n. 11347 «Revisione dei «Criteri e direttive per la formazione dei piani cave provinciali»;

Visto il parere obbligatorio favorevole di cui all'articolo 34 della l.r. 14/1998, espresso dal Comitato tecnico consultivo regionale per le attività estrattive, nella seduta del 25 novembre 2015;

Visto il parere motivato espresso, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 12/2005, dal Dirigente della Struttura Fondamenti, Strategie per il Governo del Territorio e VAS con decreto n. 3724 del 29 aprile 2016 (successivamente rettificato per correzione di mero errore materiale con decreto n. 4291 del 17 maggio 2016), condizionato al rispetto delle prescrizioni ivi contenute e integralmente confermate dalla citata d.g.r. X/5473;

Preso atto altresì che la suddetta d.g.r. X/5473 è costituita dai seguenti allegati:

- la proposta di Piano cave della Provincia di Monza e Brianza - Settori merceologici sabbia e ghiaia, adottata dall'Amministrazione Provinciale di Monza e Brianza con deliberazione del Consiglio provinciale di Monza e Brianza n. 16 del 10 settembre 2015 (allegato 1);
- la relazione istruttoria, comprensiva delle osservazioni alla proposta di Piano cave della provincia di Monza e Brianza - Settori merceologici sabbia e ghiaia, approvata dal Comitato Tecnico consultivo regionale per le attività estrattive di cava con il parere del 25 novembre 2015 (allegato 2);
- le proposte di modifica apportate dalla Giunta regionale alla proposta di Piano adottata dalla Provincia di Monza e Brianza (allegato 3);
- la proposta di Piano cave della Provincia di Monza e Brianza - Settori merceologici sabbia e ghiaia, comprensiva delle modifiche apportate dalla Giunta regionale (allegato 4);
- la Dichiarazione di Sintesi finale predisposta ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della Direttiva 42/2001/CE sulla Valutazione Ambientale Strategica (allegato 5);
- la Valutazione di Incidenza espressa con decreto n. 7004 del 22 luglio 2014 (allegato 6);
- il Parere motivato VAS espresso con decreto n. 3724 del 29 aprile 2016 (allegato 7);
- le osservazioni inviate dalla Figli di Domenico Giudici s.a.s., prot. reg. n. 12558 del 10 marzo 2016, pervenute dopo la chiusura dell'istruttoria regionale (allegato 8);

Considerato che, la VI Commissione consiliare «Ambiente e protezione civile», nell'ambito dell'istruttoria di propria competenza, in ordine alle osservazioni pervenute da parte della società Figli di Domenico Giudici s.a.s. (prot. reg. n. 12558 del 10 marzo 2016) ha svolto audizioni con la stessa società e con gli enti locali interessati (Comune di Meda e Provincia di Monza e Brianza) e che, a seguito degli elementi istruttori acquisiti, non ha ritenuto di accogliere le osservazioni proposte;

Udita la relazione della VI Commissione consiliare «Ambiente e protezione civile»;

con votazione per appello nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	n. 62
Non partecipano alla votazione:	n. 1
Consiglieri votanti:	n. 61
Voti favorevoli:	n. 53
Voti contrari:	n. 8
Astenuti:	n. =

DELIBERA

1. di approvare il nuovo Piano cave della Provincia di Monza e Brianza di cui alla deliberazione del Consiglio provinciale di Monza e Brianza n. 16 del 10 settembre 2015, con le modifiche apportate dalla Giunta regionale, dettagliatamente riportate nell'allegato 4 della presente deliberazione;

2. di allegare alla presente deliberazione, come parte integrante e sostanziale:

- la proposta di Piano cave della Provincia di Monza e Brianza - Settori merceologici sabbia e ghiaia, adottata dall'Amministrazione Provinciale di Monza e Brianza con deliberazione del Consiglio provinciale di Monza e Brianza n. 16 del 10 settembre 2015 (allegato 1) (*omissis*);
- la relazione istruttoria, comprensiva delle osservazioni alla proposta di Piano cave della Provincia di Monza e Brianza - Settori merceologici sabbia e ghiaia, approvata dal Comitato Tecnico consultivo regionale per le attività estrattive di cava con il parere del 25 novembre 2015 (allegato 2) (*omissis*);
- le proposte di modifica apportate dalla Giunta regionale alla proposta di Piano adottata dalla Provincia di Monza e Brianza (allegato 3) (*omissis*);
- la proposta di Piano cave della Provincia di Monza e Brianza - Settori merceologici sabbia e ghiaia, comprensiva delle modifiche apportate dalla Giunta regionale (allegato 4);

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 13 dicembre 2016

- la Dichiarazione di Sintesi finale predisposta ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della Direttiva 42/2001/CE sulla Valutazione Ambientale Strategica (allegato 5) *(omissis)*;;
 - la Valutazione di Incidenza espressa dalla Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile con decreto n. 7004 del 22 luglio 2014 (allegato 6) *(omissis)*;
 - il Parere motivato VAS espresso con decreto n. 3724 del 29 aprile 2016, successivamente rettificato con decreto n. 4291 del 17 maggio 2016 (allegato 7) *(omissis)*;
3. di dare mandato alla Giunta regionale per il coordinamento degli elaborati di piano, necessario ai fini della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione;
4. di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Monza e Brianza.

Il vice presidente: Sara Valmaggi

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Mario Quaglini

Gli allegati omissi dalla presente pubblicazione sono consultabili presso gli uffici del Consiglio Regionale

_____ • _____

ALLEGATO 4
alla DCR n. ~~1316~~ del ~~22-11-2016~~

**Proposta di Piano cave della Provincia di Monza e Brianza - Settori merceologici
sabbia e ghiaia, comprensiva delle modifiche apportate dalla Giunta regionale**





REGIONE LOMBARDIA

Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile

Unità Organizzativa Attività Estrattive, Rifiuti e Bonifiche
Struttura Cave e Miniere

Allegato 4 **alla d.g.r. n.....del.....**

NUOVO PIANO CAVE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

*ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), del d. lgs n. 152/2006, dei punti 5.16 e 6.7 della
d.c.r. 351/2007 e dell'allegato I, comma, 6.10, alla d.g.r. 761/2010*

**Proposta di Piano cave della Provincia di Monza Brianza per l'approvazione
del Consiglio regionale**



SOMMARIO

A)	ABBREVIAZIONI RIPORTATE NELLA SCHEDA	PAG. 3
B)	NORMATIVA TECNICA	PAG. 6
C)	TABELLE RIASSUNTIVE	PAG. 24
D)	SCHEDE E PLANIMETRIE	PAG. 25



A) ABBREVIAZIONI RIPORTATE NEL DOCUMENTOSO E GLOSSARIOAbbreviazioni

<i>d.c.r.:</i>	<i>deliberazione del consiglio regionale</i>
<i>d.c.p.:</i>	<i>deliberazione del consiglio provinciale</i>
<i>d.g.r.:</i>	<i>deliberazione della giunta regionale</i>
<i>d.g.p.:</i>	<i>deliberazione della giunta provinciale</i>
<i>d.g.c.:</i>	<i>deliberazione della giunta comunale</i>
<i>p.p.c.:</i>	<i>piano provinciale cave</i>
<i>p.t.c.:</i>	<i>piano territoriale di coordinamento</i>
<i>p.c.:</i>	<i>piano campagna</i>
<i>c.r.:</i>	<i>consiglio regionale</i>
<i>g.r.:</i>	<i>giunta regionale</i>
<i>c.p.:</i>	<i>consiglio provinciale</i>
<i>g.p.:</i>	<i>giunta provinciale</i>
<i>c.c.:</i>	<i>consiglio comunale</i>
<i>g.c.:</i>	<i>giunta comunale</i>
<i>a.t.e.:</i>	<i>Ambito Territoriale Estrattivo</i>
<i>U.O.:</i>	<i>Unità Organizzativa</i>
<i>u.o.:</i>	<i>Unità Operativa</i>
<i>S.I.C.:</i>	<i>Siti d'importanza comunitaria</i>

Glossario relativo agli atti provinciali

Ambito territoriale estrattivo A.T.E. L'unità territoriale di riferimento in cui è consentita l'attività estrattiva nel periodo di validità del piano cave, impianti ed attività connesse.

Area di rispetto. Area, inclusa nell'A.T.E., circostante la cava, l'area impianti e di stoccaggio, necessaria a garantire un corretto rapporto tra l'area d'intervento ed il territorio adiacente.

Area estrattiva. Area in cui è prevista l'estrazione di sostanze minerali di cava. E' identificata all'interno dell'ambito territoriale estrattivo.

Area impianti e di stoccaggi. Aree incluse nell'A.T.E. adibite a strutture connesse all'attività estrattiva (uffici autorimesse, magazzini, strade di accesso, piste perimetrali ecc...). Le aree di servizio possono essere individuate sia all'interno che all'esterno dell'area estrattiva.

Area per le strutture di servizio. Area incluse nell'A.T.E. adibite a strutture connesse all'attività estrattiva (uffici, autorimesse, magazzini, strade di accesso, piste perimetrali ecc...)

Area protetta. Area gravata da vincoli amministrativi.

Autorizzazione. Documento che permette l'esercizio dell'attività estrattiva.

Bacino di produzione. Area comprendente la distribuzione geografica dei giacimenti, i principali lineamenti orografici e idrografici nonché le principali infrastrutture relative alla mobilità.

Bacino di utenza. Area che rappresenta le potenzialità di assorbimento, da parte del mercato, dei litoidi o dei manufatti, per quanto riguarda le argille, che tiene conto delle problematiche connesse agli aspetti economici ed ambientali sia della produzione che della movimentazione, anche in relazione alla distribuzione delle cave sul territorio.

Caratteristica di giacimento. Qualità di materiale estraibile dal punto di vista mineralogico-tecnico in rapporto ai costi di estrazione, lavorazione, trasporto con riferimento al bacino di utenza.

Caratteristiche geologico-tecniche. Insieme delle qualità mineralogiche e commerciali dei materiali scavati.

Carta delle risorse potenziali. Rappresentazione grafica delle aree prive di vincoli ineliminabili, dove è vietata l'attività estrattiva o dove si prevedono destinazioni d'uso incompatibili e prioritarie rispetto alla stessa.

Carta delle risorse teoriche. Rappresentazione grafica delle aree non urbanizzate, prive di importanti infrastrutture, dove è presente una consistente risorsa mineraria.

Carta geologica. Rappresentazione grafica delle caratteristiche geologiche del suolo e del sottosuolo utilizzando colori e simboli diversi.

Carta idrogeologica. Rappresentazione cartografica di un certo numero di dati e di informazioni relativamente alle condizioni idrogeologiche di una regione.



Cava di riserva. Cava destinata alla produzione di materiali inerti da utilizzare esclusivamente per le occorrenze di opere pubbliche.

Cava. Unità dell'ambito territoriale estrattivo caratterizzata da omogeneità di conduzione dell'attività estrattiva. E' identificata all'interno dell'area estrattiva di ogni ambito territoriale estrattivo.

Classificazione dei terreni. Suddivisione dei terreni in categorie o in classi in base alla loro granulometria, alla loro composizione ed alla loro consistenza.

Consistenza di giacimento. Quantità di materiale estraibile.

Estensione di scavo. Massima superficie interessata dallo scavo.

Falda artesiiana. Falda o acquifero in pressione interposto tra due strati impermeabili, di tetto e di letto.

Falda freatica. Falda delimitata inferiormente da uno strato impermeabile e superiormente dalla superficie freatica.

Falda. Formazione o parte di formazione satura d'acqua e sufficientemente permeabile.

Ghiaia. Terreno granulare formato da grani arrotondati di dimensioni superiori ai 2 mm.

Giacimento abbandonato. Giacimento in cui è stato scavato sino ad un determinato livello e dove è ancora presente uno spessore di materiale coltivabile.

Giacimento esaurito. Giacimento in cui è stato scavato tutto il materiale coltivabile.

Giacimento sfruttabile. Parte del territorio provinciale interessata dalla presenza di risorse minerali di cava priva di vincoli non eliminabili e ostacoli che ne impediscono lo sfruttamento.

Giacimento. Perimetrazione su carta tecnica regionale della superficie interessata dalla presenza della risorsa, priva di vincoli ineliminabili ed ostacoli che ne impediscano lo sfruttamento.

Impedimenti estrattivi locali. Insieme di vincoli amministrativi o infrastrutturali che non consentono la coltivazione di un giacimento.

Indicatori dei sistemi agricoli. Parametri di misura di una specifica forma di utilizzazione.



B) NORMATIVA TECNICA**SOMMARIO****TITOLO I - Contenuti, definizioni e ambiti d'applicazione**

- Art. 1 - Contenuti del Piano
- Art. 2 - Ambito di applicazione e durata
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Elementi costitutivi del piano cave
- Art. 5 - Ambiti territoriali estrattivi (ATE)
- Art. 6 - Cave di recupero
- Art. 7 - Cave di riserva per opere pubbliche
- Art. 8 - Giacimenti sfruttabili

TITOLO II - Norme tecniche comuni

- Art. 9 - Progetto di gestione produttiva degli ambiti territoriali estrattivi
- Art. 10 - Progetto attuativo e programma economico finanziario
- Art. 11 - Distanza da opere e manufatti
- Art. 12 - Distanza dai confini di proprietà
- Art. 13 - Individuazione e delimitazione dell'area di coltivazione
- Art. 14 - Recinzione della cava e misure di sicurezza
- Art. 15 - Contesti storici, archeologici e paleontologici
- Art. 16 - Materiale residuale
- Art. 17 - Stoccaggi di materiali di cava
- Art. 18 - Apertura di nuove fronti di cava
- Art. 19 - Fasi di coltivazione
- Art. 20 - Terreno vegetale
- Art. 21 - Drenaggio delle acque
- Art. 22 - Piste di servizio
- Art. 23 - Ciglio di scavo
- Art. 24 - Cave comprese nello stesso ambito
- Art. 25 - Tutela delle acque sotterranee
- Art. 26 - Tutela della permeabilità dell'acquifero

TITOLO III - Norme particolari per la coltivazione**CAPO I - ghiaia-sabbia e detriti**

- Art. 27 - Fronte in corso di coltivazione
- Art. 28 - Fronte al termine della coltivazione
- Art. 29 - Pendenza del fondo cava
- Art. 30 - Profondità massima di scavo nelle cave a secco
- Art. 31 - Scavi sotto falda

CAPO II - argilla e torbe

- Art. 32 , 35 *omissis*



CAPO III - pietre ornamentali
Art. 36 , 40 *omissis*

CAPO IV - altre rocce
Art. 41 , 44 *omissis*

TITOLO IV - Recupero ambientale

Art. 45 - Modalità di esecuzione delle opere di recupero e comunicazioni
Art. 46 - Recupero provvisorio e opere di compensazione
Art. 47 - Opere In verde
Art. 48 - Interventi di ripristino nelle aree di riassetto ambientale
Art. 49 - Riutilizzo delle aree di cava
Art. 50 - Recupero ad uso naturalistico
Art. 51 - Recupero ad uso agricolo
Art. 52 - Recupero ad uso ricreativo e a verde pubblico attrezzato
Art. 53 - Recupero ad uso insediativo
Art. 54 - Recupero del fondo cava, dei gradoni e delle scarpate meno acclivi
Art. 55 - Recupero delle scarpate più acclivi e riporti al piede
Art. 56 - Recupero ambientale delle cave di pietra ornamentale
Art. 57 - Perimetro dei laghi di falda
Art. 58 - Garanzie finanziarie

TITOLO V - Norme finali e transitorie

Art. 59 - Zonizzazione dell'ATE
Art. 60 - Cave di recupero
Art. 61 - Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni
Art. 62 - Deroghe alla normativa tecnica



TITOLO I

CONTENUTI, DEFINIZIONI E AMBITI D'APPLICAZIONE

Art. 1 - Contenuti del Piano

Il Piano cave della Provincia di Monza e della Brianza è stato elaborato in conformità alla *"Revisione de «I criteri e le direttive per la formazione dei Piani provinciali delle cave» di cui al primo comma dell'art. 2 e al primo comma dell'art. 5 della l.r. n. 14/98, in materia di cave"* emanati dalla Regione Lombardia con delibera della Giunta Regionale n. 8/11347 del 10 febbraio 2010, in applicazione dell'articolo 5 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14 e nel rispetto dei contenuti dell'articolo 6 della medesima legge.

In particolare il Piano cave:

- a) individua i giacimenti sfruttabili;
- b) identifica gli ambiti territoriali estrattivi, compresi quelli ubicati nelle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e s.m.i.;
- c) definisce i bacini territoriali di produzione a livello provinciale;
- d) individua le aree di riserva di materiali inerti, da utilizzare esclusivamente per le occorrenze di opere pubbliche;
- e) identifica le cave cessate da sottoporre a recupero ambientale;
- f) stabilisce la destinazione d'uso delle aree per la durata dei processi produttivi e la loro destinazione finale al termine dell'attività estrattiva;
- g) determina, per ciascun ambito territoriale estrattivo, i tipi e le quantità di sostanze di cava estraibili, in rapporto ad attività estrattiva esistente, consistenza del giacimento, caratteristiche merceologiche, tecnologie di lavorazione, bacini di utenza (provinciali-nazionali);
- h) stabilisce le normative generali applicabili a tutte le attività estrattive per la coltivazione e il recupero ambientale che devono essere osservate per ciascun bacino territoriale di produzione in rapporto alle caratteristiche idrogeologiche, geotecniche e al tipo di sostanze di cava estraibili.

Art. 2 - Ambito di applicazione e durata Il Piano cave si applica ai materiali di seconda categoria di cui al R.D. 29 luglio 1927 n. 1443 disciplinati dalla l.r. 14/98 *"Nuove norme per la disciplina di sostanze minerali di cava"* e in particolare al settore merceologico: sabbia e ghiaia.

L'efficacia del presente Piano decorre dalla data di pubblicazione sul BURL della Delibera di Consiglio regionale di approvazione.

Il Piano ha durata pari a 10 anni.

Art. 3 - Definizioni

Al fine dell'applicazione del presente Piano si intende per:

- a) Cava: unità produttiva caratterizzata da omogeneità di conduzione dell'attività estrattiva, costituita da:
 - a1) Area estrattiva: area in cui è prevista l'estrazione di sostanze minerali di cava;
 - a2) Eventuale area impianti e di stoccaggio: area adibita ad attività di lavorazione e deposito temporaneo del materiale estratto e/o lavorato;
 - a3) Eventuale area per le strutture di servizio: area adibita a strutture connesse all'attività estrattiva (uffici, autorimesse, magazzini, strade di accesso, piste perime-



trali ecc.). Le aree di servizio possono essere individuate sia all'interno sia all'esterno dell'area estrattiva;

a4) Eventuale area di Rispetto: area riportata in progetto, non interessata dalle attività di cui ai punti precedenti;

a5) Eventuale area di Riassetto ambientale: area degradata, da sottoporre esclusivamente a recupero ambientale.

Le cave sono individuate nell'allegato A e contraddistinte dalla sigla C + numero.

b) Ambito territoriale estrattivo (ATE): unità territoriale di riferimento per l'attuazione delle esigenze di Piano, in cui è consentita l'attività estrattiva nel periodo di validità del Piano cave stesso; è costituito da una o più cave. È costituito da:

b1) Area estrattiva: area in cui è prevista l'estrazione di sostanze minerali di cava;

b2) Area impianti e di stoccaggio: area adibita ad attività di lavorazione e deposito temporaneo del materiale estratto e/o lavorato;

b3) Area per le strutture di servizio: area inclusa nell'ATE, adibita a strutture connesse all'attività estrattiva (uffici, autorimesse, magazzini, strade di accesso, piste perimetrali ecc.). Le aree di servizio possono essere individuate sia all'interno sia all'esterno dell'area estrattiva;

b4) Area di Rispetto: area circostante le aree definite in precedenza, necessaria a garantire un corretto rapporto tra l'area d'intervento e il territorio adiacente. Può essere dotata di impianti o strutture atte a diminuire la percezione dell'attività estrattiva;

b5) Area di Riassetto ambientale: area degradata, inclusa nell'ATE, da sottoporre esclusivamente a recupero ambientale.

Gli ATE sono individuati nell'allegato A e contraddistinti dalla sigla ATE + settore (minuscolo) + numero progressivo di identificazione ambito (es. ATEg10).

c) Cava di recupero: cava cessata in cui è consentita la temporanea ripresa dell'attività estrattiva, al solo fine di consentirne il recupero ambientale, secondo tempi e modalità stabiliti nel progetto di sistemazione ambientale.

Sono individuate nell'allegato B e contraddistinte dalla sigla R + settore + numero progressivo.

d) Cava di riserva: cava destinata alla produzione di materiali inerti da utilizzare esclusivamente per le occorrenze di opere pubbliche.

Sono individuate nell'allegato C e contraddistinte dalla sigla P+settore+numero progressivo.

e) Giacimento sfruttabile: porzione del territorio provinciale interessata dalla presenza di una risorsa da tutelare in quanto risorsa naturale non rinnovabile; essa deve essere potenzialmente sfruttabile, ossia oggettivamente raggiungibile e priva di vincoli ineliminabili e ostacoli che ne impediscano lo sfruttamento.

Sono individuati nell'allegato D e contraddistinti dalla sigla G.

Art. 4 - Elementi costitutivi del Piano Cave

Il Piano Cave è costituito dai seguenti elementi:

- Relazione Tecnica con:

a) individuazione dei giacimenti sfruttabili;

b) ...*omissis*;

c) analisi dei fabbisogni e stima quantitativa dei materiali da estrarre;

d) ...*omissis*;

e) definizione degli Ambiti Territoriali Estrattivi;



- f) determinazione dell'assetto finale dell'area estrattiva e destinazione finale dell'ambito territoriale estrattivo;
- g) identificazione delle cave cessate;
- h) ...*omissis*.
 - Normativa Tecnica, norme di attuazione del Piano Cave Provinciale con i seguenti allegati:
 - a) Allegato A - Schede e carte degli Ambiti Territoriali Estrattivi (1:10.000);
 - b) Allegato B - Schede e carte delle Cave di recupero (1:10.000);
 - c) ...*omissis*;
 - d) Allegato D - Schede e carte dei Giacimenti sfruttabili (1:10.000);
 - Elementi istruttori:
 - a) relazione dei fabbisogni e relative produzioni;
 - b) relazione geologico mineraria con i seguenti allegati:
 - carta idrogeologica in scala 1:50.000;
 - carta delle risorse (geomineraria) in scala 1:50.000;
 - c) relazione relativa all'uso del suolo e alla vegetazione con il seguente allegato:
 - carta dell'uso del suolo e della vegetazione in scala 1:50.000;
 - d) relazione ambientale e vincoli con il seguente allegato:
 - carta dei vincoli in scala 1:50.000;
 - e) Studio d'Incidenza e Valutazione d'Incidenza;
 - f) elementi istruttori e pareri finali in materia di Valutazione Ambientale Strategica.

Art. 5 - Ambiti territoriali estrattivi (ATE) Nell'allegato A sono individuati gli ambiti territoriali estrattivi all'interno dei quali possono essere attivate le nuove cave o l'ampliamento di cave già attive, sulla base di progetti presentati ai sensi degli articoli 9 e 10 delle presenti norme, in conformità alle prescrizioni contenute nelle schede relative a ogni singolo ambito territoriale.

Art. 6 - Cave di recupero

Nell'allegato B sono individuate le cave di recupero; il riassetto e la sistemazione ambientale di tali cave possono essere autorizzati sulla base di progetti presentati, in conformità alle prescrizioni contenute nelle schede relative a ogni singola cava di recupero o unitariamente a più cave di recupero.

Art. 7 - Cave di riserva per opere pubbliche

Non sono previste cave di riserva per opere pubbliche.

Art. 8 - Giacimenti sfruttabili

Nell'allegato D sono individuati i giacimenti sfruttabili, così come definiti al precedente articolo 3. I giacimenti costituiscono prescrizioni del piano cave agli effetti dell'articolo 10 della l.r. 14/98; incompatibili prescrizioni da parte del P.G.T. comunale, anche successivi allo scadere dell'efficacia del piano, dovranno essere motivate tenendo conto delle conseguenze sulla risorsa.



TITOLO II

NORME TECNICHE COMUNI

Art. 9 - Progetto di gestione produttiva degli Ambiti Territoriali Estrattivi

Il progetto degli ambiti territoriali estrattivi, di cui all'articolo 11 della l.r. 14/98 deve contenere:

1. rilievo planialtimetrico in scala idonea dell'Ambito Territoriale Estrattivo con la rappresentazione di tutti i servizi e infrastrutture di uso pubblico e l'individuazione di capisaldi e di specifici punti fissi inamovibili di riferimento, con l'indicazione della quota s.l.m. la cui monografia deve essere riportata a margine;
2. relazione geologica e idrogeologica sui terreni interessati alla coltivazione, anche mediante indagini geognostiche e geofisiche, con determinazione delle sezioni litostratigrafiche e delle caratteristiche geotecniche e geomeccaniche;
3. relazione agronomico-forestale con allegata carta della vegetazione e dell'uso del suolo alla stessa scala del rilievo plano-altimetrico, a firma di tecnici diplomati o laureati in discipline attinenti, abilitati o iscritti ad associazioni riconosciute;
4. progetto della coltivazione redatto da tecnico iscritto a ordine professionale idoneo completo di:

- relazione tecnica sul progetto di coltivazione che specifichi, sulla base dei dati geologici e idrogeologici:

- consistenza del giacimento coltivabile;
- profondità della falda freatica e/o della falda artesiana, rilevata con riferimento ai dati di soggiacenza relativi alle informazioni disponibili in un arco temporale decennale, con indicazione del massimo livello piezometrico raggiunto;
- le fasi temporali dello sfruttamento, le modalità e il metodo di coltivazione del giacimento anche in relazione alle caratteristiche e alla potenzialità dei macchinari impiegati;
- l'individuazione delle aree di collocazione dell'eventuale materiale residuale derivante dalla coltivazione, estratto e non commercializzato, se rese necessarie dal tipo di materiale e dalle modalità di coltivazione, con l'indicazione delle loro principali caratteristiche;
- calcoli di stabilità dei profili di sicurezza dei terreni durante e al termine della coltivazione;

- tavole grafiche riportanti le principali fasi di coltivazione, inclusa quella finale;

5. progetto delle opere necessarie al recupero ambientale durante e al termine della coltivazione costituito da:

- relazione tecnica che specifichi le opere previste, i tempi di realizzazione, i costi previsti, l'assetto finale dell'area di cava collegato alle aree limitrofe, la destinazione dei terreni coltivati;

- tavole grafiche riportanti le singole fasi di recupero ambientale, l'assetto finale e la destinazione dell'area al termine dei lavori di recupero ambientale.

La documentazione cartografica allegata ai progetti di cui ai punti precedenti deve essere trasmessa su idoneo supporto informatico in formato compatibile con i software adottati dalla Provincia.



Art. 10 - Progetto Attuativo e programma economico finanziario

Il progetto attuativo, di cui all'articolo 14 - comma 1- lettera f) della l.r. 14/98, deve contenere:

1. rilievo plano-altimetrico in scala (1:500/1:1000/1:2000) dell'area oggetto della richiesta di autorizzazione, nonché delle aree precedentemente cavate e delle zone limitrofe con la rappresentazione di tutti i servizi e infrastrutture di uso pubblico esistenti su dette aree, riferimenti catastali e l'individuazione di specifici punti fissi inamovibili di riferimento, con l'indicazione della quota s.l.m. la cui monografia deve essere riportata a margine;

2. progetto della coltivazione redatto da tecnico iscritto a ordine professionale idoneo completo di:

- relazione tecnica sul progetto di coltivazione che specifichi, sulla base dei dati geologici e idrogeologici:

- profondità massima di escavazione;

- profondità della falda freatica e/o della falda artesianica, rilevata con riferimento ai dati di soggiacenza relativi alle informazioni disponibili in un arco temporale decennale, con indicazione del massimo livello piezometrico raggiunto;

- volume coltivabile e la produzione media annua prevista;

- fasi temporali dello sfruttamento, modalità e metodo di coltivazione del giacimento anche in relazione alle caratteristiche e alla potenzialità dei macchinari impiegati;

- l'individuazione delle aree di collocazione dell'eventuale materiale residuale derivante dalla coltivazione, estratto e non commercializzato, se rese necessarie dal tipo di materiale e dalle modalità di coltivazione, con l'indicazione delle loro principali caratteristiche;

- calcoli di stabilità dei profili di sicurezza dei terreni durante e al termine della coltivazione;

- relazione tecnica riguardante l'analisi preliminare dei principali problemi di sicurezza del lavoro connessi all'esecuzione del progetto di coltivazione con l'indicazione delle soluzioni progettuali adottate per ridurre al minimo i pericoli per gli addetti nonché per garantire il rispetto delle norme in materia antinfortunistica e di protezione dell'ambiente di lavoro ai sensi della vigente legislazione;

- relazione agronomico-forestale con allegata carta della vegetazione e dell'uso del suolo alla stessa scala del rilievo plano-altimetrico, a firma di tecnici diplomati o laureati in discipline attinenti, abilitati o

iscritti ad associazioni riconosciute;

- tavole grafiche riportanti:

- fase di sistemazione del cantiere, scopertura del terreno installazione di impianti di servizio e viabilità relativa alla cava;

- situazione alla fine di ogni fase di coltivazione;

- situazione dell'area di scavo al termine della coltivazione e sezioni quotate;

- computo metrico del volume da estrarre con indicazione di:

- volumi da mandare a discarica;

- volumi di materiale utile per ogni singola fase;

- volumi da reimpiegare per le fasi di recupero;

- volumi del cappellaccio (terreno superficiale) accantonato;

3. progetto delle opere necessarie al recupero ambientale durante e al termine della coltivazione costituito da:



- relazione tecnica che specifichi le opere previste, il programma di manutenzione delle stesse durante e al termine della coltivazione, i tempi di realizzazione, i costi previsti, la morfologia e la destinazione finale dei terreni coltivati. La parte inerente agli aspetti agronomico-forestali dovrà essere redatta da tecnici diplomati o laureati in discipline attinenti, abilitati o iscritti ad associazioni riconosciute;
 - tavole grafiche in scala uguale a quelle del progetto di coltivazione riportanti le singole fasi di recupero ambientale, l'assetto finale e la destinazione dell'area al termine dei lavori di recupero ambientale;
 - computo metrico e stima dei costi delle opere previste suddivisi per ogni singola fase d'intervento;
 - 4. programma degli interventi di mitigazione ambientale con l'indicazione dei criteri e delle modalità operative atte a ridurre l'interferenza dell'attività estrattiva con l'ambiente circostante;
 - 5. programma economico finanziario, di cui all'articolo 14 - comma 1 - lettera g), deve contenere :
 - le caratteristiche qualitative del materiale con i programmi di certificazione;
 - l'utilizzazione e la destinazione dei prodotti commerciabili;
 - i sistemi di abbattimento, carico e trasporto del materiale, le macchine impiegate, le caratteristiche e la potenzialità degli impianti di trattamento degli inerti con indicazione dello schema strutturale e di flusso dei medesimi;
 - i programmi di investimento relativi a macchine e impianti la cui introduzione deve essere anche finalizzata al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori e alla tutela dell'ambiente di lavoro.
- La documentazione cartografica allegata ai progetti di cui ai punti precedenti deve essere trasmessa su idoneo supporto informatico in formato compatibile con i software adottati dalla Provincia.

Art. 11 - Distanze da opere e manufatti

Le distanze minime degli scavi a cielo aperto e in sotterraneo da opere e manufatti, fatte salve disposizioni di legge più restrittive, sono quelle previste dalle vigenti Norme di Polizia Mineraria.

La distanza minima da abitazioni deve essere determinata in relazione alla normativa sull'impatto acustico e delle vibrazioni, tenendo anche conto dell'impatto visivo e della dispersione delle polveri, nonché degli interventi atti a ridurre tali impatti. Tale distanza non deve comunque essere inferiore a quella prevista dalle norme di polizia mineraria.

Per opere e manufatti non previsti dalle suddette norme, i progetti devono comunque prevedere distanze idonee tali da garantirne la completa sicurezza.

Art. 12 - Distanza dai confini di proprietà La distanza minima tra il ciglio di scavo e il perimetro dell'area in disponibilità è stabilita in 10 m; per le cave di pietra ornamentale tale distanza è stabilita in 5 m. Qualora l'altezza complessiva dello scavo sia inferiore a 10 m, la citata distanza minima dovrà essere pari alla profondità, ma comunque non inferiore a 4 m.

La distanza minima da luoghi cinti da muro è stabilita in 20 m e potrà essere ridotta fino a 10 m previo accordo tra i confinanti.

Le distanze di cui sopra si intendono misurate in orizzontale dal ciglio superiore di scavo e sono determinate previa verifica delle condizioni di stabilità delle scarpate.

Art. 13 - Individuazione e delimitazione dell'area di coltivazione

L'area interessata dalla coltivazione deve essere chiaramente individuata sul terreno, attraverso la collocazione di punti fissi inamovibili. Tali punti devono essere collocati in posizione topografica favorevole e comunque in maniera che da ognuno di essi si possa vedere il precedente e il successivo. La posizione e la numerazione dei punti sul terreno devono avere riscontro nell'apposita cartografia allegata al provvedimento di autorizzazione. La posizione delle stazioni di misura utilizzate per l'esecuzione del rilievo topografico di base, ovvero i capisaldi di riferimento delle misure, devono essere posizionate sul terreno mediante chiodi topografici inseriti su plinti di cemento o su basi inamovibili.

Almeno due dei suddetti punti fissi dovranno essere inquadrati nel sistema cartografico regionale, appoggiandosi a vertici di triangolazione della rete di raffittimento regionale dei capisaldi IGM.

Art. 14 - Recinzione della cava e misure di sicurezza

Il perimetro dell'area interessata dalla coltivazione, ove accessibile, deve essere recintata con rete metallica dell'altezza non inferiore a m 1,80 o con altro mezzo prescritto nel provvedimento di autorizzazione. Segnali ammonitori di pericolo, indicanti la presenza di attività estrattiva, devono essere collocati lungo la recinzione a intervalli non superiori a m 50 e in posizione tale che da ogni cartello sia visibile il cartello precedente e quello successivo.

Gli accessi alla cava devono essere chiusi al di fuori dell'orario di lavoro.

Al fine di evitare, per scarsa visibilità, cadute accidentali dal ciglio di cava deve essere mantenuta libera dalla vegetazione arbustiva una fascia di rispetto di almeno m 3.

Dovranno essere adottate tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente legislazione mineraria e di prevenzione infortuni e di sicurezza del lavoro - fatte salve disposizioni di legge più restrittive, riferite a casi particolari - in ordine alla conduzione dei lavori di scavo, carico e trasporto materiali e di segnaletica di sicurezza nei confronti di terzi.

Art. 15 - Contesti storici - archeologici e paleontologici

La ditta autorizzata dovrà far pervenire alla Sovrintendenza Archeologica della Lombardia la comunicazione dei lavori di scolturamento di ogni lotto di coltivazione almeno 15 giorni prima dell'inizio degli stessi, e una relazione archeologica contenente le risultanze di ricognizioni di superficie e sondaggi mirati, per ogni Ambito o cava previsti dal Piano.

Qualora durante la coltivazione vengano alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico l'esercente dovrà sospendere i lavori di scavo, comunicando immediatamente il ritrovamento alle Autorità.

Art. 16 - Materiale residuale

Il materiale residuale derivante dalla coltivazione, incluso il "cappellaccio" non considerabile terreno vegetale, di norma deve essere sistemato nell'area di cava e utilizzato ai fini del riassetto ambientale della cava stessa e/o di altre cave, anche se non attive, oppure, purché sia valutata la compatibilità chimicoagronomica, essere valorizzato per usi diversi, qualora non sia necessario ai fini di tali interventi di riassetto ambientale.



Art. 17 - Stoccaggi di materiali di cava

Le aree di stoccaggio dei materiali devono essere definite e delimitate in modo da non compromettere la sicurezza del lavoro e le opere di recupero ambientale, evitando con misure idonee la dispersione di polveri.

È vietato lo scarico diretto con autocarri lungo le scarpate dei cumuli di materiali sciolti.

Art. 18 - Apertura di nuove fronti di cava

Le nuove fronti di cava devono essere aperte tenendo conto dell'impatto sul paesaggio e sull'ambiente. Se necessario si dovranno prevedere idonee opere di mitigazione, secondo procedure fissate dal progetto.

Art. 19 - Fasi di coltivazione

La coltivazione delle cave deve avvenire per fasi, di durata da stabilire nel provvedimento autorizzativo, al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale.

Art. 20 - Terreno vegetale

Durante la coltivazione il terreno vegetale, di norma, deve essere conservato temporaneamente in cava o nelle immediate vicinanze e riutilizzato, al termine della coltivazione, secondo le previsioni progettuali, al fini del riassetto ambientale della cava stessa; qualora in esubero, può essere utilizzato ai fini del riassetto ambientale di altre cave, anche se non attive, purché sia valutata la compatibilità chimico-agronomica.

La rimozione e l'accantonamento del terreno vegetale devono procedere contestualmente alle fasi di coltivazione interessate, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e i danni alle colture e alla vegetazione. Nell'atto di autorizzazione deve essere indicato il luogo di conservazione qualora non sia nell'area di cava.

Gli accumuli temporanei di terreno vegetale non devono superare i 3 m di altezza con una base con lato minore non superiore a 3 m. Qualora la base abbia dimensioni maggiori di 3 m l'altezza dei cumuli deve *Provincia di Monza e della Brianza* essere contenuta entro 1 m. Qualora a causa della morfologia dei luoghi o per altre ragioni tecniche non sia possibile conservare il terreno vegetale con le modalità sopraindicate o non sia possibile separare il terreno vegetale dal cappellaccio allora, previa verifica delle condizioni chimico-fisiche del terreno all'atto della stesura, devono essere apportate le opportune correzioni dando preferenza a composti di origine organica.

Art. 21 - Drenaggio delle acque meteoriche

L'ingresso in cava delle acque meteoriche di dilavamento deve essere evitato attraverso la costruzione di adeguate opere di captazione e deflusso collegate con la rete idrica naturale e/o artificiale esistente.

Se necessario, le acque piovane ricadenti nell'area di cava devono essere smaltite tramite un'adeguata rete di canali di drenaggio mantenuta in efficienza.

Qualora la morfologia dei luoghi non consenta di evitare l'ingresso in cava di acque superficiali la rete interna deve essere adeguatamente dimensionata in modo da garantirne il corretto smaltimento.



Art. 22 - Piste di servizio

La larghezza minima e la pendenza massima delle piste di servizio per la circolazione di mezzi cingolati e/o gommati devono essere opportunamente dimensionate e indicate in progetto in funzione delle caratteristiche costruttive e d'impiego dei mezzi di scavo, carico e trasporto impiegati e delle esigenze di sicurezza dei lavori e degli addetti.

Art. 23 - Ciglio di scavo

Il ciglio superiore dello scavo deve essere sempre raggiungibile con apposite strade o rampe percorribili con mezzi meccanici cingolati o gommati. Le rampe devono essere mantenute in efficienza fino al completamento delle opere di recupero ambientale per eventuali successivi interventi di manutenzione e controllo. Qualora la morfologia dei luoghi non consenta quanto sopra, il ciglio superiore di scavo dovrà essere accessibile con idonei mezzi meccanici dalla pedata del gradone più elevato della fronte di cava che dovrà avere una altezza non superiore a 5 m.

Art. 24 - Cave comprese nello stesso ambito

Nel caso di cave comprese nello stesso ambito territoriale estrattivo la Provincia può chiedere progetti di coltivazione e recupero coordinati al fine di conseguire il corretto sfruttamento della risorsa, le migliori condizioni di sicurezza e il recupero ambientale finale coerente con le previsioni del Piano.

Art. 25 - Tutela delle acque sotterranee

Per ogni ambito territoriale estrattivo o per ogni cava di cui al precedente articolo 3, punti b e c, fatte salve eventuali prescrizioni riportate al successivo Titolo III, la Provincia prescrive, ove necessario, opere e misure per la definizione e il monitoraggio idrochimico e idrodinamico delle acque di falda.

Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione di tali opere, la frequenza delle misure freaticometriche e delle analisi nonché i parametri idrochimici da rilevare sono stabiliti nell'atto di autorizzazione o, quando necessario, anche in corso d'esercizio.

Gli esiti delle analisi e delle misure devono essere trasmessi, a cura della ditta esercente l'attività estrattiva,

all'Ufficio Cave della Provincia e al Comune competente per territorio.

Art. 26 - Tutela della permeabilità dell'acquifero

Per limitare gli effetti di riduzione della permeabilità dell'acquifero le acque provenienti dall'impianto di selezione e lavaggio, se non trattate in impianti di riciclaggio, devono essere immesse in differenti vasche idonee alla sedimentazione, alla chiarificazione e allo smaltimento delle acque, indicate nel provvedimento autorizzativo, fermo restando le norme vigenti in materia di tutela delle acque.



TITOLO III

NORME PARTICOLARI PER LA COLTIVAZIONE

CAPO I - ghiaia, sabbia e detriti

Art. 27 - Fronte in corso di coltivazione

L'altezza delle fronti di scavo deve essere commisurata ai mezzi e alle tecniche di scavo adottati e non dovrà superare 10 m.

Il progetto di coltivazione, ai fini delle esigenze di sicurezza dei lavori, deve definire le inclinazioni delle fronti di avanzamento in corso di coltivazione e la larghezza minima della pedata di ogni singolo gradone.

Art. 28 - Fronte al termine della coltivazione L'altezza massima dei gradoni, la larghezza minima delle relative pedate e l'inclinazione delle scarpate di ogni gradone, ottenuta modellando il materiale in posto, al termine della coltivazione non devono superare i valori limite di seguito indicati:

- *altezza massima del gradone*: m 8 (m 5 in depositi sabbiosi);
- *pedata minima del gradone*: m 4;
- *inclinazione massima dell'alzata*: 35° rispetto al piano orizzontale.

I parametri geometrici, adottati in sede progettuale, devono essere comunque definiti in funzione della stabilità locale e generale a lungo termine del pendio e delle esigenze tecniche del recupero ambientale progettato in congruenza alla destinazione finale; in ogni caso l'analisi di stabilità deve essere effettuata secondo gli indirizzi e le disposizioni tecniche della d.g.r. 22 dicembre 2008, n. 8/8749 e s.m.i. e del D.M. 14 gennaio 2008 e s.m.i.

Art. 29 - Pendenza del fondo cava

La pendenza del piazzale di fondo cava, di norma, non deve essere inferiore allo 0,2%. Sono consentite pendenze inferiori qualora in fase di progetto si dimostri che la permeabilità del fondo scavo, in relazione all'intensità di pioggia attesa, non crei ristagni d'acqua. Nelle cave a fossa la linea di massima pendenza del fondo cava deve essere disposta parallelamente alla direzione delle linee di flusso della falda.

Art. 30 - Profondità massima di scavo nelle cave a secco

Nelle nuove cave e nell'ampliamento delle cave esistenti di ghiaia e sabbia la profondità massima di escavazione deve mantenersi almeno a 2 m al di sopra del massimo livello noto raggiunto dalla falda freatica nell'ultimo decennio.

Nell'ampliamento di cave esistenti la profondità massima di escavazione deve essere definita in modo da consentire che le quote di recupero finale si raccordino opportunamente con quella di recuperi esistenti.

Art. 31 - Scavi sotto falda

Non sono previsti scavi sotto falda.



CAPO II - argilla e torbe

Art. 32 , 35

Non sono presenti cave di questo settore merceologico.

CAPO III - pietre ornamentali

Art. 36 , 40

Non sono presenti cave di questo settore merceologico.

CAPO IV - altre rocce

Art. 41 , 44

Non sono presenti cave di questo settore merceologico.

TITOLO IV

RECUPERO AMBIENTALE

Art. 45 - Modalità di esecuzione delle opere di recupero e comunicazioni

Le opere di recupero ambientale devono essere progettate ed eseguite per "fasi di recupero" contestualmente ai lavori di coltivazione.

Il progetto deve tendere alla minimizzazione delle aree denudate o comunque degradate, anche da attività pregressa, prevedendo che le zone esaurite vengano recuperate all'utilizzazione finale prevista e pianificando i tempi di recupero.

La rimodellazione dei versanti deve tendere a morfologie congruenti con le destinazioni d'uso previste e con l'ambiente circostante.

I progetti di recupero devono tener conto sia degli aspetti territoriali relativi ai previsti utilizzi del suolo, sia degli aspetti ecosistemici, con specifico riferimento alle connessioni con le reti ecologiche circostanti.

Ogni anno, il titolare dell'autorizzazione comunica al/ai Comune/i competente/i per territorio le opere di recupero eseguite.

Qualora il progetto preveda l'impiego di specie arboree e vegetali, nella realizzazione degli interventi di recupero ambientale dovrà essere utilizzato materiale autoctono certificato ai sensi del D.Lgs 386/03 e del D.Lgs 214/05, accertandosi che nell'area oggetto dell'intervento, all'atto della messa a dimora e della scelta delle specie, non vi siano delle restrizioni fitosanitarie legate alla presenza di particolari organismi nocivi oggetto di lotta obbligatoria; non potranno invece venire utilizzate, anche a solo scopo ornamentale, le specie vegetali incluse nelle "liste nere", in accordo con quanto definito dalla L.R. 10/2008.

In alcuni casi specifici si può prevedere anche l'inserimento di specie animali, laddove il progetto di recupero lo consente, soprattutto negli ambienti acquatici o umidi, sempre però autoctone e di provenienza certificata.

Art. 46 - Recupero provvisorio e opere di compensazione

Le fronti abbandonate transitoriamente dalle coltivazioni sono comunque soggette a recupero morfologico.



Le fronti di cava s'intendono abbandonate transitoriamente dalla coltivazione mineraria qualora le indicazioni di Piano prevedano l'avanzamento dell'attività estrattiva nelle aree contigue.

Qualora all'interno di un ambito estrattivo siano presenti zone abbandonate transitoriamente dalla coltivazione, la ditta esercente è tenuta a effettuare opere di compensazione nell'area di rispetto.

Ad eccezione delle cave di cui al precedente articolo 7 (Cave di riserva per opere pubbliche), qualora, entro l'anno successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione, la ditta esercente l'attività di cava non abbia inoltrato istanza di ampliamento, il recupero delle fronti "provvisorie" deve essere reso definitivo.

Art. 47- Opere in verde

Le specie erbacee, arbustive e arboree da impiegare devono essere individuate nel progetto di recupero ambientale.

L'elenco dettagliato delle specie previste deve essere riportato a margine della cartografia corrispondente.

Nel caso in cui la copertura vegetale non sia omogenea, in termini di disposizione e di composizione, i limiti delle consociazioni previste devono essere rappresentati in cartografia.

Ove necessario, si devono progettare opere di ingegneria naturalistica atte a garantire la migliore riuscita degli interventi di recupero.

Il progetto dovrà prevedere anche la fase temporale nella quale dovrà essere garantita la buona riuscita dei lavori di recupero ambientale mediante interventi di prima manutenzione o tendenti ad eliminare eventuali problemi sorti nei primi tempi successivi alla realizzazione delle opere di recupero.

Art. 48 - Interventi di ripristino nelle aree di riassetto ambientale

Nelle aree di riassetto ambientale incluse negli ATE dovranno essere previsti lavori di consolidamento e/o ripristino dell'area degradata, contestuali all'attività di coltivazione del giacimento e prioritari rispetto agli interventi di recupero dell'area estrattiva.

Art. 49 - Riutilizzo delle aree di cava

In ciascun Ambito Territoriale Estrattivo o cava di recupero possono coesistere, in conformità con le destinazioni finali previste, zone con differenti modalità di riassetto del suolo.

Le indicazioni contenute nei successivi articoli 50, 51, 52 e 53, che individuano i quattro principali tipi di recupero, si riferiscono ad aree omogenee specificate nelle schede che identificano ogni singolo ambito estrattivo e ogni singola cava di recupero.

Le opere di recupero devono essere finalizzate alle specifiche destinazioni di riutilizzo delle aree di cava e possono anche interessare aree limitrofe a quelle definite dal perimetro della cava.

Art. 50 - Recupero ad uso naturalistico

La rinaturalizzazione deve condurre alla creazione di fitocenosi in grado di evolvere, con ridotto intervento nel tempo, verso un ecosistema in equilibrio con l'ambiente.



La rinaturalizzazione va finalizzata all'inserimento dell'ambito estrattivo nel paesaggio, favorendo soluzioni progettuali mirate al contenimento degli effetti morfologici indotti dall'escavazione e migliorative rispetto alle condizioni limite indicate dai precedenti articoli 28 (Fronte al termine della coltivazione), 33 (Fronte al termine della coltivazione), 38 (Fronte al termine della coltivazione) e 42 (Fronte al termine della coltivazione).

La sistemazione morfologica al termine delle opere di rinaturalizzazione deve garantire comunque la stabilità delle scarpate e il controllo dall'erosione del terreno superficiale di riporto anche mediante opere di regimazione idraulica e idonei interventi di ingegneria naturalistica.

I parametri geometrici e le soluzioni progettuali adottate, in funzione della stabilità del pendio e della vegetazione, devono garantire il successo dell'intervento di rinaturalizzazione previsto.

Per tutti gli interventi le specie arboree, arbustive ed erbacee da utilizzarsi devono essere individuate tra le specie autoctone. La collocazione di alberi e arbusti e la loro consociazione dovrà tener conto delle esigenze ecologiche di ciascuna specie.

Sia la disposizione e la forma degli appezzamenti imboschiti che la distribuzione delle piante al loro interno devono essere irregolari al fine di evitare una innaturale monotonia; le distanze di impianto devono essere tali da permettere la riunione in collettivo delle singole piante in tempi relativamente contenuti.

Il regolare deflusso delle acque superficiali va garantito in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 (Drenaggio delle acque) delle presenti norme.

Art. 51 - Recupero ad uso agricolo

Il recupero ambientale a uso agricolo, arboricoltura compresa, è volto alla formazione di un ecosistema il cui equilibrio deve essere garantito mediante le attività colturali. I parametri geometrici e le soluzioni tecniche adottate devono essere definiti nel progetto di recupero in funzione delle colture previste, dei mezzi impiegati e delle successive lavorazioni del terreno al fine di garantire le condizioni di stabilità del pendio e il controllo dei processi erosivi.

Anche nel recupero ad uso agricolo dovrà essere prevista la creazione di elementi di incremento del valore paesaggistico e faunistico quali filari, siepi e siepi arboree.

Art. 52 - Recupero ad uso ricreativo e a verde pubblico attrezzato

Il recupero ambientale ad uso ricreativo e a verde pubblico attrezzato è volto alla realizzazione di aree destinate ad accogliere servizi e attrezzature a funzione ricreativa.

I parametri geometrici e le soluzioni tecniche adottate verranno definiti nel progetto di recupero in funzione dei servizi e delle attrezzature previste.

La morfologia deve essere compatibile con le possibilità di accesso nonché con l'allacclabilità alle infrastrutture tecniche e civili.

La sistemazione definitiva deve, in ogni caso, garantire l'equilibrio idrogeologico dell'area di intervento e deve essere definita dai relativi progetti attuativi.

La superficie impermeabilizzata non deve superare il 15% dell'area destinata ad uso ricreativo.



Art. 53 - Recupero ad uso insediativo

Le eventuali destinazioni ad uso insediativo quali servizi, attività industriali e produttive in generale e abitazioni sono soggette alle vigenti normative urbanistiche.

La sistemazione definitiva deve in ogni caso garantire l'equilibrio idrogeologico dell'area residua e deve essere definita dal relativo progetto di attuazione richiamato al precedente articolo 10 (*Progetto Attuativo e programma economico finanziario*).

Art. 54 - Recupero del fondo cava, dei gradoni e delle scarpate meno acclivi

Sulle pedate dei gradoni, sul fondo cava e in genere su tutte le aree a pendenza non superiore a 35 gradi,

scarpate comprese, deve essere steso uno strato di terreno idoneo a permettere la vitalità a lungo termine delle specie vegetali che il progetto prevede di mettere a dimora.

Qualora il terreno non fosse idoneo si devono apportare le opportune correzioni dando la preferenza a prodotti di origine organica.

La superficie delle scarpate, prima della stesura del terreno, deve essere sufficientemente rugosa per favorire la tenuta del terreno riportato.

La superficie dei piazzali, prima della stesura del terreno, deve essere "rippata" al fine di togliere gli effetti della compattazione.

Nelle zone in cui siano previsti impianti arborei lo spessore del terreno non deve essere comunque inferiore a m 0,50 sui piazzali e sulle pedate dei gradoni e a m 0,30 sulle scarpate.

Nelle zone in cui siano previsti inerbimenti o cespugliamenti, tale spessore del terreno non deve essere comunque inferiore a m 0,2. Lo spessore del terreno si considera misurato ad assestamento avvenuto.

Nel recupero ad uso naturalistico, almeno l'80% delle superfici deve essere interessata da impianti realizzati con specie arboree e arbustive.

Le zone non interessate dagli impianti arborei e arbustivi devono essere inerbite utilizzando miscugli di sementi composti da specie rustiche colonizzatrici adattati alle condizioni stazionali con equilibrata distribuzione tra graminacee e leguminose e altre specie complementari.

Il progetto deve prevedere il programma delle cure colturali degli impianti e degli altri interventi di manutenzione delle opere eseguite ivi compresa l'irrigazione ove necessaria.

Le opere di rinaturalizzazione, di ingegneria naturalistica e di rinverdimento, relativamente ai tipi di recupero di cui ai precedenti articoli 50 (Recupero ad uso naturalistico) e 52 (Recupero ad uso ricreativo e a verde pubblico attrezzato), devono essere realizzate sulla base di un progetto redatto da un tecnico diplomato o laureato in discipline attinenti.

Art. 55 - Recupero delle scarpate più acclivi e riporti al piede

Sulle scarpate delle cave di cui al titolo III - capo IV, con inclinazione superiore a 35° si devono eseguire interventi di idrosemina di specie erbacee e arbustive e/o altri interventi di ingegneria naturalistica al fine di favorire l'insediamento della vegetazione nelle fratture della roccia e negli anfratti. Sono fatte salve diverse previsioni contenute nel progetto di recupero.

Qualora sia necessario l'impiego di materiali atti a consolidare la superficie del terreno si deve dare preferenza a materiali biodegradabili.

Ove possibile le scarpate più acclivi devono essere rimodellate mediante riporto di materiale sterile in pezzame in modo da formare cumuli addossati alle alzate dei gradoni con profilo avente inclinazione non superiore a 35°.

I cumuli devono essere ricoperti con uno strato di terreno idoneo ad accogliere impianti arborei e arbustivi e a permetterne la vitalità. Questo deve essere preferibilmente scaricato dall'alto e con anticipo rispetto alle operazioni d'impianto al fine di consentirne l'assestamento.

I cumuli potranno interessare anche solo parzialmente i gradoni. In questo caso si devono adottare disposizioni a intervalli irregolari e sfalsature sulla verticale.

La scelta delle specie da utilizzare per gli impianti e le semine dovrà tenere conto delle condizioni stagionali più difficili e vertere su specie dotate di maggior rusticità.

Gli impianti arborei e arbustivi devono interessare almeno l'80% delle superfici dei cumuli.

Art. 56 - Recupero ambientale delle cave di pietra ornamentale

Non sono presenti cave di questo settore.

Art. 57 - Perimetro dei laghi di falda

Le sponde dei laghi di cava devono essere modellate in modo compatibile con la destinazione d'uso.

Almeno 1/3 del perimetro del bacino deve essere recuperato mediante l'impianto di specie igrofile arboree e arbustive.

Art. 58 - Garanzie finanziarie

La determinazione delle garanzie patrimoniali di cui all'articolo 16 della l.r. 14/98, per la parte relativa al costo delle opere di sistemazione morfologica e di recupero ambientale definitivo previste dal progetto autorizzato, dovrà avvenire sulla base dei listini prezzi adottati dalla Provincia Interessata.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 59 - Zonizzazione dell'ATE

Il limite dell'area estrattiva di ogni ATE è da considerarsi vincolante; si possono consentire modifiche a tale limite solo nelle zone di raccordo con le pregresse attività estrattive.

I limiti delle aree per le strutture di servizio, delle aree di impianti e stoccaggio e delle aree di rispetto, qualora non vincolate, sono da considerarsi indicativi; la delimitazione esatta di queste aree sarà definita nel progetto dell'ATE.

Art. 60 - Cave di Recupero

Nelle schede di riferimento di cui all'Allegato B, per ogni singola cava di recupero, viene indicato se il limite areale e il volume commerciabile siano da ritenersi indicativi o vincolanti.



Il progetto di recupero dovrà definire l'area d'intervento e indicare i volumi di materiale da commercializzare.

Tali volumi dovranno attenersi ai valori riportati nelle schede, qualora siano stati indicati come vincolanti.

Negli altri casi, i volumi commerciabili non dovranno comunque superare la soglia massima del 25% oltre i valori indicativi riportati nelle schede di riferimento.

Per il settore delle cave di monte, che possono presentare problemi geotecnici complessi, la definizione delle aree e dei volumi è demandata alle verifiche di progetto, in conformità con le indicazioni e le note contenute nelle relative schede.

Art. 61 - Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni

Anche in funzione della determinazione delle garanzie di cui all'articolo 16 della l.r. 14/98, l'autorizzazione all'ampliamento di cava è rilasciata previa verifica da parte della Provincia sullo stato di avanzamento delle opere di recupero ambientale indicate nel provvedimento autorizzativo, tenendo conto delle fronti d'avanzamento, delle aree il cui recupero è previsto in tempi successivi alla data di presentazione della domanda di ampliamento e dei piazzali interessati dalla prosecuzione dell'attività estrattiva, in conformità alle indicazioni del vigente Piano Cave, nonché delle situazioni di mancato recupero non imputabili a negligenza dell'operatore nel rispetto della normativa vigente.

Art. 62 - Deroghe alla normativa tecnica

Le prescrizioni attuative del piano sono vincolanti. Limitate deroghe alla sola Normativa Tecnica di Piano,

che non comportino aumenti di volume autorizzabile, possono essere concesse dalla Provincia su motivata richiesta di operatori o Enti Locali, sentita la Consulta Provinciale Cave, limitatamente ai seguenti articoli:

- Titolo II art. 16 "*Materiale residuale*";
- Titolo III Capo I art. 27 "*Fronte in corso di coltivazione*";
- Titolo III Capo I art. 28 "*Fronte al termine della coltivazione*".



C) TABELLE RIASSUNTIVE

TABELLA RELATIVA AGLI ATE DI SABBIA E GHIAIA

ATE	COMUNI INTERESSATI	PROPOSTA PROVINCIALE	APPROVAZIONE REGIONALE
g12 c1	Carate Brianza - Verano Brianza	1.841.000 mc	1.841.000 mc
g12 c2	Carate Brianza - Giussano	972.000 mc	972.000 mc
g13	Desio	600.000 mc	600.000 mc
g14	Nova Mil.se - Paderno Dugnano	0 mc	0 mc
g17	Limbrate - Senago	953.000 mc	953.000 mc
g23	Brugherio - Cernusco S.N.	30.000 mc	30.000 mc
g24 c1c2	Brugherio - Cernusco S.N.	100.000 mc	100.000 mc
g36	Caponago	2.000.000 mc	2.000.000 mc
	Totale	6.496.000 mc	6.496.000 mc

TABELLA RELATIVA ALLE CAVE DI RECUPERO

CAVA	COMUNI INTERESSATI	PROPOSTA PROVINCIALE	APPROVAZIONE REGIONALE
Rg1	Briosco - Carate Brianza	300.000 mc	300.000 mc
Rg2	Carate Brianza	300.000 mc	300.000 mc
Rg3	Desio	100.000 mc	100.000 mc
Rg4	Limbrate	100.000 mc	100.000 mc
Rg5	Triuggio	10.000 mc	10.000 mc
Rg6	Meda	100.000 mc	100.000 mc
	Totale	910.000 mc	910.000 mc

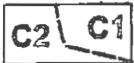
TABELLA RELATIVA AI GIACIMENTI

GIACIMENTO	COMUNI INTERESSATI	PROPOSTA PROVINCIALE	APPROVAZIONE REGIONALE
G13	Desio	600.000 mc	600.000 mc
G17	Limbrate	60.000 mc	Stralciato
	Totale	660.000 mc	600.000 mc



D) SCHEDE E PLANIMETRIE

LEGENDA

	Perimetro dell'Ambito
	Confine tra cave dello stesso Ambito
	Perimetro di Ambito esterno alla provincia
	Area estrattiva
	Aree di servizio
	Aree di rispetto
	Area ripristinata a piano campagna
	Aree di recupero
	Confine provinciale/comunale
	Viabilità di servizio



SCHEDE E PLANIMETRIE AMBITI TERRITORIALI ESTRATTIVI



Ambito territoriale estrattivo	ATE g 12 c1	Carate Brianza/Verano Brianza
--------------------------------	--------------------	-------------------------------

DATI GENERALI

Settore merceologico	Sabbia e ghiaia
Cava	Traversera
Comuni interessati	Carate Brianza – Verano Brianza
Località	Via Comasina – S.P. 110
Sezione CTR	B5C3

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Nuovo inserimento	No
Ambito preesistente	Si
Area complessiva dell'ambito (mq)	100.980mq (Verano B.) - 418.600mq in Carate B.e Giussano
Area estrattiva (mq)	125.825 mq in Carate (C1)
Quota media piano campagna (m slm)	241m s.l.m.
Quota massima prevedibile della falda (m slm)	191m s.l.m.
Vincoli	area di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano
Contesto	

PREVISIONI DI PIANO

Volumi disponibili nell'ambito (mc)	1.841.000mc (Cava C1)
Produzione prevista nel decennio (mc)	
Riserve residue (mc)	

MODALITA' DI COLTIVAZIONE

Tipologia di coltivazione	Scavo a fossa, a secco
Quota massima di scavo (m slm)	211m s.l.m.
Quota minima di scavo (m slm)	
Note	

MODALITA' DI RECUPERO FINALE

Destinazione finale	secondo progetto art.11 L.R. 14/98- riempimento parziale a piano campagna
Recupero scarpate	rimodellamento con pendenze 25%
Recupero fondo cava	inerbimento
Altre prescrizioni per il recupero finale	misure di compensazione come da PIF vigente, in caso di mutamento d'uso di superficie boscata

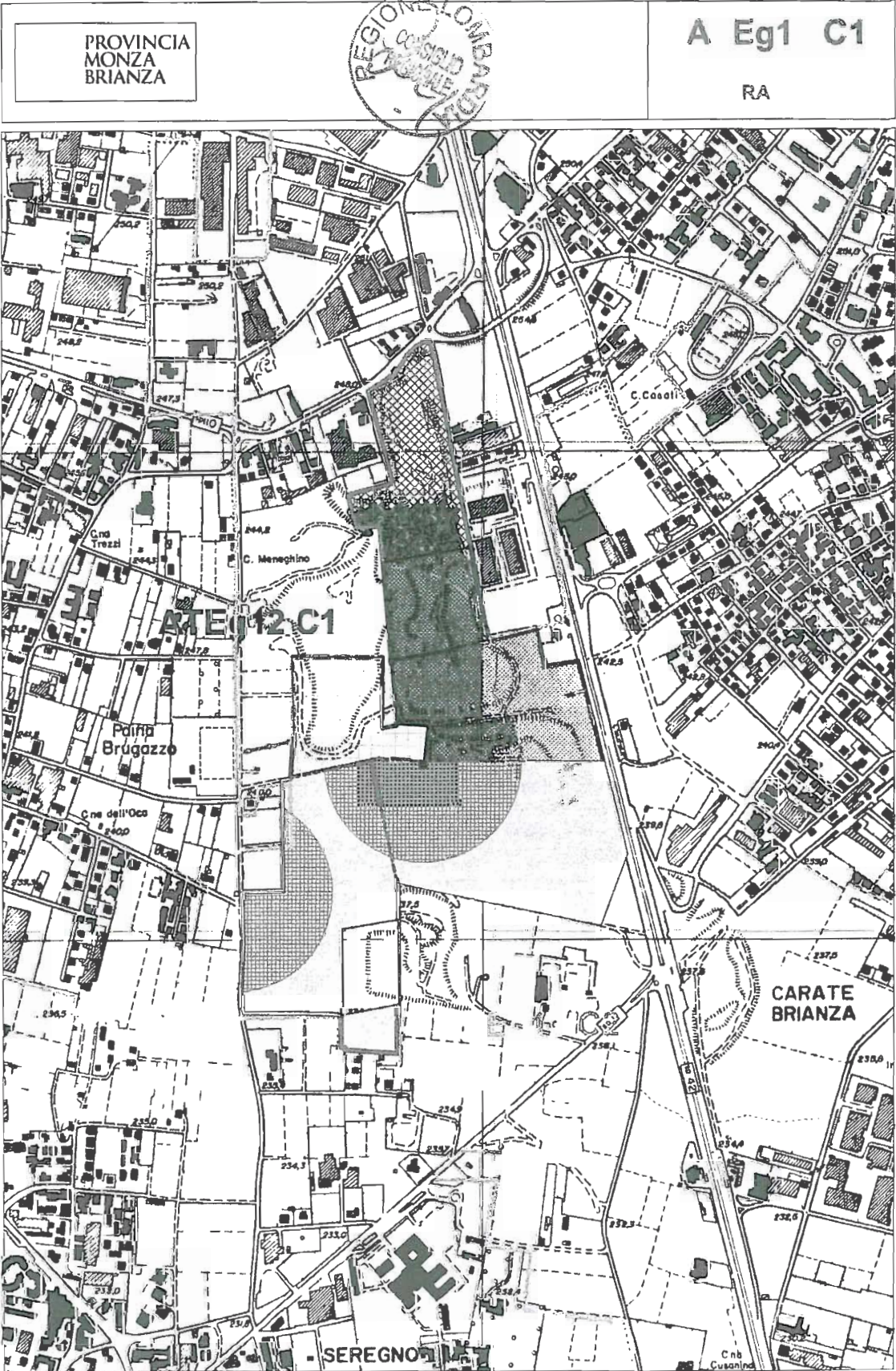
PRESCRIZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

L'escavazione in area di rispetto è vietata nel raggio di 200 m dal punto di captazione dei pozzi per l'approvvigionamento di acqua potabile; i comuni interessati potranno individuare nuove zone di rispetto come previsto dalle dd.g.r. n. 6/15137 del 27 giugno 1996 e n. 7/12693 del 10 aprile 2003, in cui sono previste le modalità per procedere alla riduzione delle zone di rispetto.

Il volume disponibile è da intendersi al lordo della quota parte risultante dall'estrazione nella zona di salvaguardia delle acque per il consumo umano.

Destinazione finale a uso agricolo, fatti salvi eventuali diritti acquisiti per differente destinazione





Ambito territoriale estrattivo	ATE g 12 c2	Carate Brianza/Giussano
--------------------------------	--------------------	-------------------------

DATI GENERALI

Settore merceologico	Sabbia e ghiaia
Cava	Campo dell'oca
Comuni interessati	Carate Brianza – Giussano
Località	Via dell'oca
Sezione CTR	B5C3

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Nuovo inserimento	No
Ambito preesistente	Si
Area complessiva dell'ambito (mq)	100.980 mq (Verano) e 418.600mq (Carate-Giussano)
Area estrattiva (mq)	113.710 mq in Carate (C2)
Quota media piano campagna (m slm)	240 m s.l.m.
Quota massima prevedibile della falda (m slm)	191 m s.l.m.
Vincoli	area di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano
Contesto	

PREVISIONI DI PIANO

Volumi disponibili nell'ambito (mc)	972.000 mc (Cava C2)
Produzione prevista nel decennio (mc)	
Riserve residue (mc)	

MODALITA' DI COLTIVAZIONE

Tipologia di coltivazione	Scavo a fossa, a secco
Quota massima di scavo (m slm)	216 m s.l.m.
Quota minima di scavo (m slm)	
Note	

MODALITA' DI RECUPERO FINALE

Destinazione finale	secondo progetto art.11 L.R. 14/98- riempimento parziale a piano campagna
Recupero scarpate	
Recupero fondo cava	
Altre prescrizioni per il recupero finale	misure di compensazione come da PIF vigente, in caso di mutamento d'uso di superficie boscata

PRESCRIZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

L'escavazione in area di rispetto è vietata nel raggio di 200 m dal punto di captazione dei pozzi per l'approvvigionamento di acqua potabile; i comuni interessati potranno individuare nuove zone di rispetto come previsto dalle dd.g.r. n. 6/15137 del 27 giugno 1996 e n. 7/12693 del 10 aprile 2003, in cui sono previste le modalità per procedere alla riduzione delle zone di rispetto.

Il volume disponibile è da intendersi al lordo della quota parte risultante dall'estrazione nella zona di salvaguardia delle acque per il consumo umano.

Destinazione finale a uso agricolo, fatti salvi eventuali diritti acquisiti per differente destinazione



PROVINCIA
MONZA
BRIANZA

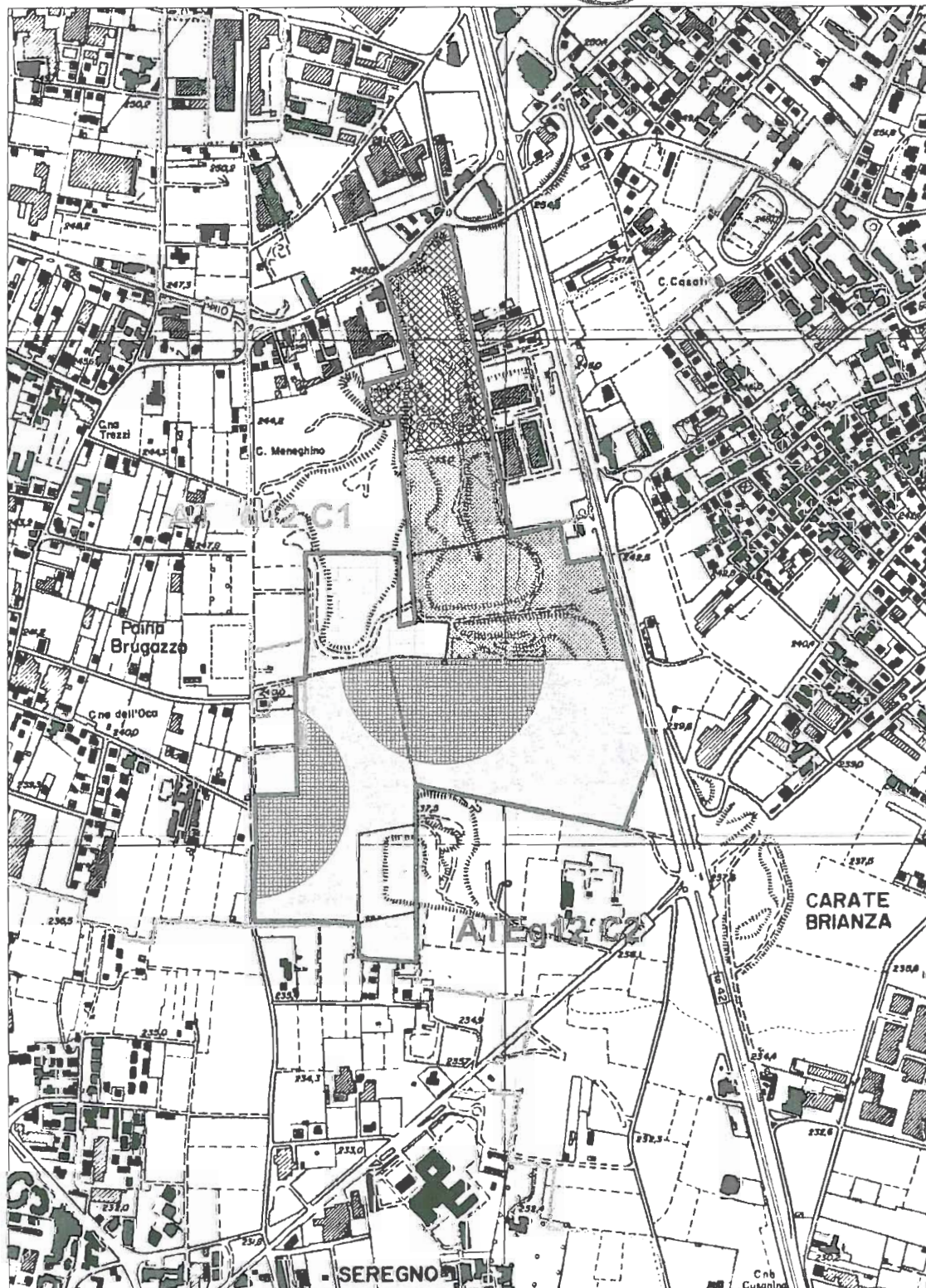
PIANO PROVINCIALE CAVE

All. A - Scala:10.000



ATEg12 C2

**CARATE BR.
GIUSSANO**



Ambito territoriale estrattivo	ATE g 13	Desio
--------------------------------	-----------------	-------

DATI GENERALI

Settore merceologico	Sabbia e ghiaia
Cava	Valassina
Comuni interessati	Desio
Località	
Sezione CTR	B5C4

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Nuovo inserimento	No
Ambito preesistente	Si
Area complessiva dell'ambito (mq)	61.500 mq
Area estrattiva (mq)	44.000 mq
Quota media piano campagna (m slm)	194m s.l.m.
Quota massima prevedibile della falda (m slm)	154m s.l.m.
Vincoli	
Contesto	

PREVISIONI DI PIANO

Volumi disponibili nell'ambito (mc)	600.000 mc
Produzione prevista nel decennio (mc)	
Riserve residue (mc)	

MODALITA' DI COLTIVAZIONE

Tipologia di coltivazione	Scavo a fossa, a secco
Quota massima di scavo (m slm)	169 m s.l.m.
Quota minima di scavo (m slm)	
Note	

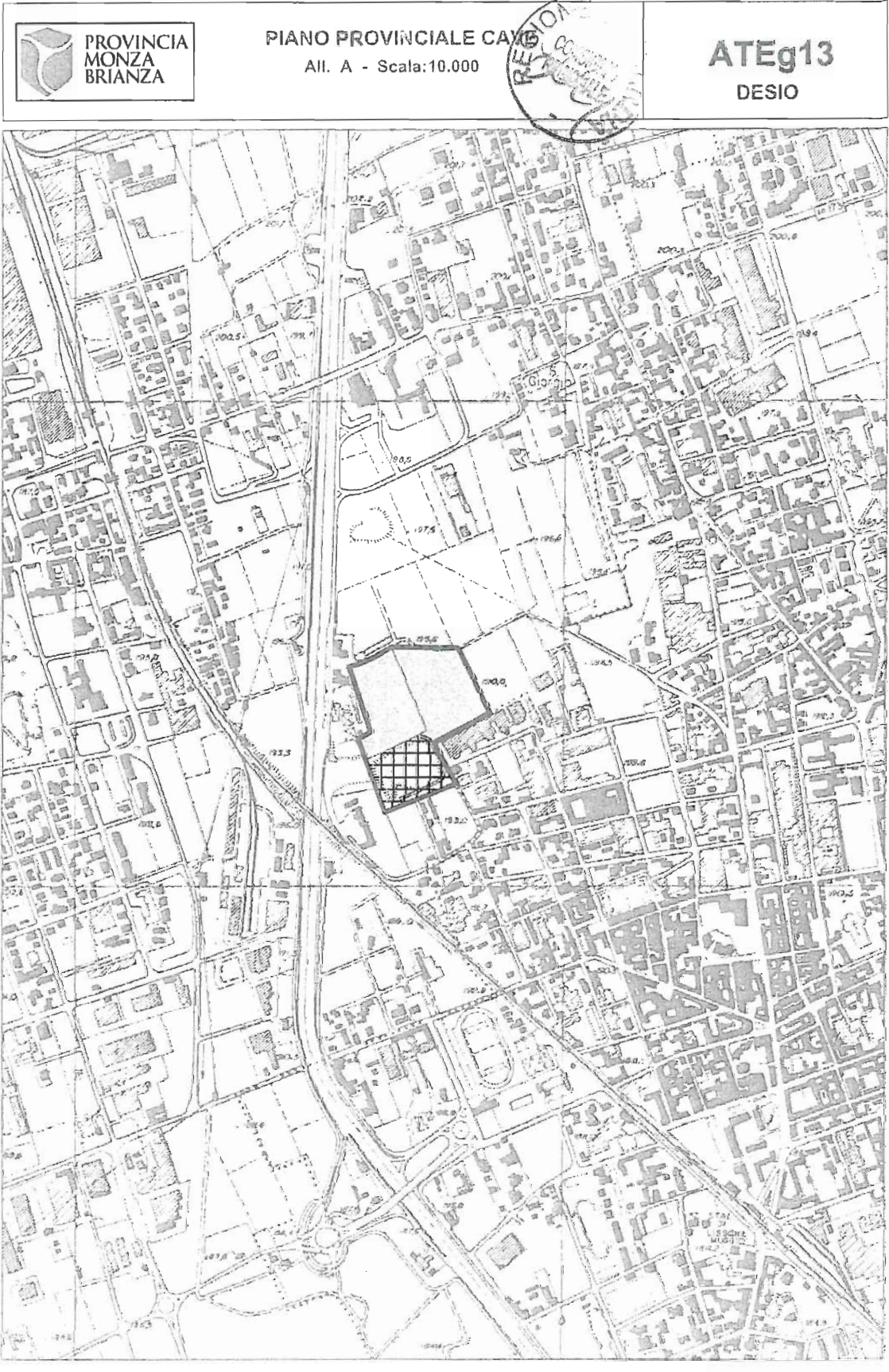
MODALITA' DI RECUPERO FINALE

Destinazione finale	secondo progetto art.11 L.R. 14/98- uso agricolo con riempimento a piano campagna
Recupero scarpate	
Recupero fondo cava	
Altre prescrizioni per il recupero finale	

PRESCRIZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Destinazione finale ad uso agricolo e servizi per l'agricoltura
--





Ambito territoriale estrattivo	ATE g 14	Nova Mil.se/Paderno Dugnano
--------------------------------	-----------------	-----------------------------

DATI GENERALI

Settore merceologico	Sabbia e ghiaia
Cava	Vallette
Comuni interessati	Nova Milanese - Paderno Dugnano
Località	
Sezione CTR	B5C5 - 8585

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Nuovo inserimento	No
Ambito preesistente	Sì
Area complessiva dell'ambito (mq)	297.000 mq
Area estrattiva (mq)	Non è prevista attività estrattiva (solo recupero ambientale)
Quota media piano campagna (m slm)	170 m s.l.m.
Quota massima prevedibile della falda (m slm)	
Vincoli	
Contesto	

PREVISIONI DI PIANO

Volumi disponibili nell'ambito (mc)	//
Produzione prevista nel decennio (mc)	
Riserve residue (mc)	

MODALITA' DI COLTIVAZIONE

Tipologia di coltivazione	a fossa
Quota massima di scavo (m slm)	
Quota minima di scavo (m slm)	
Note	

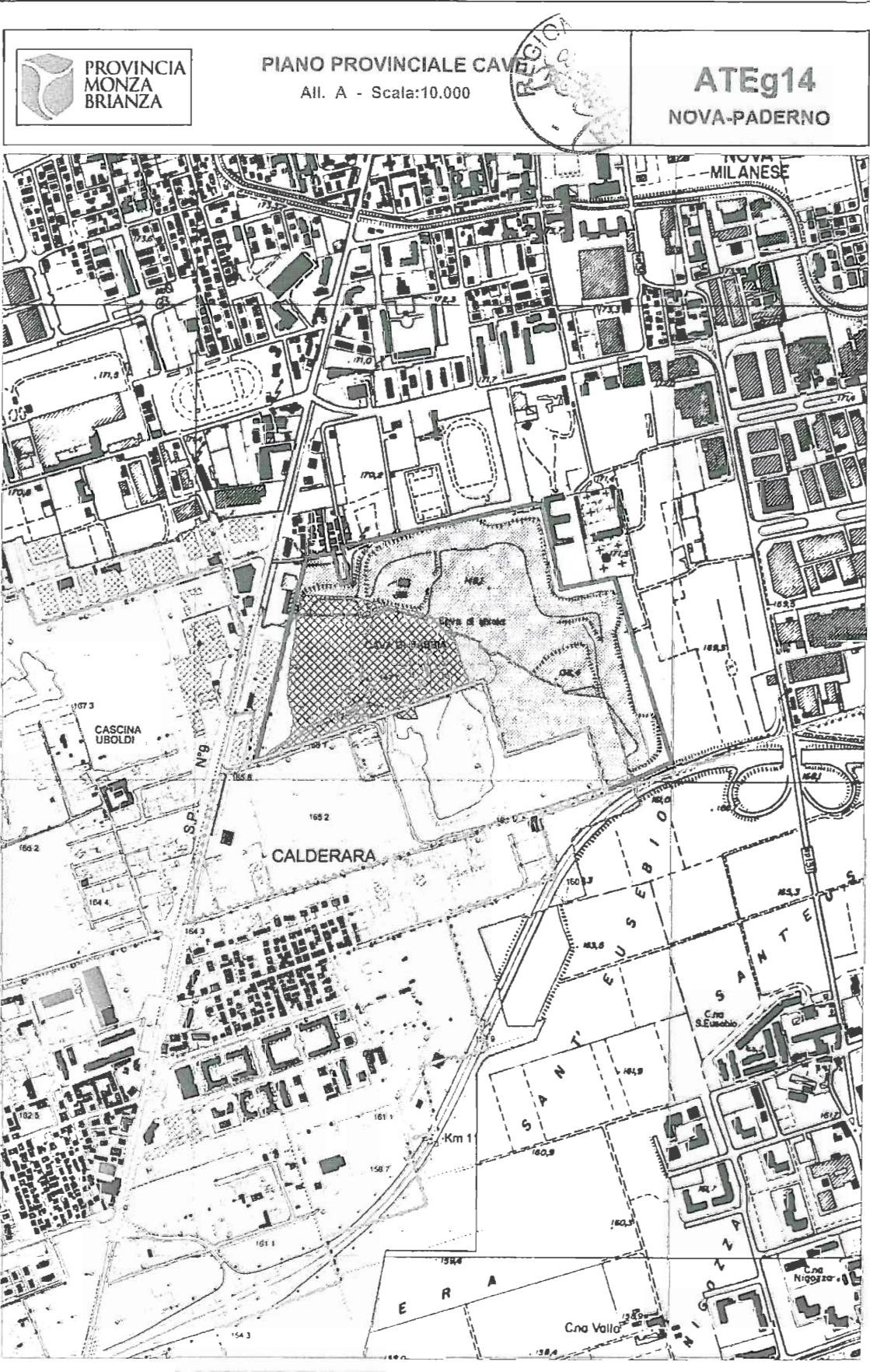
MODALITA' DI RECUPERO FINALE

Destinazione finale	verde fruttivo pubblico
Recupero scarpate	rimodellamento con pendenze 25%
Recupero fondo cava	inerbimento
Altre prescrizioni per il recupero finale	coordinamento con progetto d'ambito Provincia di Milano

PRESCRIZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

--





Ambito territoriale estrattivo	ATE g 17	Limbiate/Senago
--------------------------------	-----------------	-----------------

DATI GENERALI

Settore merceologico	Sabbia e ghiaia
Cava	Castelletto
Comuni interessati	Limbiate- Senago
Località	Castelletto
Sezione CTR	8585

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Nuovo inserimento	No
Ambito preesistente	Si
Area complessiva dell'ambito (mq)	185.000 mq (in Limbiate)
Area estrattiva (mq)	79.000 mq
Quota media piano campagna (m slm)	173m s.l.m.
Quota massima prevedibile della falda (m slm)	142m s.l.m.
Vincoli	
Contesto	

PREVISIONI DI PIANO

Volumi disponibili nell'ambito (mc)	953.000 mc
Produzione prevista nel decennio (mc)	
Riserve residue (mc)	

MODALITA' DI COLTIVAZIONE

Tipologia di coltivazione	a fossa, a secco
Quota massima di scavo (m slm)	150 m s.l.m.
Quota minima di scavo (m slm)	
Note	

MODALITA' DI RECUPERO FINALE

Destinazione finale	secondo progetto art.11 L.R. 14/98- fruizione pubblica con riempimento a piano campagna
Recupero scarpate	
Recupero fondo cava	inerbimento
Altre prescrizioni per il recupero finale	

PRESCRIZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

--





PIANO PROVINCIALE CAVE

All. A - Scala:10.000

ATEg17
LIMBIATE



Ambito territoriale estrattivo	ATE g 23	Brugherio/Cernusco S.N.
--------------------------------	-----------------	-------------------------

DATI GENERALI

Settore merceologico	Sabbia e ghiaia
Cava	Torriana Guerrina
Comuni interessati	Brugherio- Cernusco sul Naviglio
Località	
Sezione CTR	B6D1

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Nuovo inserimento	No
Ambito preesistente	Si
Area complessiva dell'ambito (mq)	14.240 mq in Brugherio - 217.160 mq in Cernusco S.N.
Area estrattiva (mq)	4.200 mq in Brugherio
Quota media piano campagna (m s.l.m.)	141 m s.l.m.
Quota massima prevedibile della falda (m s.l.m.)	128 m s.l.m.
Vincoli	area di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano
Contesto	

PREVISIONI DI PIANO

Volumi disponibili nell'ambito (mc)	30.000 mc
Produzione prevista nel decennio (mc)	
Riserve residue (mc)	

MODALITA' DI COLTIVAZIONE

Tipologia di coltivazione	a fossa, a secco
Quota massima di scavo (m s.l.m.)	125 m s.l.m.
Quota minima di scavo (m s.l.m.)	
Note	ambito di completamento di un ambito ricadente in provincia di Milano

MODALITA' DI RECUPERO FINALE

Destinazione finale	secondo progetto art.11 L.R. 14/98 - uso fruitivo, coerente con il recupero previsto dal progetto d'ambito della Provincia di Milano
Recupero scarpate	
Recupero fondo cava	
Altre prescrizioni per il recupero finale	

PRESCRIZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

--





Ambito territoriale estrattivo	ATE g 24 c1	Brugherio/Cernusco S.N.
--------------------------------	--------------------	-------------------------

DATI GENERALI

Settore merceologico	Sabbia e ghiaia
Cava	Ginestra
Comuni interessati	Brugherio- Cernusco S.N.
Località	
Sezione CTR	B6C1 – B6D1

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Nuovo inserimento	No
Ambito preesistente	Si
Area complessiva dell'ambito (mq)	25.570 mq in Brugherio - 400.150 mq in Cernusco S.N.
Area estrattiva (mq)	125.825 mq in Brugherio (C1)
Quota media piano campagna (m slm)	138 m s.l.m.
Quota massima prevedibile della falda (m slm)	125 m s.l.m.
Vincoli	
Contesto	

PREVISIONI DI PIANO

Volumi disponibili nell'ambito (mc)	100.000 mc (Cava C1)
Produzione prevista nel decennio (mc)	
Riserve residue (mc)	

MODALITA' DI COLTIVAZIONE

Tipologia di coltivazione	a fossa, a secco
Quota massima di scavo (m slm)	
Quota minima di scavo (m slm)	130 m s.l.m.
Note	ambito di completamento d' un ambito ricadente in provincia di Milano

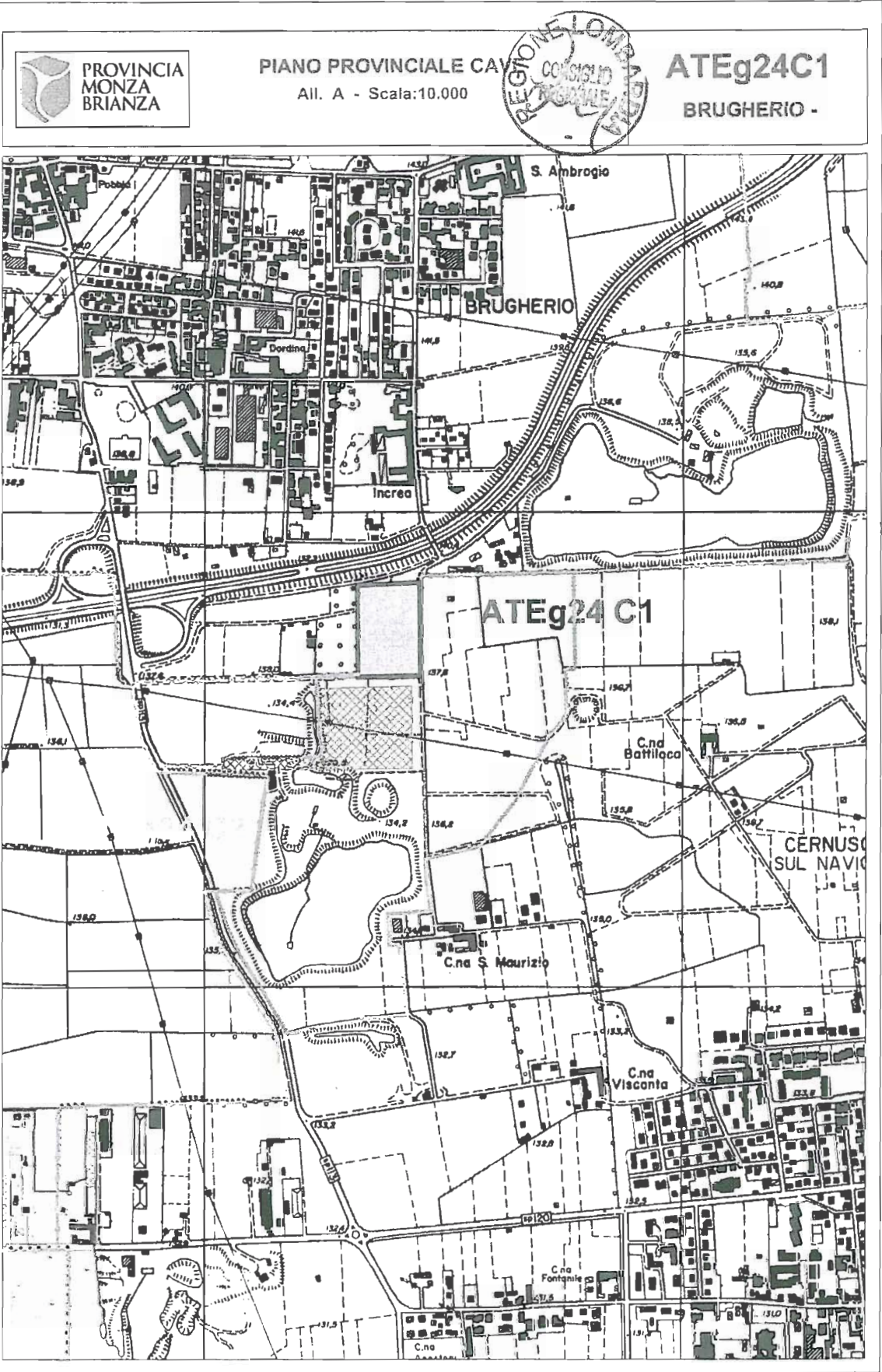
MODALITA' DI RECUPERO FINALE

Destinazione finale	secondo progetto art.11 L.R. 14/98- coerente con il recupero previsto dal progetto d'ambito della Provincia di Milano
Recupero scarpate	
Recupero fondo cava	inerbimento
Altre prescrizioni per il recupero finale	misure di compensazione come da PIF vigente, in caso di mutamento d'uso di superficie boscata

PRESCRIZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

--





Ambito territoriale estrattivo	ATE g 36	Caponago
--------------------------------	-----------------	----------

DATI GENERALI

Settore merceologico	Sabbia e ghiaia
Cava	Vitali
Comuni interessati	Caponago
Località	
Sezione CTR	8585

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Nuovo inserimento	No
Ambito preesistente	Si
Area complessiva dell'ambito (mq)	173.700 mq
Area estrattiva (mq)	122.400 mq
Quota media piano campagna (m slm)	162 m s.l.m.
Quota massima prevedibile della falda (m slm)	139 m s.l.m.
Vincoli	area di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano
Contesto	

PREVISIONI DI PIANO

Volumi disponibili nell'ambito (mc)	2.000.000 mc
Produzione prevista nel decennio (mc)	
Riserve residue (mc)	

MODALITA' DI COLTIVAZIONE

Tipologia di coltivazione	a fossa, a secco
Quota massima di scavo (m slm)	145 m s.l.m.
Quota minima di scavo (m slm)	
Note	

MODALITA' DI RECUPERO FINALE

Destinazione finale	secondo progetto art.11 L.R. 14/98 - uso agricolo con riempimento a piano campagna
Recupero scarpate	
Recupero fondo cava	
Altre prescrizioni per il recupero finale	

PRESCRIZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

--





SCHEDE E PLANIMETRIE CAVE DI RECUPERO



Cava di recupero		Briosco/Carate Brianza
------------------	---	------------------------

DATI GENERALI

Settore merceologico	Sabbia e ghiaia
Cava	Bottarello
Comuni interessati	Briosco/Carate Brianza
Località	Beldosso
Sezione CTR	B5C2 – B5C3

CARATTERISTICHE DELL’AMBITO

Nuovo inserimento	Si
Cava preesistente	No
Area complessiva dell’ambito (mq)	56.000 mq
Area estrattiva (mq)	47.600 mq
Quota media piano campagna (m s.l.m.)	250 m s.l.m.
Quota massima prevedibile della falda (m s.l.m.)	218 m s.l.m.
Vincoli	paesaggistico, Parco regionale, Fasce PAI, ambientali
Contesto	

PREVISIONI DI PIANO

Volumi disponibili nell’ambito (mc)	300.000 mc
Produzione prevista nel decennio (mc)	
Riserve residue (mc)	

MODALITA’ DI COLTIVAZIONE

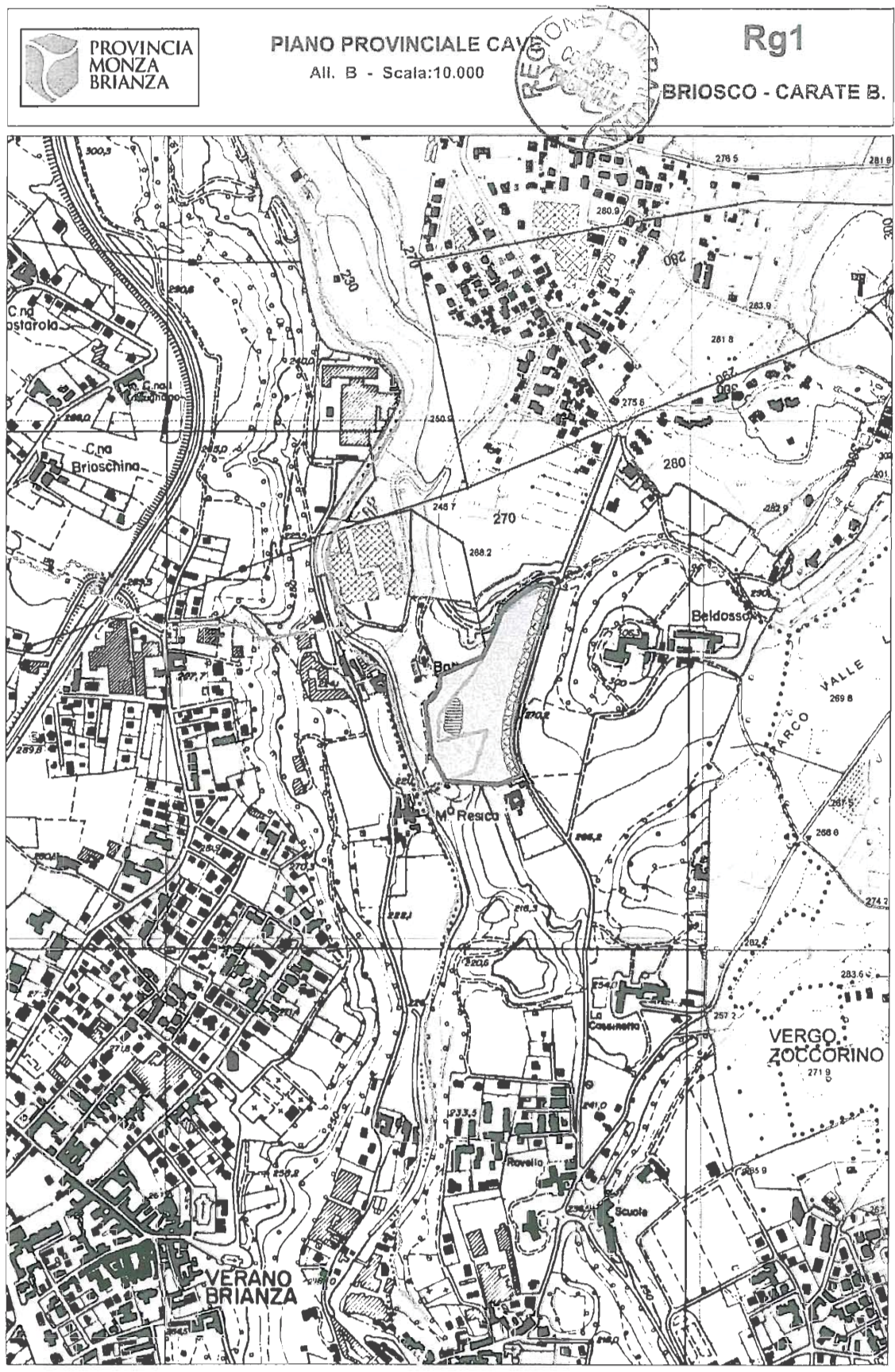
Tipologia di coltivazione	a fossa di scarpata
Quota massima di scavo (m s.l.m.)	
Quota minima di scavo (m s.l.m.)	220 m s.l.m.
Note	il progetto di ambito dovrà essere coordinato, in accordo con il Parco Regionale della Valle Lambro, con quello dell’attiguo Rg2, e contenere uno studio di compatibilità idraulico - ambientale secondo gli artt. 22 e 41 del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)

MODALITA’ DI RECUPERO FINALE

Destinazione finale	secondo progetto art. 11 L.R.14/98, coordinato con l’attiguo Rg2, finalizzata ad un uso naturalistico ed almeno in parte ad uso fruitivo pubblico, compatibile con Art. 19 delle NTA del Parco Regionale Valle Lambro nella realizzazione degli interventi di recupero ambientale dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all’art. 50 della Normativa Tecnica di Piano (Allegato 3)
Recupero scarpate	
Recupero fondo cava	
Altre prescrizioni per il recupero finale	nella realizzazione degli interventi di recupero ambientale dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all’art. 50 della Normativa Tecnica di Piano - Allegato 3)

PRESCRIZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

--



Cava di recupero	Rg2	Carate Brianza
------------------	------------	----------------

DATI GENERALI

Settore merceologico	Sabbia e ghiaia
Cava	La Cassinetta
Comuni interessati	Carate Brianza
Località	Agliate
Sezione CTR	B5C2 - B5C3

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Nuovo inserimento	No
Ambito preesistente	Si
Area complessiva dell'ambito (mq)	64.000 mq
Area estrattiva (mq)	60.000 mq
Quota media piano campagna (m slm)	245 m s.l.m.
Quota massima prevedibile della falda (m slm)	220 m s.l.m.
Vincoli	paesaggistico, Parco regionale, Fasce PAI, ambientali
Contesto	

PREVISIONI DI PIANO

Volumi disponibili nell'ambito (mc)	300.000 mc
Produzione prevista nel decennio (mc)	
Riserve residue (mc)	

MODALITA' DI COLTIVAZIONE

Tipologia di coltivazione	a fossa di scarpata
Quota massima di scavo (m slm)	
Quota minima di scavo (m slm)	220 m s.l.m.
Note	il progetto di ambito dovrà essere coordinato, in accordo con il Parco Regionale della Valle Lambro, con quello dell'attiguo Rg1, e contenere uno studio di compatibilità idraulico-ambientale secondo gli artt. 22 e 41 del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

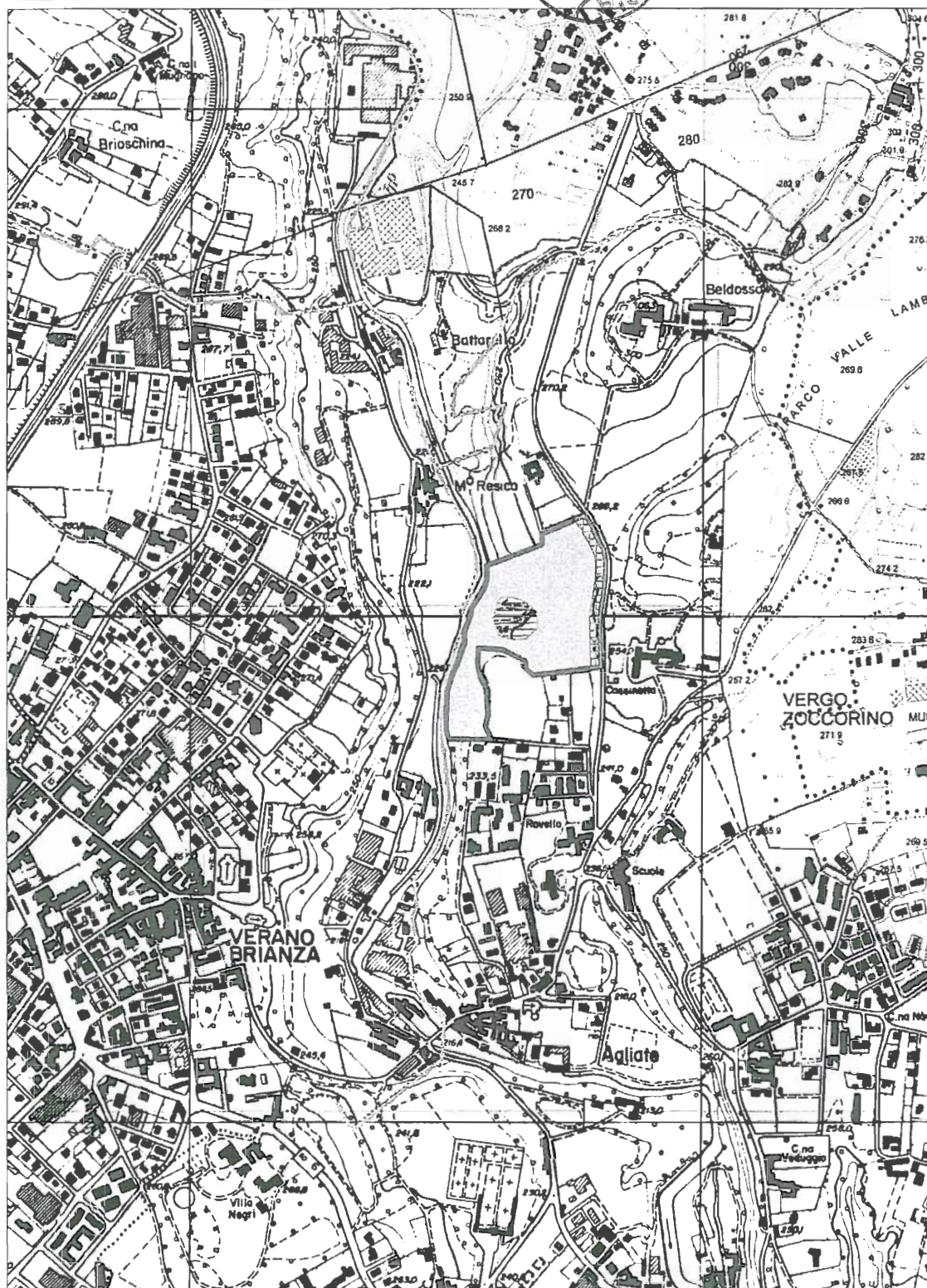
MODALITA' DI RECUPERO FINALE

Destinazione finale	secondo progetto art. 11 L.R.14/98, coordinato con l'attiguo Rg1, finalizzata ad un uso naturalistico ed almeno in parte ad uso fruitivo pubblico, compatibile con Art. 19 delle NTA del Parco Regionale Valle Lambro
Recupero scarpate	
Recupero fondo cava	
Altre prescrizioni per il recupero finale	nella realizzazione degli interventi di recupero ambientale dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 50 della Normativa Tecnica di Piano (Allegato 3)

PRESCRIZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

--





Cava di recupero	Rg3	Desio
------------------	------------	-------

DATI GENERALI

Settore merceologico	Sabbia e ghiaia
Cava	Farina
Comuni interessati	Desio
Località	
Sezione CTR	B5B4 – B5B5

CARATTERISTICHE DELL’AMBITO

Nuovo inserimento	No
Ambito preesistente	Si
Area complessiva dell’ambito (mq)	100.000 mq
Area estrattiva (mq)	68.000 mq
Quota media piano campagna (m slm)	189 m s.l.m.
Quota massima prevedibile della falda (m slm)	155 m s.l.m.
Vincoli	
Contesto	

PREVISIONI DI PIANO

Volumi disponibili nell’ambito (mc)	100.000 mc
Produzione prevista nel decennio (mc)	
Riserve residue (mc)	

MODALITA’ DI COLTIVAZIONE

Tipologia di coltivazione	a fossa, a secco
Quota massima di scavo (m slm)	
Quota minima di scavo (m slm)	170 m s.l.m.
Note	

MODALITA’ DI RECUPERO FINALE

Destinazione finale	secondo progetto art.11 L.R. 14/98- riempimento a piano campagna
Recupero scarpate	
Recupero fondo cava	inerbimento
Altre prescrizioni per il recupero finale	

PRESCRIZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Il recupero finale deve essere finalizzato all’uso agricolo





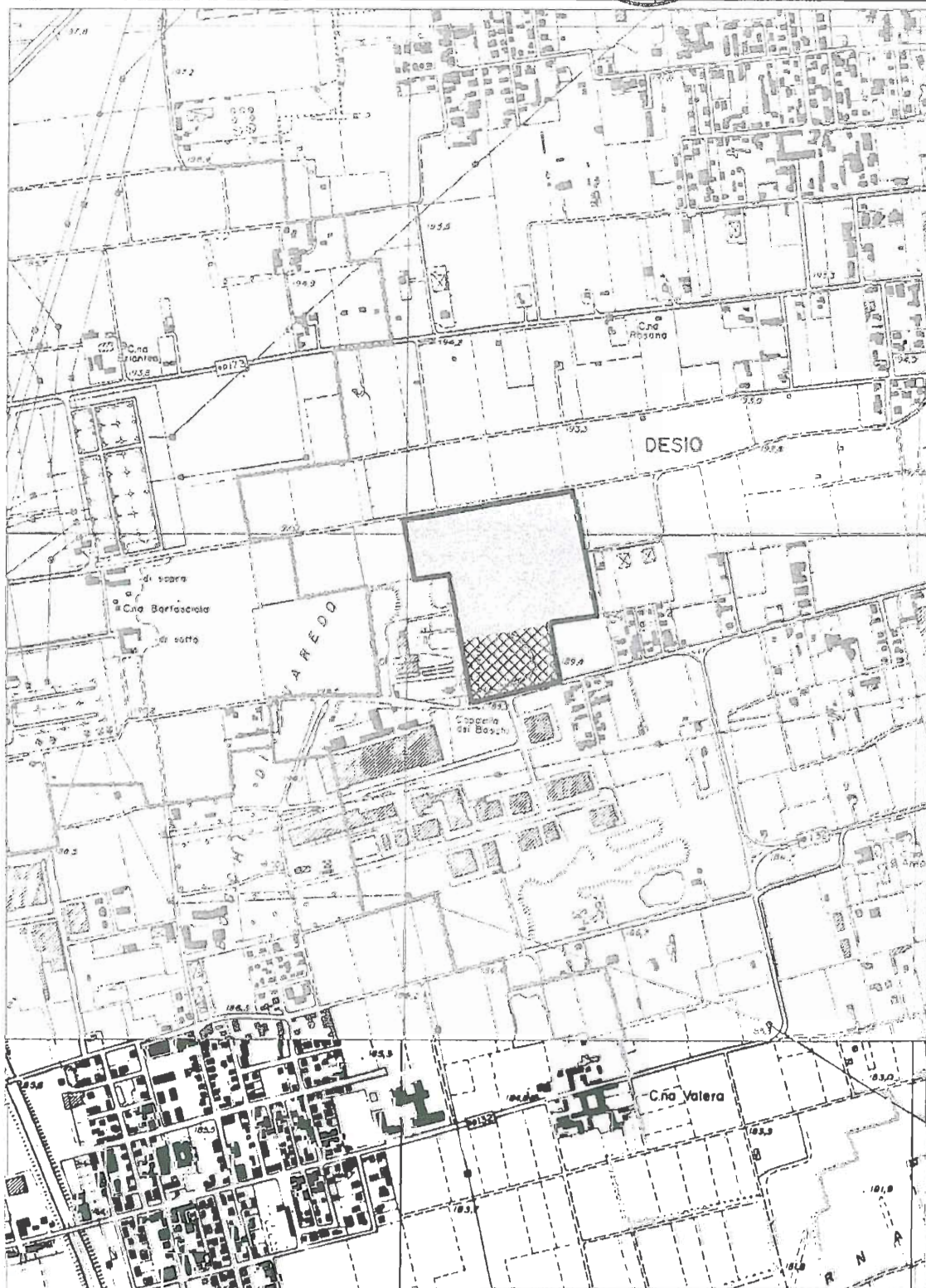
PROVINCIA
MONZA
BRIANZA

PIANO PROVINCIALE CAVE

All. B - Scala:10.000



Rg3
DESIO



Cava di recupero	Rg4	Limbiate
------------------	------------	----------

DATI GENERALI

Settore merceologico	Sabbia e ghiaia
Cava	Manara
Comuni interessati	Limbiate
Località	
Sezione CTR	B5B4 – B5B5

CARATTERISTICHE DELL’AMBITO

Nuovo inserimento	No
Ambito preesistente	Si
Area complessiva dell’ambito (mq)	100.000 mq
Area estrattiva (mq)	30.000 mq
Quota media piano campagna (m slm)	187 m s.l.m.
Quota massima prevedibile della falda (m slm)	165 m s.l.m.
Vincoli	
Contesto	

PREVISIONI DI PIANO

Volumi disponibili nell’ambito (mc)	100.000 mc
Produzione prevista nel decennio (mc)	
Riserve residue (mc)	

MODALITA’ DI COLTIVAZIONE

Tipologia di coltivazione	a fossa, a secco
Quota massima di scavo (m slm)	160 m s.l.m.
Quota minima di scavo (m slm)	
Note	area sottoposta a procedimento di cui al titolo V° del D.Lgs 152/06 - possibilità di escavazione subordinata alla conclusione del procedimento in essere

MODALITA’ DI RECUPERO FINALE

Destinazione finale	secondo progetto art.11 L.R. 14/98- riempimento a piano campagna
Recupero scarpate	
Recupero fondo cava	inerbimento
Altre prescrizioni per il recupero finale	

PRESCRIZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

--





Cava di recupero	Rg5	Triuggio
------------------	------------	----------

DATI GENERALI

Settore merceologico	Sabbia e ghiaia
Cava	Castelletto
Comuni interessati	Triuggio
Località	
Sezione CTR	B5C3

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Nuovo inserimento	No
Ambito preesistente	Si
Area complessiva dell'ambito (mq)	27.500 mq
Area estrattiva (mq)	8.000 mq
Quota media piano campagna (m slm)	220 m s.l.m.
Quota massima prevedibile della falda (m slm)	190 m s.l.m.
Vincoli	Paesaggistico, Parco regionale, fasce PAI, ambientale
Contesto	

PREVISIONI DI PIANO

Volumi disponibili nell'ambito (mc)	10.000 mc Finalizzati al solo rimodellamento
Produzione prevista nel decennio (mc)	
Riserve residue (mc)	

MODALITA' DI COLTIVAZIONE

Tipologia di coltivazione	Scavo limitato al modellamento delle scarpate
Quota massima di scavo (m slm)	.
Quota minima di scavo (m slm)	200 m s.l.m
Note	il progetto di ambito dovrà essere sviluppato in accordo con il Parco Regionale della Valle Lambro e dovrà contenere uno studio di compatibilità idraulico-ambientale secondo gli artt. 22 e 41 del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

MODALITA' DI RECUPERO FINALE

Destinazione finale	secondo progetto art. 11 L.R.14/98, finalizzata ad un uso naturalistico, compatibile con Art. 19 delle NTA del Parco Regionale Valle Lambro
Recupero scarpate	
Recupero fondo cava	
Altre prescrizioni per il recupero finale	nella realizzazione degli interventi di recupero ambientale dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 50 della Normativa Tecnica di Piano (Allegato 3)

PRESCRIZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

--





PIANO PROVINCIALE CAVE
All. B - Scala:10.000



Rg5
Triuggio



Cava di recupero	Rg6	Meda
------------------	------------	------

DATI GENERALI

Settore merceologico	Sabbia e ghiaia
Cava	
Comuni interessati	Meda
Località	
Sezione CTR	8583

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Nuovo inserimento	
Ambito preesistente	
Area complessiva dell'ambito (mq)	55.000 mq
Area estrattiva (mq)	20.000 mq
Quota media piano campagna (m slm)	224 m s.l.m.
Quota massima prevedibile della falda (m slm)	198 m s.l.m.
Vincoli	
Contesto	

PREVISIONI DI PIANO

Volumi disponibili nell'ambito (mc)	100.000 mc
Produzione prevista nel decennio (mc)	
Riserve residue (mc)	

MODALITA' DI COLTIVAZIONE

Tipologia di coltivazione	A fossa, a secco
Quota massima di scavo (m slm)	.
Quota minima di scavo (m slm)	200 m s.l.m
Note	

MODALITA' DI RECUPERO FINALE

Destinazione finale	secondo progetto art. 11 L.R.14/98 con riempimento a piano campagna
Recupero scarpate	
Recupero fondo cava	inerbimento
Altre prescrizioni per il recupero finale	

PRESCRIZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Nel progetto devono essere previsti adeguati interventi di compensazione ai sensi dell'art. 43, l.r. 31/2008 L'attività estrattiva non potrà essere esercitata nelle aree interessate da fasce boscate.
--



SCHEDE E PLANIMETRIE GIACIMENTI



Giacimento	G13	Desio
------------	------------	-------

DATI GENERALI

Settore merceologico	Sabbia e ghiaia
Giacimento	
Comuni interessati	Desio
Località	
Sezione CTR	B5C4

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO

Nuovo giacimento	
Giacimento preesistente	
Area complessiva del giacimento (mq)	30.000 mq
Area estrattiva (mq)	
Quota media piano campagna (m slm)	194 m s.l.m.
Quota massima prevedibile della falda (m slm)	154 m s.l.m.
Vincoli	
Contesto	

PREVISIONI DI PIANO

Volumi disponibili stimati (mc)	600.000 mc
Produzione prevista nel decennio (mc)	
Riserve residue (mc)	

MODALITA' DI COLTIVAZIONE

Tipologia di coltivazione	A fossa
Quota massima di scavo (m slm)	.
Quota minima di scavo (m slm)	169 m s.l.m
Note	

MODALITA' DI RECUPERO FINALE

Destinazione finale	
Recupero scarpate	
Recupero fondo cava	
Altre prescrizioni per il recupero finale	

PRESCRIZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

--





PIANO PROVINCIALE CAVE
All. D - Scala:10.000



G13
DESIO



Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 13 dicembre 2016

D.c.r. 22 novembre 2016 - n. X/1317

Nomina di un consigliere regionale nel Comitato paritetico di controllo e valutazione per la X legislatura, in sostituzione di componente dimissionario

Presidenza del Vice Presidente Valmaggi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Richiamati gli articoli 14, comma 2, e 45 dello Statuto d'Autonomia della Lombardia ove è previsto che il Consiglio regionale svolge la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali e, a tale scopo, istituisce il Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione;

Visto l'articolo 108 del Regolamento generale, ai sensi del quale il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, istituisce il Comitato e ne nomina i componenti, in numero pari non superiore a otto;

Vista la propria deliberazione n. 16 del 7 maggio 2013 (Istituzione del Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione per la X legislatura);

Considerato che occorre nominare un consigliere nel Comitato in sostituzione del componente dimissionario Umberto Ambrosoli;

Tenuto conto che, in seno al Comitato, la maggioranza e le minoranze devono essere rappresentate, rispettivamente, da un numero pari di componenti e che devono essere rappresentati entrambi i generi;

Esaminata e condivisa la proposta formulata dall'Ufficio di Presidenza con propria deliberazione 14 novembre 2016, n. 385;

con votazione palese, per alzata di mano:

DELIBERA

1) di nominare il consigliere Silvia Fossati quale componente del Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione per la X legislatura, in sostituzione del componente dimissionario Umberto Ambrosoli;

2) di prendere atto che la composizione del Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione risulta pertanto la seguente:

1. Laura BARZAGHI
2. Carlo BORGHETTI
3. Riccardo DE CORATO
4. Lino FOSSATI
5. Silvia FOSSATI
6. Iolanda NANNI
7. Claudio PEDRAZZINI
8. Silvana SANTISI in SAITA.

Il vice presidente: Sara Valmaggi

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 22 novembre 2016 - n. X/1318

Mozione concernente la crisi occupazionale dell'azienda Compel-Linkra s.p.a.

Presidenza del Vice Presidente Valmaggi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122, 123 e 124 del Regolamento generale, con votazione palese, per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 726 concernente la crisi occupazionale dell'Azienda Compel-Linkra s.p.a., nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premessi che

la «Compel Electronics s.p.a.», di proprietà della «Colfin s.r.l.», si occupa di apparecchiature elettroniche e telecomunicazioni. L'azienda ha sede legale a Cornate d'Adda (MB) e al 30 giugno 2016 deteneva complessivamente 50 dipendenti;

considerato che

la «Linkra s.r.l.», di proprietà della «Compel Electronics s.p.a.», si occupa di sistemi di microonde e telecomunicazioni. L'azienda

ha anch'essa sede legale a Cornate d'Adda (MB) e al 30 giugno 2016 aveva complessivamente 311 dipendenti;

visto che

la crisi in cui versa il settore delle telecomunicazioni, acuita dalla drastica riduzione delle commesse da parte del principale cliente Alcatel Lucent, ha portato il Gruppo Compel a richiedere negli ultimi anni un forte accesso agli ammortizzatori sociali, in primis attraverso i contratti di solidarietà poi con la Cassa Integrazione straordinaria a zero ore che ha visto il coinvolgimento di oltre il 60 per cento dei lavoratori e la cui scadenza è prevista per il 31 marzo 2017;

appreso che

l'azienda Linkra ha ottenuto nel 2016 dalla Regione Lombardia l'importo complessivo di euro 99.593,53 (di cui il 20 per cento a favore dell'impresa e il restante per 435 lavoratori), a valere sulla legge regionale 21/2013 relativa ai contratti di solidarietà, mentre la Compel l'importo complessivo di euro 55.024,89 (di cui il 20 per cento a favore dell'impresa ed il restante per 47 lavoratori);

preso atto che

martedì 15 novembre 2016 si è tenuto un presidio dei lavoratori sotto Palazzo Pirelli, al quale ha fatto seguito un incontro di una delegazione degli stessi con l'Assessore allo Sviluppo economico e alcuni consiglieri regionali;

atteso che

giovedì 17 novembre 2016 si è tenuta un'audizione in IV Commissione alla quale hanno preso parte oltre a un rappresentante dell'azienda e degli enti locali coinvolti anche le OO.SS. e le RSU. Una precedente audizione si era già tenuta lo scorso 7 aprile;

verificato che

da quanto comunicato in audizione dal rappresentante del Gruppo Compel sembrerebbe che all'orizzonte ci siano alcuni ipotetici acquirenti interessati a una parte e/o del totale delle linee di produzione;

invita la Giunta regionale

- a chiedere al Ministero dello Sviluppo economico la convocazione di un apposito Tavolo;
- a mettere in campo tutti gli strumenti a propria disposizione per cercare di invertire questa situazione di crisi produttiva, a partire dagli incentivi a mantenere la produzione in loco e all'affiancamento all'azienda nella ricerca e valutazione di un eventuale affidabile acquirente;
- a salvaguardare l'intero perimetro occupazionale;
- a effettuare una ricognizione, attraverso Arifi, degli ammortizzatori utilizzati e di quelli potenzialmente ancora a disposizione.».

Il vice presidente: Sara Valmaggi

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 22 novembre 2016 - n. X/1319

Mozione concernente la situazione e criticità della linea ferroviaria Milano-Brescia-Verona

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122, 123 e 124 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	68
Consiglieri votanti	n.	67
Non partecipano alla votazione	n.	1
Voti favorevoli	n.	58
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	9

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 727 concernente la situazione e criticità della linea ferroviaria Milano-Brescia-Verona, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premessi che

- a partire da dicembre del 2016 entrerà in vigore l'orario invernale e con esso sarà in funzione l'Alta velocità sulla linea Milano-Brescia in ambedue le direzioni;
- Trenitalia sta proseguendo la sostituzione dei treni Frecciabianca con treni Frecciarossa, in vista dell'ormai imminente avvio dell'Alta velocità;
- la fruizione dei treni Frecciabianca era garantita ai pendolari da un'apposita integrazione denominata «Carta Plus» con l'abbonamento «Io Viaggio Ovunque in Lombardia»;
- la struttura competente di Regione Lombardia ha predisposto una proposta di treni regionali (Regio Express) con cadenza a 30 minuti a partire dal primo gennaio 2017;
- Trenord non ha ancora predisposto un servizio sostitutivo in grado di coprire in maniera adeguata l'offerta di viaggio dei treni Frecciabianca;

rilevato che

- Regione Lombardia ha siglato nei mesi scorsi un accordo con Trenitalia per consentire ai possessori dell'abbonamento «Io Viaggio Ovunque in Lombardia» con integrazione «Carta Plus» l'utilizzo dei treni Frecciarossa;
- le risorse stanziare da Regione Lombardia rendono valido il suddetto accordo fino alla data del 31 dicembre 2016;
- in mancanza di un rinnovo dell'accordo sopraccitato, dal 1 gennaio 2017, la situazione che verrà a crearsi comporterà un evidente ed inconfutabile peggioramento della qualità del servizio offerto ai viaggiatori pendolari bresciani, privati della flessibilità di scelta garantita precedentemente con i treni Frecciabianca e Frecciarossa;
- lo scadere dell'accordo spingerà migliaia di pendolari, attualmente fruitori dei Frecciabianca e dei Frecciarossa, sui treni regionali che, già sovraffollati e non potendo aumentare il carico di passeggeri, potrebbero subire anche temporanee paralisi del traffico ferroviario e in ogni caso risentiranno di forti criticità;

ritenuto che

- stando alle premesse attuali, l'avvio dell'Alta velocità non favorisce gli utenti quotidiani, riportando la frequenza dei treni fruibili dai pendolari tra Brescia e Milano ad oraria, riducendo la situazione degli utenti abituali a quella di oltre un ventennio fa;
- i pendolari della tratta ferroviaria Milano-Brescia stanno subendo l'inaccettabile riduzione quantitativa dei treni a loro fruibili, a causa della sostituzione dei Frecciabianca con treni Frecciarossa e dell'avvio dell'Alta velocità;
- si è appreso che nuovi treni di Trenord per la tratta Verona-Brescia-Milano saranno eventualmente disponibili non prima di metà del 2017;

rilevato, altresì, che

- Regione Lombardia, nelle sue diverse articolazioni istituzionali (Giunta regionale, Consiglio regionale e Commissione competente) ha avuto modo, tramite audizioni e tavoli con i pendolari, di prendere coscienza dei problemi emersi;
- l'Aula del Consiglio regionale, nel recente passato, si è già espressa a favore circa la possibilità di trovare una soluzione per evitare disagi ulteriori ai pendolari bresciani;

impegna il Presidente e la Giunta regionale

- a concludere tempestivamente le trattative con Trenitalia per il rinnovo dell'accordo per il prolungamento dell'integrazione «Carta Plus» per tutta la durata del 2017;
- a individuare nell'esercizio 2017 del bilancio regionale le risorse necessarie per l'adempimento del punto precedente;
- a dare piena attuazione all'accordo con Trenitalia già in essere per il 2016;
- a compiere tutte le verifiche necessarie per la prosecuzione dell'accordo con Trenitalia per permettere ai pendolari di continuare l'utilizzo di «Io Viaggio Ovunque in Lombardia» e «Carta Plus» sui Frecciarossa anche per gli anni successivi al 2017;
- a sollecitare Trenord per l'attivazione, in tempi ragionevoli, di nuove corse veloci Brescia-Milano e Milano-Brescia con caratteristiche e modalità analoghe a quelle del servizio garantito dai treni Frecciabianca.

Il presidente: Raffaele Cattaneo

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Mario Quagliini

D.c.r. 22 novembre 2016 - n. X/1320

Mozione concernente le azioni mirate al contenimento dei cormorani

Presidenza del Presidente CATTANEO

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122, 123 e 124 del Regolamento generale, con votazione palese, per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 728 concernente le azioni mirate al contenimento dei cormorani, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che:

- il cormorano (*Phalacrocorax carbo*) specie esclusivamente ittiofaga originaria della Cina, introdotto ormai da anni in Europa, è riuscito ad espandersi e a diffondersi principalmente in prossimità di laghi e fiumi di tutta Italia;
- essendo particolarmente tollerante ai cambiamenti ambientali e di costituzione robusta, questa specie sta mettendo a repentaglio la sopravvivenza della fauna ittica presente nelle acque dei nostri laghi già seriamente compromesse da questa minaccia;
- a causa dell'alterazione dell'habitat acquatico anche i fiumi, i laghi e i canali lombardi, vedono fortemente minacciato tutto il delicato sistema di fauna ittica. La causa principale è l'incremento della pressione predatoria da parte degli uccelli ittiofagi, la quale ha notevolmente concorso ad impoverire l'ittiofauna secondo dinamiche che sono purtroppo poco controllabili;

considerato che

- il cormorano per sopravvivere consuma di media circa 500 grammi di pesce al giorno e questo dato è sufficiente per far comprendere come 3000/4000 esemplari possano annientare in pochi giorni tonnellate di pesce;
- gli allevamenti ittici e le piscicoltura presenti nelle zone interessate dal fenomeno si trovano quotidianamente sottoposti ai «prelievi» dei cormorani, subendo un grave danno economico che rischia di compromettere l'economia del settore ed i livelli occupazionali;
- anche la pesca sportiva ne sta risentendo negativamente con un drastico calo della pescosità dei fiumi, laghi e canali interessati dalla presenza di questo uccello ittiofago ed anche le numerose aziende di produzione di articoli da pesca, che sono tra l'altro leader a livello mondiale, stanno accusando ripercussioni negative;
- per ultimo l'attività della pesca sportiva che si svolge nelle acque interne rappresenta in Italia la quarta disciplina per numero di praticanti dopo il calcio, la pallacanestro e la pallavolo e favorisce un turismo mirato, soprattutto in alcune zone del lago di Como;

visto che

- in altri Stati europei sono state adottate misure per contenere la diffusione della specie alloctona del cormorano cinese, rea di avere distrutto intere specie ittiche autoctone nelle acque interne;
- le province lombarde avevano adottato un documento tecnico interprovinciale di raccordo delle azioni di controllo selettivo del cormorano nel territorio lombardo 2011-2015 sulla base del quale era stato chiesto parere a ISPRA al fine di attivare i singoli piani di contenimento provinciali;
- detti piani sono comunque scaduti, e hanno avuto efficacia inferiore alle aspettative a seguito delle limitazioni poste da ISPRA, sia per quanto attiene il numero di capi per i quali è stato autorizzato l'abbattimento, sia per quanto riguarda la mancata autorizzazione a intervenire sui dormitori;
- sono numerose le associazioni ambientaliste di tutta Europa le quali sostengono che in particolare l'azione predatoria dei cormorani è una seria minaccia per il mantenimento di un giusto equilibrio della fauna ittica di molti fiumi, laghi e canali, nonché di molte coste europee, infatti, sono già diversi i paesi che hanno dovuto affrontare i pesanti danni economici ed ambientali provocati da questi volatili;

impegna la Giunta regionale

- 1) a porre in essere, in stretto rapporto con gli enti locali e le associazioni interessate, tutte quelle iniziative utili al fine di conte-

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 13 dicembre 2016

nere la diffusione del cormorano nella nostra regione anche tramite gli abbattimenti controllati di animali selvatici dannosi per l'agricoltura già adottati per il cinghiale, la nutria e altre specie;

2) ad attivare piani di contenimento del cormorano su tutto il territorio lombardo senza esclusioni, garantendo la maggior efficacia possibile in merito all'obiettivo di riduzione delle popolazioni da parte delle guardie venatorie provinciali, volontarie e degli operatori faunistici;

3) a trasmettere la presente mozione a tutte le Regioni d'Italia interessate dalla dannosissima presenza del cormorano cinese, affinché ci sia una corale e sinergica azione di contenimento di tale specie.».

Il presidente: Raffaele Cattaneo

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Mario Quaglini

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 5 dicembre 2016 - n. x/5934

Assegnazione alle comunità montane lombarde della prima parte del contributo di funzionamento per l'anno 2017, ai sensi della l.r. 19/2008 art. 13, c. 1, lett. C bis

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l.r. 25/2007, recante «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani» e smi ed in particolare l'art. 4, comma 3 che definisce le modalità di riparto del fondo per la montagna;
- la l.r. 19/2008 «Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali» e ss. mm. ed ii;
- la l.r. 22/2011 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2012»;
- la l.r. 19/2013 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2014»;
- la l.r. 30 dicembre 2015, n. 44, «Bilancio di previsione 2016 - 2018»;

Visti:

- l'articolo 13 comma 1 lettera c-bis della l.r. 19/2008, come modificato dall'articolo 3 comma 2 lettera d) della l.r. 19/2013, il quale dispone che: «1. Le risorse finanziarie per il funzionamento e il sostegno dell'attività delle comunità montane sono: c bis) il contributo di funzionamento da determinarsi annualmente con la legge di approvazione del bilancio»;
- l'articolo 13 comma 2 quater della l.r. 19/2008 inserito dall'articolo 3 comma 2 lettera e) della citata l.r. 19/2013, che recita: «Per il triennio 2014/2016 i costi standard, di cui al comma 2 bis, sono applicati dalla Giunta regionale secondo criteri di progressività connessi all'efficienza nello svolgimento di funzioni e servizi conferiti dalla Regione alle comunità montane. Per il medesimo triennio la Giunta regionale stabilisce una riduzione del contributo al funzionamento delle comunità montane determinato ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 4, lettera a), della legge recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2014), in ragione del mancato o ridotto svolgimento della gestione in forma associata di funzioni e servizi delegati dai comuni, ai sensi dell'articolo 9»;

Viste:

- i decreti del Presidente della Giunta regionale nn. da 6479 a 6497 e da 6500 a 6503 pubblicati sul 3° suppl. straord. del BURL n. 26 del 1 luglio 2009, di costituzione delle Comunità montane lombarde ai sensi della l.r. 19/2008;
- la d.c.r. n. X/78 del 09 luglio 2013 «Programma Regionale di Sviluppo» e in particolare il risultato atteso 41 «attrattività della montagna», azione 41.1 «coordinamento politiche per la montagna»;
- la d.g.r. n. X/1361 del 14 febbraio 2014 «Approvazione dei costi standard per le Comunità montane lombarde e determinazioni in ordine al contributo di funzionamento per l'anno 2014»;
- la d.g.r. n. X/4395 del 30 novembre 2015, «Assegnazione alle Comunità montane lombarde del contributo di funzionamento per l'anno 2016, ai sensi della l.r. 19/2008 art. 13, c. 1, lett. c bis - (di concerto con l'Assessore Garavaglia)»;
- la d.g.r. X/5411 del 18 luglio 2016 «Determinazioni in merito al contributo di funzionamento per le Comunità montane lombarde per l'anno 2016, ai sensi della l.r. 19/2008 art. 13 - (di concerto con l'assessore Garavaglia)»;
- la d.g.r. n. X/5746 del 31 ottobre 2016, di approvazione della proposta di progetto di legge «Bilancio di previsione 2017-2019» e del relativo documento tecnico di accompagnamento - (di concerto con l'assessore Garavaglia)»;

Dato atto che le risorse finanziarie di cui all'art. 13, comma 1, lettera c-bis della l.r. 19/2008, devono essere ripartite tra le zone omogenee, oggi coincidenti con i territori di competenza delle ventitré Comunità montane lombarde;

Considerato che per il Bilancio di previsione 2017-2019 è previsto lo stanziamento di 10 milioni di euro per il contributo di funzionamento 2017, di cui all'art. 13 comma 1 lettera c bis) della l.r. 19/2008, come previsto dalla d.g.r. n. X/5746 del 31 ottobre 2016, sopra richiamata;

Dato atto che tale stanziamento sarà comunque definitivamente stabilito con la legge regionale di approvazione del Bilancio previsionale 2017-2019;

Tenuto conto che dal 2016 si è arrivati ad un'applicazione compiuta dei costi standard con un rapporto 30:70 (fattori di contesto/fattori di efficienza), secondo quanto meglio illustrato nell'allegato A «Metodologia dei costi standard per le Comunità montane lombarde» alla predetta d.g.r. n. X/1361/2014;

Dato atto che i costi standard sono definiti partendo dalle informazioni raccolte da Regione Lombardia e trasmessi ad Eupolis, anno per anno, tramite apposito questionario compilato dalle Comunità montane;

Considerato che i questionari 2016 - dati 2015 - saranno disponibili a fine anno per le elaborazioni necessarie alla quantificazione del definitivo riparto;

Ritenuto indifferibile procedere all'assegnazione di una prima quota del contributo di funzionamento 2017, pari all'80% delle risorse complessive a disposizione, per consentire alle Comunità Montane di predisporre e approvare i bilanci di previsione entro il 31 dicembre 2016, termine stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera c), l.r. 22/2011, utilizzando a tal fine i dati dei questionari 2015 - dati 2014 - impiegati per il riparto della seconda rata 2016 con le modalità stabilite dalla d.g.r. n. X/5411 del 18 luglio 2016 summenzionata;

Dato atto che il conguaglio del 10% avverrà con successivo provvedimento della Giunta regionale sulla base dei questionari 2017 - dati 2016 - opportunamente verificati da Eupolis;

Considerato che la l.r. 19/2013 all'articolo 3 comma 2 per il triennio 2014/2016 demanda alla Giunta regionale la definizione dell'eventuale riduzione di una parte del contributo di funzionamento in ragione del mancato o ridotto svolgimento della gestione in forma associata di funzioni e servizi delegati dai Comuni ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 19/2008;

Ritenuto pertanto di procedere alla definizione complessiva del contributo di funzionamento per le Comunità montane lombarde per l'anno 2017 con l'applicazione dei costi standard che risultano dai questionari trasmessi dalle CM nel 2015 - dati 2014, con attribuzione iniziale del 80% della disponibilità economica del contributo di funzionamento e rinvio a successiva deliberazione di Giunta regionale del conguaglio del 10% sulla base dei questionari 2016 - dati 2015 - opportunamente verificati e normalizzati da Eupolis, secondo i criteri di cui alla d.g.r. n. 5411 del 18 luglio 2016;

Ritenuto altresì di rinviare a successivo provvedimento della Giunta anche la definizione dei criteri per l'attribuzione del rimanente 10%, in ragione del mancato o ridotto svolgimento della gestione in forma associata di funzioni e servizi delegati dai Comuni, in analogia con quanto deliberato per il contributo di funzionamento 2016;

Ritenuto di approvare il riparto del contributo di funzionamento alle Comunità montane lombarde per l'anno 2017 come da allegato A alla presente deliberazione, in base alla metodologia e con l'applicazione dei costi standard 2015 di cui alla d.g.r. n. 5411 del 18 luglio 2016, dando atto che si procederà all'erogazione della prima quota pari al 80% del complessivo, a seguito della approvazione con legge regionale del Bilancio previsionale 2017-2019;

Preso atto che la presente proposta di deliberazione è stata condivisa con il sottosegretario della Giunta cons. Ugo Parolo, incaricato tra l'altro delle politiche per la montagna;

Verificata da parte del dirigente competente la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo della legittimità;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, che demandano alla Struttura competente gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e di pubblicità;

Tutto ciò premesso e considerato;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 13 dicembre 2016

DELIBERA

1. di approvare il riparto del contributo di funzionamento alle Comunità montane lombarde per l'anno 2017 che ammonta ad un massimo di 10 milioni di euro (diecimilioni/00) euro, come da allegato A alla presente deliberazione, in base alla metodologia e con l'applicazione dei costi standard 2015 di cui alla d.g.r. n. 5411 del 18 luglio 2016, dando atto che si procederà all'erogazione della prima quota pari all'80% del complessivo, a seguito della approvazione con legge regionale del Bilancio previsionale 2017-2019;

2. di dare atto che la risorsa di cui al precedente punto trova copertura a valere sulla Missione 09, Programma 07, Titolo 01, Macroaggregato 104, Capitolo 7627 «Concorso regionale al finanziamento delle Comunità montane» del Bilancio per l'esercizio 2017, come peraltro già deliberato con d.g.r. n. X/5746 del 31 ottobre 2016 di approvazione della proposta di progetto di legge «Bilancio di previsione 2017-2019»;

3. di disporre l'erogazione della prima parte del contributo di funzionamento, pari al 80% del totale di cui al punto 1, per complessivi 8 milioni di euro (ottomilioni/00), secondo la ripartizione anch'essa contenuta nel predetto allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, a seguito della approvazione con legge regionale del Bilancio previsionale 2017;

4. di dare atto che con successivo provvedimento di Giunta regionale si procederà all'erogazione del conguaglio del 10% rispetto alla prima parte del contributo, sulla base dei questionari 2016 - dati 2015 - opportunamente verificati e normalizzati da Eupolis, secondo i criteri di cui alla d.g.r. n. 5411 del 18 luglio 2016, nonché alla definizione dei criteri di ripartizione della seconda parte del contributo di funzionamento, pari al 10% del totale di cui al punto 1;

5. di demandare al dirigente competente l'adozione degli atti necessari all'attuazione della presente delibera, ivi compresi gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2103;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

PIANO DI RIPARTO DELLA PRIMA PARTE DEL CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO 2017 ALLE CCMM

ID	COMUNITA' MONTANA	CONTRIBUTO STANDARD 2017 CON INDICATORE DI COMPLESSITA' : 30% fattori di contesto e 70% fattori di efficienza. Questionari 2015 - dati 2014	PRIMA RATA 2017 (80%) €
1	OLTREPO PAVESE	421.882,72	337.506,18
2	ALTO GARDA BRESCIANO	317.636,54	254.109,23
3	VALLE SABBIA	433.307,75	346.646,20
4	VALLE TROMPIA	437.164,03	349.731,22
5	VALLE CAMONICA	745.340,99	596.272,79
6	SEBINO BRESCIANO	246.457,20	197.165,76
7	LAGHI BERGAMASCHI	630.705,58	504.564,46
8	VALLE SERIANA	734.024,72	587.219,77
9	VALLE DI SCALVE	301.256,49	241.005,20
10	VALLE BREMBANA	505.758,83	404.607,07
11	VALLE IMAGNA	210.022,61	168.018,09
12	LARIO ORIENTALE - VALLE SAN MARTINO	414.100,17	331.280,13
13	VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA	355.534,06	284.427,24
14	TRIANGOLO LARIANO	350.580,94	280.464,75
15	LARIO INTELVESE	245.717,17	196.573,74
16	VALLI DEL LARIO E CERESIO	527.656,50	422.125,20
17	ALTA VALTELLINA	556.777,23	445.421,78
18	VALTELLINA DI TIRANO	362.876,49	290.301,20
19	VALTELLINA DI SONDRIO	519.638,97	415.711,17
20	VALTELLINA DI MORBEGNO	395.762,74	316.610,20
21	VALCHIAVENNA	424.061,39	339.249,12
22	PIAMBELLO	383.845,97	307.076,77
23	VALLI DEL VERBANO	479.890,92	383.912,74
	TOTALE	10.000.000,00	8.000.000,00

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 13 dicembre 2016

D.g.r. 5 dicembre 2016 - n. X/5940

Programma Operativo Regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2016

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 2 dello «Statuto d'Autonomia della Lombardia», approvato con l.r. statutaria 30 agosto 2008, n.1;

Viste le seguenti leggi regionali:

- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia» che all'art. 4, comma 12, prevede il sostegno e la valorizzazione dell'assistenza a domicilio in tutti i settori di intervento sociale e sanitario, come metodologia e come intervento specifico alternativo all'istituzionalizzazione;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia: Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario», e successive modificazioni con l.r. n. 2/2012, in particolare:
 - l'art. 2, comma 1, lettere g) e h) che valorizza e sostiene il ruolo della famiglia anche per la cura della persona e promuove interventi volti a favorire la permanenza di persone fragili nel proprio contesto abituale di vita;
 - l'art. 10, comma 1, che individua nei titoli sociali e socio-sanitari gli strumenti volti a sostenere la permanenza a domicilio delle persone fragili e a riconoscere l'impegno diretto delle reti familiari nell'assistenza continuativa;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- l.r. 25 maggio 2015, n. 15 «Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari»;
- la l.r. 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33»;

Richiamati inoltre i seguenti provvedimenti assunti nell'attuale X Legislatura:

- d.c.r. 9 luglio 2013, n. 78 «Programma regionale di sviluppo della X Legislatura» (PRS) che richiama la necessità di una rinnovata attenzione alle modalità di sostegno alla famiglia, al suo ruolo sociale e ai diversi bisogni dei suoi componenti, soprattutto in presenza di particolari situazioni di disabilità che impegnano le famiglie in modo considerevole sia dal punto di vista delle cure sia da quello economico;
- d.g.r. 14 maggio 2013, n. 116 «Determinazioni in ordine all'istituzione del fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: atto d'indirizzo» che prevede di tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, agevolando e sostenendo armoniose relazioni familiari, pur in presenza di problematiche complesse derivanti da fragilità, ed individua, tra i destinatari prioritari degli interventi, persone con gravi e gravissime disabilità e persone anziane fragili e non autosufficienti, in condizione di dipendenza, totale o parziale, dall'accidente per le funzioni vitali e primarie;

Viste inoltre le seguenti delibere della Giunta regionale per le non autosufficienze:

- d.g.r. 27 settembre 2013, n. 740 «Approvazione del programma operativo in materia di gravi e gravissime disabilità di cui al fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2013»;
- d.g.r. 14 novembre 2014, n. 2655 «Programma operativo regionale in materia di gravissime disabilità in condizione di dipendenza vitale, di cui al Fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2014. Prime determinazioni»;
- d.g.r. 12 dicembre 2014, n. 2883 «Programma operativo regionale in materia di gravi disabilità e non autosufficienza di cui al Fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2014. Ulteriori determinazioni»;
- d.g.r. 30 ottobre 2015, n. 4249 «Programma Operativo regionale a favore di persone in dipendenza vitale e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2015»;

Dato atto che la succitata d.g.r. n. 116/2013 è volta ad orientare le politiche verso interventi che sappiano rispondere al recente trend evolutivo della domanda con esigenze di maggiore flessibilità e qualità, indirizzata ad una rete di sostegno ed aiuto alle persone fragili e alle loro famiglie, con l'obiettivo di favorire la loro permanenza al domicilio e valorizzare il ruolo che già la famiglia svolge nella cura e nell'accudimento dei propri familiari;

Visti:

- l'art. 1 della legge n. 296/2006, e in particolare il comma 1264 che istituisce un fondo determinato «Fondo per le non autosufficienze» e il comma 1265 che dispone che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzo del fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- il decreto interministeriale relativo al riparto delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze (FNA) anno 2016 registrato dalla Corte dei Conti il 3 novembre 2016, con il quale le complessive risorse, pari ad euro 390 milioni, sono state attribuite alle Regioni, di cui alla Lombardia la quota di euro 60.879.000,00 per le finalità di cui all'art. 2, del medesimo decreto, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali, per la realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi sociosanitari in favore di persone non autosufficienti, individuando le aree prioritarie di intervento;

Preso atto che il citato decreto interministeriale stabilisce all'art. 3 quanto segue:

- comma 2: è definita la condizione di disabilità gravissima, che ai fini del decreto stesso sono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla l. n. 18/1980 o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del d.p.c.m. n. 157/29013, per le quali sia inoltre verificata almeno una delle condizioni indicate alle lettere da a) ad i), specificando gli specifici profili, le scale di valutazione da utilizzare ed i punteggi da assumere per valutare la condizione di disabilità gravissima
- comma 4, è sancito che:
 - la definizione di disabilità gravissima di cui al comma 2 è adottata in via sperimentale;
 - le Regioni si impegnano entro il termine del 2017 a includere queste tipologie di persone, se già non incluse con precedente atto di programmazione per FNA 2015;
 - la definizione di disabilità gravissima è sottoposta a valutazione a seguito della rilevazione delle persone in tale condizione che, ai sensi del comma 5, le Regioni dovranno trasmettere entro il primo trimestre 2017. Ciò ai fini della definizione di livelli essenziali di prestazioni per questa tipologia di persone, da garantire su tutto il territorio nazionale nei limiti delle risorse del FNA a tal fine rese disponibili;

Considerato che il citato decreto all'art. 5 stabilisce che le Regioni adottino un piano per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 2 e che il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali procederà all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione, una volta valutata la coerenza del predetto piano con le finalità di cui all'art. 2;

Preso atto dell'approvazione da parte del Ministero competente, in data 23 novembre 2016, del Piano attuativo Regione Lombardia - Fondo per le Non Autosufficienze anno 2016, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale, dando atto che la definizione di gravissima disabilità, adottata nel citato decreto interministeriale, amplia significativamente la platea dei potenziali beneficiari delle misure loro riservate:

- è stato definito di attribuire euro 36.527.400,00, pari al 60% delle complessive risorse FNA 2016, per interventi a favore delle persone in condizione di disabilità gravissima;
- sono stati individuati gli interventi da realizzare nelle aree prioritarie indicate al comma 1 dell'art. 2 del citato Decreto interministeriale;

Valutato che la definizione di disabilità gravissima, stabilita all'art. 3, comma 2 del decreto interministeriale, contempla, in discontinuità con quanto stabilito con i precedenti decreti FNA 2013, 2014 e 2015, una molteplicità di condizioni che comporte-

ranno l'ampliamento della platea dei beneficiari in misura tale che le risorse assegnate dallo Stato potrebbero non essere congrue per erogare il titolo sociale;

Considerato opportuno dare continuità agli interventi della Misura B1 così come definiti nei precedenti programmi operativi regionali e garantire priorità alle persone che al 31 ottobre 2016 sono già beneficiari della misura stessa;

Ritenuto pertanto di approvare il Piano attuativo di Regione Lombardia – Fondo per le Non Autosufficienze anno 2016, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che verrà realizzato secondo le modalità declinate nel Programma operativo regionale FNA 2016 relativo alle Misure a favore di persone con disabilità gravissima (Misura B1) e di persone con disabilità grave o comunque in condizione di non autosufficienza (Misura B2), di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, fino all'esaurimento delle risorse complessivamente assegnate a Regione Lombardia;

Valutato di ripartire le risorse disponibili come segue:

- Misura B1 per le persone con disabilità gravissime euro 36.527.400,00:
 - ripartizione delle risorse alle ATS sulla base del numero di persone in carico al 31 ottobre 2016 così come trasmesso dalla tenendo conto di eventuali residui di fondi FA precedenti;
- Misura B2 per le persone con disabilità grave e per anziani non autosufficienti euro 24.351.600,00:
 - ripartizione delle risorse agli Ambiti Territoriali/Comuni sulla base dei seguenti criteri:
 - 60% in relazione alla popolazione, residente nell'ambito, con età pari o superiore a 75 anni;
 - 40% in relazione ai criteri usati per il riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS);

Dato atto che la valutazione delle condizioni di gravissima disabilità, così come definite all'art. 3 comma 2 del citato decreto interministeriale è effettuata secondo le modalità esplicitate nel citato Programma operativo regionale al punto «Valutazione delle persone»;

Considerato che per rispondere alla complessità delle domande di salute nell'area dei bisogni delle non autosufficienze e delle fragilità, è priorità strategica porre attenzione alla globalità dei bisogni della persona, assumere un approccio unitario ai suoi problemi di salute e garantire la necessaria flessibilità delle risposte e di integrazione delle risorse, ancorché derivanti da fonti diverse di finanziamento, in un'ottica di *budget di cura*;

Ritenuto di confermare l'integrazione delle risorse FNA 2016 per la Misura B1 con le risorse già individuate ai sensi della d.g.r. n. 2655/2014, erogate alle Aziende Sanitarie Locali con decreto n. 11955/2014, di provenienza dal Fondo socio sanitario a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili costituito con la citata d.g.r. n. 116/2013, per sostenere le persone con disabilità gravissima, in dipendenza vitale, con i voucher indicati nel citato Allegato B, Misura B1;

Dato atto che la l.r. n. 15/2015, all'art. 11 individua risorse pari ad euro 700.000,00 da utilizzare, tra l'altro, per il sostegno economico delle persone singole e delle famiglie in condizioni di fragilità che si avvalgono di assistenti familiari, in situazione di non autosufficienza (totale o parziale – permanente o temporanea);

Ritenuto atteso l'ammontare contenuto delle risorse di cui alla l.r. 15/15, di procedere ad assegnarle agli Ambiti territoriali/Comuni ad integrazione delle risorse FNA per la Misura B2, ripartendole con gli stessi criteri e destinandole all'erogazione di Buoni sociali per chi ha assunto regolarmente un assistente familiare;

Ritenuto pertanto di erogare le risorse FNA 2016 per la Misura B2 agli Ambiti territoriali, tramite le ATS, secondo le seguenti modalità:

- 80% della quota assegnata, previa verifica dell'effettivo utilizzo del 100% delle risorse di cui alla d.g.r. n. 2883/14 e del 70% di quelle assegnate con la d.g.r. n. 4249/15, a seguito della definizione del Piano operativo di programmazione da parte di ciascun Ambito;
- 20% della quota assegnata a seguito dell'adempimento del debito informativo nei confronti di Regione;

Ritenuto inoltre importante monitorare lo stato di utilizzo, da parte degli Ambiti territoriali delle risorse del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze, secondo le modalità già adottate con Circolare regionale n. 2/2015;

Stabilito che il riparto delle risorse alle ATS e agli Ambiti territoriali è effettuato con successivo provvedimento della Direzione generale reddito di autonomia e inclusione sociale in applicazione dei criteri di cui al presente atto;

Confermato in carico alle ATS il monitoraggio, il controllo e l'obbligo di rendicontazione economica, quali-quantitativa e di appropriatezza secondo successive e dettagliate indicazioni da parte della direzione generale reddito di autonomia e inclusione sociale;

Preso atto che le modalità di utilizzo del Fondo nazionale per le non autosufficienze 2016 sono state oggetto di confronto con ANCI Lombardia e le Organizzazioni Sindacali in data 28 novembre 2016 e con le Associazioni familiari e delle persone con disabilità in data 29 novembre 2016;

Dato atto di rinviare a successivi provvedimenti della direzione generale competente l'attuazione del presente provvedimento;

Dato atto che le risorse relative al FNA 2016 pari a euro 60.879.000,00 trovano copertura sul capitolo 12.02.104.7222 del bilancio regionale per l'esercizio 2016 e le risorse relative al Fondo sociosanitario per la famiglia sono già disponibili nei bilanci delle ATS;

Dato altresì atto che le risorse relative alla l.r. 15/15 pari a euro 700.000,00 trovano copertura al capitolo 12.07.104.8323 del bilancio regionale per l'esercizio 2016;

Richiamate la l.r. 20/08 e le dd.g.r. relative all'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per quanto in premessa esplicitato:

1. di approvare il Piano attuativo Regione Lombardia – Fondo per le Non Autosufficienze anno 2016, riportato in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il Programma operativo regionale FNA 2016 relativo alle Misure a favore di persone con disabilità gravissima, in dipendenza vitale (Misura B1) e di persone con disabilità grave o comunque in condizione di non autosufficienza (Misura B2) di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, che verrà realizzato fino all'esaurimento delle risorse complessivamente assegnate a Regione Lombardia;

3. di ripartire le risorse del FNA 2016 come segue:

- Misura B1 per le persone con disabilità gravissime euro 36.527.400,00:
 - ripartizione delle risorse alle ATS sulla base del numero di persone in carico al 31 ottobre 2016 così come trasmesso dalle tenendo conto di eventuali residui di fondi FNA precedenti;
- Misura B2 per le persone con disabilità grave e per anziani non autosufficienti euro 24.351.600,00:
 - ripartizione delle risorse agli Ambiti Territoriali/Comuni sulla base dei seguenti criteri:
 - 60% in relazione alla popolazione, residente nell'ambito, con età pari o superiore a 75 anni;
 - 40% in relazione ai criteri usati per il riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS);

4. di confermare l'integrazione delle risorse FNA 2016 per la Misura B1 con le risorse già individuate ai sensi della d.g.r. n. 2655/2014, erogate alle Aziende Sanitarie Locali con decreto n. 11955/2014, di provenienza dal Fondo socio sanitario a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili costituito con la citata d.g.r. n. 116/2013, per sostenere le persone con disabilità gravissima, in dipendenza vitale, con i voucher indicati nel citato Allegato B, Misura B1;

5. di assegnare agli Ambiti territoriali/Comuni ad integrazione delle risorse FNA per la Misura B2, le risorse pari ad € 700.000,00 individuate dalla l.r. n. 15/2015, ripartendole con gli stessi criteri e destinandole all'erogazione di Buoni sociali per chi ha assunto regolarmente un assistente familiare;

6. di prevedere l'erogazione delle risorse FNA 2016 per la Misura B2, integrate con le risorse della l.r. 15/15, agli Ambiti territoriali/Comuni tramite le ATS, secondo le seguenti modalità:

- a) 80% della quota assegnata, previa verifica dell'effettivo utilizzo del 100% delle risorse di cui alla DGR n. 2883/14 e del 70% di quelle assegnate con la DGR n. 4249/15, a seguito della definizione del Piano operativo di programmazione da parte di ciascun Ambito;

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 13 dicembre 2016

b) 20% della quota assegnata a seguito dell'adempimento del debito informativo nei confronti di Regione;

7. di monitorare l'utilizzo, da parte degli Ambiti territoriali, delle risorse del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze secondo le modalità già adottate con Circolare regionale n. 2/2015;

8. di confermare in capo alle ATS il monitoraggio, il controllo e l'obbligo di rendicontazione economica, quali-quantitativa e di appropriatezza secondo successive e dettagliate indicazioni da parte della direzione generale reddito di autonomia e inclusione sociale;

9. di dare atto che le risorse relative al FNA 2016 pari a euro 60.879.000,00 trovano copertura sul capitolo 12.02.104.7222 del bilancio regionale per l'esercizio 2016 e le risorse relative al Fondo sociosanitario per la famiglia sono già disponibili nei bilanci delle ATS;

10. di dare atto che le risorse relative alla Lr. 15/15 pari a euro 700.000,00 trovano copertura al capitolo 12.07.104.8323 del bilancio regionale per l'esercizio 2016;

11. Di rinviare a successivi provvedimenti della direzione generale reddito di autonomia e inclusione sociale l'attuazione di tutto quanto previsto dal presente provvedimento;

12. di demandare alla direzione generale competente la cura dei successivi atti in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento su Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

**PIANO ATTUATIVO REGIONE LOMBARDIA
FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2016**

Premessa

In Lombardia, la popolazione attualmente si caratterizza per l'aumento dell'aspettativa di vita, il crescente invecchiamento, l'incremento dell'incidenza delle malattie croniche e degenerative, la presenza di diverse comorbidità che interagiscono dinamicamente nel processo disabilitante della persona e diventano particolarmente rilevanti in età anziana, determinando un aumento di persone in condizione di cronicità, con problemi di dipendenza parziale o totale. Tutto ciò produce un quadro differenziato di bisogni, in alcune situazioni di particolare complessità, che sollecita il sistema complessivo dei servizi lombardi, nella sua triplice articolazione sanitaria, socio sanitaria e sociale, a compiere uno sforzo rilevante in termini di risorse umane ed economiche. Ciononostante, le famiglie si ritrovano in prima persona a dover sostenere impegni assistenziali, psicologici e finanziari molto gravosi, che possono disarticolare l'organizzazione della quotidianità familiare.

In talune situazioni, ma soprattutto in quelle di persone di età avanzata, lo stato di cronicità si accompagna alla condizione di fragilità che intreccia sia gli aspetti clinici legati alla patologia, sia le risorse fisiche (aspetti funzionali delle attività corporee e della vita quotidiana), psicologiche (risorse cognitive, emotive e comportamentali) e sociali (relazioni con gli altri, apertura all'esterno, interazione con l'ambiente, adattabilità e socialità). La fragilità dunque è una condizione particolarmente frequente con la quale interagiscono altre variabili di natura sociale (es. consistenza rete familiare e parentale più estesa, presenza di altre reti informali di vicinato e/o amicale, sostegno da parte di associazioni di volontariato, ecc) che possono generare una situazione a rischio di vulnerabilità sociale.

In Lombardia ci sono oltre 2 milioni di anziani con più di 65 anni, pari al 22% dell'intera popolazione che conta poco più di 10 milioni di abitanti, con la seguente composizione per età:

- le persone con più di 75 anni sono il 10% della popolazione lombarda e costituiscono il 45% di tutti gli over 65 anni
- le persone con più di 80 anni sono il 9% di tutta la popolazione e rappresentano il 43% di tutti gli anziani con più di 65 anni
- le persone con più di 85 anni costituiscono il 3% di tutta la popolazione e pesano per il 14% su tutti gli anziani.

Le previsioni demografiche consentono di apprezzare come si modificherà la struttura della popolazione lombarda nei prossimi 30 anni, che anche per gli effetti di ulteriori dinamiche che alimentano e depauperano la popolazione (ad es. la denatalità -prodotta dal progressivo decremento del tasso di natalità- che erode la consistenza quantitativa delle nuove generazioni), appare destinata inesorabilmente ad un progressivo "invecchiamento" così come le stime (*Fonte ISTAT - stime su dati censimento 2011*) ci evidenziano rispetto ai seguenti indicatori demografici:

- *l'indice di vecchiaia (rapporto percentuale tra la popolazione in età da 65 anni in poi e quella della classe 0/14 anni):* la proporzione di ultrasessantacinquenni per 100 giovani con meno di 15 anni al 2016 è pari al 149,1 %. L'accelerazione del processo di invecchiamento proseguirà sino a raggiungere nel 2020 il 155,6%, nel 2030 il 189,5% e nel 2050 il 228,9%;
- *le persone con 85 anni e più al 2016 sono il 3,1%, nel 2020 saranno il 3,5% ed aumenteranno nel corso degli anni per raggiungere il 5,2% nel 2030;*
- *l'indice di dipendenza (numero di individui non autonomi per ragioni demografiche -età>=65- ogni 100 individui potenzialmente indipendenti in età 15-64 anni) stimato al 2016 pari al 33,4%, nel 2020 aumenta di 2 punti percentuali e nel 2050 si attesterà al 40,9%.*

In questo contesto, le famiglie lombarde sono chiamate a rispondere alla sfida dell'invecchiamento demografico e quindi della non autosufficienza, adattandosi al cambiamento strutturale e ricercando nuovi equilibri al loro interno anche al fine di sviluppare reti e iniziative volte a potenziare la capacità d'azione ed interazione per il benessere dei membri più fragili, anche con il ricorso all'assistenza informale per soddisfare le necessità di assistenza della persona non autosufficiente, conciliando con fatica i tempi di lavoro con quelli di gestione dei compiti familiari complessivi, compresi quelli di protezione e cura.

Regione Lombardia ha promosso in questi anni, soprattutto a partire dal 2013, rinnovate politiche di Welfare che hanno dato vita ad azioni di flessibilizzazione della rete dei servizi e degli interventi territoriali, proponendo modelli progettuali innovativi per mantenere nel proprio contesto abituale di vita la persona fragile, anche laddove la condizione di salute si configuri in termini di dipendenza vitale, ed offrire un concreto supporto alla famiglia nello svolgimento della sua funzione di assistenza.

I Programmi operativi regionali di utilizzo delle risorse del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze (FNA) si inseriscono in armonia all'interno delle politiche regionali e costituiscono un intervento decisamente significativo sia a favore delle persone anziane non autosufficienti e disabili gravi, ma soprattutto per quelle con disabilità gravissima, in dipendenza vitale. In particolare per queste ultime, Regione Lombardia ha implementato le risorse statali con proprie risorse sanitarie regionali in ottica di *budget di cura*, consolidando negli ultimi tre anni una presa in carico di queste persone che garantisca non solo attività di monitoraggio dello stato di salute, ma anche progetti di intervento, per i minori in dipendenza vitale, di inserimento/inclusione sociale, di sostegno alla famiglia attraverso interventi di sollievo e di supporto alle relazioni familiari il tutto in ottica di miglioramento della qualità di vita di queste persone e delle loro famiglie.

La Misura regionale dedicata alle persone con disabilità gravissima, in dipendenza vitale, resa operativa dal 2013, per la quale è stata destinata una quota sempre superiore a quella indicata dal Decreto interministeriale (per attuazione FNA 2013 essa è stata pari al 45% ed è aumentata al 50% per attuazione FNA 2014 e 2015), prevede l'erogazione di un buono mensile di € 1.000 senza valutazione ISEE. Le persone in Stato vegetativo e quelle affette da malattie del motoneurone, ivi compresa la Sclerosi laterale amiotrofica (rispettivamente l'8,5% ed il 31,4% del totale di questo specifico target) accedono senza alcun limite di età, mentre il limite d'età fino ai 65 anni (FNA 2013) e fino ai 69 anni (FNA 2014 e 2015) è stato posto per tutte le altre persone affette da altre diverse patologie, in condizione di dipendenza vitale, che costituiscono il restante 60,2% di questo target, per le quali sono state rilevate le seguenti patologie: ad es. sclerosi multipla, distrofia, malattia di Huntington, Locked in, miopatia, tetraplegia, tetraparesi, paraplegia, ritardi mentali e psicomotori, Alzheimer, Parkinson, ecc

La valutazione delle persone con disabilità gravissima, in dipendenza vitale, è stata realizzata in questi anni dalle équipe pluriprofessionali delle ASL, integrate con le assistenti sociali degli Ambiti territoriali/Comuni, con criteri legati alla valutazione della funzionalità della persona in alcuni domini vitali per definizione: motricità, stato cognitivo, respirazione, alimentazione. A seguito della valutazione, viene predisposto il Piano individuale di assistenza per ogni persona, condiviso e sottoscritto dalla stessa e/o con la sua famiglia, oltre che da un rappresentante dell'ASL, da un rappresentante del Comune e dal Responsabile del caso (*case manager*). Anche per quanto

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 13 dicembre 2016

riguarda la valutazione delle persone disabili gravi e anziane non autosufficiente, per le quali la Misura è realizzata attraverso gli Ambiti territoriali/Comuni, la valutazione è realizzata in forma integrata, con rilevazione del grado di dipendenza nelle attività della vita quotidiana (ADL) e in quelle strumentali della vita quotidiana (IADL), oltre che dell’analisi e valutazione del contesto di vita della persona, cui segue la predisposizione del Progetto individuale di assistenza, condiviso e sottoscritto con le medesime modalità sopra descritte.

Piano attuativo regionale FNA 2016

Con riferimento ai criteri per la valutazione, definiti dal Decreto Interministeriale FNA 2016 all’art 3 per le persone con disabilità gravissima, si rileva che essi centrano il focus della valutazione su un elenco di patologie o condizioni funzionali limitate e rigidamente definite, con l’indicazione di diverse scale specifiche da utilizzare per valutare le condizioni elencate alle lettere da a) ad h), indicando alla lettera i) una valutazione funzionale di domini vitali da effettuare residualmente su ogni “ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessita di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche”.

La nuova definizione di disabilità gravissima stabilita all’art. 3 del Decreto sopra citato, comporterà, in sede di attuazione regionale, un ampliamento considerevole delle persone valutate ammissibili a beneficiare della misura regionale predisposta e per le quali si potrebbe non disporre di congrue risorse per erogare il titolo sociale definito.

Tali nuovi criteri, inoltre, implicano obbligatoriamente la necessità di reimpostare il modello valutativo, consolidato in questi anni in Lombardia, fondato sulle équipe pluriprofessionali delle ASL (ora Aziende Socio Sanitarie Territoriali -ASST- costituite in attuazione della l.r. n. 23/2015), con le evidenti ripercussioni a livello sia organizzativo, sia formativo, con l’attenzione a salvaguardare, per quanto possibile, le buone prassi di questi anni che hanno rinsaldato le attività di valutazione multidimensionale integrata e l’utilizzo della scala regionale InterRAI Home Care, che consente di avere una buona fotografia delle condizioni di salute della persona fragile e delle risorse di contesto socio-familiare, oltre che la produzione del Resource Utilization Group (RUG).

Con riferimento al tema dell’integrazione sociosanitaria, con la l.r. n. 23/2015 di evoluzione del sistema sociosanitario lombardo, il cui processo di attuazione sperimentale è iniziato negli ultimi mesi del 2015, è stato individuato il nuovo assetto istituzionale organizzativo con l’istituzione delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e con le Aziende Socio Sanitarie Territoriali, queste ultime articolate nei due settori aziendali della rete territoriale e del polo ospedaliero, che ha sostituito il vecchio assetto fondato sulle Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere. Il raccordo con i Comuni per l’integrazione sociosanitaria è a livello di ATS con la Cabina di regia, già costituita nel 2013 per promuovere l’integrazione istituzionale tra Aziende Sanitarie e Comuni.

Questo nuovo assetto andrà a rafforzare lo stretto raccordo tra ospedale e territorio, nonché l’integrazione tra prestazioni sanitarie e sociosanitarie, e di queste ultime con quelle sociali di competenza dei Comuni: tutto ciò a meglio garantire la necessaria presa in carico assistenziale globale della persona, senza soluzione di continuità, ed un uso razionale e coordinato delle risorse.

Il programma operativo, che sarà predisposto da Regione Lombardia per la concretizzazione del Piano attuativo regionale FNA 2016, sarà formalizzato dopo un’assidua fase di concertazione con le Autonomie Locali, le rappresentanze sindacali e le Associazioni più rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie, così come già avvenuto per i programmi operativi delle pregresse annualità.

Regione manterrà la *governance* delle politiche nell’area della non autosufficienza, effettuando un attento monitoraggio delle persone prese in carico e dell’utilizzo delle risorse dedicate, riservandosi di comunicare al Ministero, in sede di rendicontazione, le persone in situazioni non definite all’art 3 Decreto, che comunque configurano una condizione di dipendenza vitale e che pertanto rientreranno nel numero di persone con disabilità gravissima assistite in Lombardia.

Tab.1 – Allocazione risorse assegnate

Finalità (Art. 2, co.1, decreto FNA 2016)	Somme allocate (€)
a) l’attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l’incremento dell’assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza tutelare e personale, al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari	€ 6.520.000
Descrizione intervento: Potenziamento degli interventi tutelari domiciliari alle persone già in carico al servizio di assistenza domiciliare. Nel caso di persone in condizione di dipendenza vitale si rafforzano gli interventi di assistenza domiciliare integrata per il monitoraggio dello stato di salute, in ottica di budget di cura.	

b) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari nelle forme individuate dalle Regioni o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e in tal senso monitorati	€ 47.839.500
Descrizione intervento: Gli interventi per le persone con disabilità gravissima in dipendenza vitale sono garantiti attraverso le ATS/ ASST (ex ASL), (v. Tabella 2) e, attraverso i Comuni, quelli per sostenere le famiglie con soggetti in condizione di grave disabilità o comunque di non autosufficienza, sulla base del piano di assistenza individuale, previa valutazione multidimensionale. In particolare si prevede l'erogazione di buoni sociali quale riconoscimento del lavoro di assistenza dei familiari o per acquistare le prestazioni di assistenza fornite da assistenti familiari regolarmente assunti.	
c) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi complementari all'assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l'onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel progetto personalizzato, di cui alla lettera b), e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea	€ 6.519.500
Descrizione intervento: Gli interventi complementari all'assistenza domiciliare saranno garantiti per sostenere le famiglie con soggetti fragili in condizione di non autosufficienza, ivi comprese le persone in dipendenza vitale, sulla base del piano di assistenza individuale. I titoli erogati dai Comuni, con le risorse del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze, possono essere finalizzati, in un'ottica di flessibilità del sistema dei servizi, anche all'acquisto di pacchetti di prestazioni di diversa natura presso Unità d'offerta residenziali o diurne socio sanitarie o sociali (es. periodi di sollievo, partecipazione ad attività diurne proposte da Strutture residenziali/diurne, attività motoria ed in particolare Attività Fisica Adattata - AFA-, pet therapy, ecc.).	
TOTALE	€ 60.879.000

N.B. Nella tabella sono state allocate le risorse complessive pari ad **€ 60.879.000**.
Le risorse indicate alla lettera b) ricomprendono anche la quota di **€ 36.527.400**, pari al **60%** del totale risorse attribuite, destinata a persone con disabilità gravissima in dipendenza vitale.

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 13 dicembre 2016

Tab. 2 – Disabilità gravissime (pari ad almeno il 40% della quota erogata)

Interventi a favore di persone con disabilità gravissime (art. 3 decreto FNA 2016)	Somme allocate (€)
a) l'attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l'incremento dell'assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza tutelare e personale, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari	
Descrizione intervento: L'azione si realizzerà con l'attivazione del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) alla persona che per la prima volta chiede l'accesso a questa Misura e non risulta essere già in carico a questo servizio. Per tutte le persone, il monitoraggio dello stato di salute realizzato dalle Aziende Sanitarie rileverà le eventuali necessità cui corrispondere incrementi dell'assistenza domiciliare. All'ADI si aggiungono le prestazioni di assistenza domiciliare fornite dai Comuni (SAD).	
b) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari nelle forme individuate dalle Regioni o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e in tal senso monitorati	€ 36.527.400
Descrizione intervento: Gli interventi si concretizzeranno nell'erogazione, attraverso le Agenzie di Tutela della Salute/Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ex ASL), alla famiglia o alla persona di Buono sociale, quale riconoscimento del lavoro di assistenza dei famigliari o per acquistare le prestazioni di assistenza tutelare fornite da assistenti familiari. <i>La presa in carico della persona e le prestazioni da erogare saranno definite dal Piano di assistenza individuale (PAI), a seguito di valutazione multidimensionale integrata ASST/Comune utilizzando gli strumenti attualmente in uso.</i>	
c) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi complementari all'assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l'onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel progetto personalizzato, di cui alla lettera b), e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea	
Descrizione intervento: In Lombardia i ricoveri di sollievo sono a totale carico del Fondo Sanitario Regionale per le persone in Stato vegetativo e per quelle affette da malattie del motoneurone (ivi compresa la Sclerosi Laterale Amiotrofica): in questi casi l'erogazione del Buono viene sospesa. Per le persone in dipendenza vitale affette da altre differenti patologie, in caso di ricovero di sollievo, si mantiene l'erogazione del Buono che può essere utilizzato per il pagamento della retta assistenziale.	
TOTALE	€ 36.527.400

Tab.3 – Integrazione socio sanitaria

(Art. 4 FNA 2016)
a) prevedere o rafforzare, ai fini della massima semplificazione degli aspetti procedurali, punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi localizzati negli ambiti territoriali di cui alla lettera d), da parte di Aziende Sanitarie e Comuni, così da agevolare e semplificare l’informazione e l’accesso ai servizi socio-sanitari
Descrizione dell’impegno della Regione: La legge regionale n. 3/2008, all’art. 18, commi 1, 2 e 6, stabilisce che il piano di zona, che è lo strumento di programmazione in ambito locale della rete d’offerta sociale, definisce le modalità di accesso alla rete, indica gli obiettivi e le priorità di intervento, individua gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione. Il piano di zona, inoltre, attua l’integrazione tra la programmazione della rete locale di offerta sociale e la rete d’offerta sociosanitaria in ambito distrettuale, anche in rapporto al sistema della sanità, dell’istruzione e della formazione e alle politiche del lavoro e della casa. L’ambito territoriale di riferimento per il piano di zona è costituito, di norma, dal distretto sociosanitario delle ASL. In Lombardia diversi sono i punti informativi e di accesso per i cittadini, afferenti alle competenze di Comuni/Ambiti territoriali oppure delle ASL/Distretti. Negli anni sono stati implementati in ambito sociale, con le risorse del Fondo per la Non Autosufficienza, i Punti Unici di Accesso (PUA) attivati dalle ASL in accordo con i Comuni/Ambiti territoriali, per semplificare l’informazione e l’accesso ai servizi socio sanitari e sociali, migliorando il percorso di ascolto e di accoglienza, per attivare la presa in carico della persona con la definizione del Piano di Assistenza Individuale. Con la DGR n. 10759/2009 è stato definito il Centro per l’Assistenza Domiciliare (CeAD), quale modalità organizzativa a livello distrettuale per integrare le risorse –professionali ed economiche- dei Comuni e delle ASL, per coordinare l’impiego di tutte le risorse e di tutti gli interventi socio-sanitari e sociali in ambito domiciliare. Il suo compito è quello di orientare le persone anziane con problemi di autosufficienza, i disabili e le loro famiglie nella rete dei servizi, fornendo loro le informazioni su come accedervi e sui relativi costi. La sua funzione è orientata a migliorare le modalità di presa in carico unitaria della persona e ad eliminare o semplificare i diversi passaggi, disponendo e coordinando gli interventi sociali e sociosanitari a sostegno della domiciliarità sulla base della progettazione individuale
b) attivare o rafforzare modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza, che integri le diverse componenti sanitaria, sociosanitaria e sociale in modo da assicurare la continuità assistenziale, superando la frammentazione tra le prestazioni erogate dai servizi sociali e quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno e favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l’uso di nuove tecnologie
Descrizione dell’impegno della Regione: La modalità di presa in carico globale della persona non autosufficiente è già pratica consolidata in Lombardia. Tale modalità si concretizza con la valutazione multidimensionale effettuata da équipe pluriprofessionale integrata ASL/Comuni e con la predisposizione del Piano di assistenza individuale in cui sono definiti tutti gli interventi –sanitari, socio sanitari e sociali- necessari per rispondere ai bisogni della persona.
c) Implementare modalità di valutazione della non autosufficienza attraverso unità multiprofessionali UVM, in cui siano presenti le componenti clinica e sociale, utilizzando le scale già in essere presso le Regioni, tenendo anche conto, ai fini della valutazione bio-psico-sociale, nella prospettiva della classificazione ICF, delle condizioni di bisogno, della situazione economica e dei supporti fornibili dalla famiglia o da chi ne fa le veci
Descrizione dell’impegno della Regione: Si riconferma quanto descritto per il punto b) specificando che sono stati adottati strumenti di valutazione multidimensionale, in linea con l’ICF, omogenei su tutto il territorio regionale.
d) adottare ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sanitario e sociale, prevedendo che gli ambiti sociali intercomunali di cui all’articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n.328, trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 13 dicembre 2016

Descrizione dell'impegno della Regione:

Come già esplicitato al punto a), la legge regionale n. 3/2008, all'art. 18, commi 1, 2 e 6 stabilisce che il piano di zona, strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale, abbia come ambito di riferimento, di norma, il distretto sociosanitario delle ASL.

In Regione Lombardia gli Ambiti territoriali costituiti per la realizzazione della programmazione sociale a livello locale, sono complessivamente 98, che garantiscono il raccordo con gli attuali distretti previsti dalla l.r. n. 23/2015.

- e) formulare indirizzi, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, ferme restando le disponibilità specifiche dei finanziamenti sanitario, sociosanitario e sociale, per la ricomposizione delle prestazioni e delle erogazioni, in contesto di massima flessibilità delle risposte, adattata anche alle esigenze del nucleo familiare della persona non autosufficiente (es.: *budget di cura*)

Descrizione dell'impegno della Regione:

Nell'area degli interventi a favore delle persone in dipendenza vitale, con necessità di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore si riconferma la logica del *budget di cura* adottata negli anni precedenti in quest'area. Pertanto, in ottica di favorire la ricomposizione delle prestazioni e delle erogazioni, in contesto di massima flessibilità delle risposte, viene riconfermata la disponibilità di quota parte di risorse proprie regionali derivanti dal Fondo regionale socio sanitario a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili istituito con DGR n. 116/2013.

IL SISTEMA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ -GRAVE O GRAVISSIMA- E NON AUTOSUFFICIENTI

A. PREMESSA

Le politiche regionali relative all'area della disabilità e della non autosufficienza si sono, in questa X Legislatura, orientate principalmente verso tre direttrici di ordine strategico per promuovere il generale processo di evoluzione del sistema di Welfare lombardo:

- *garantire* una visione di insieme del bisogno della persona e della sua famiglia,
- *mantenere* la persona nel proprio contesto di vita e relazionale, sostenendola in ogni fase del ciclo di vita e in ogni sua fragilità,
- *costruire* modelli di intervento integrato, prioritariamente negli ambiti sociale, socio-sanitario e sanitario, che costituiscono settori di particolare strategicità nell'impostazione delle politiche e nella realizzazione degli interventi.

Senza qui voler entrare nei dettagli, pare opportuno rilevare come tali principi abbiano trovato compiuta declinazione nella Legge Regionale n. 23/2015, che promuove e sostiene una cultura della presa in carico che necessariamente deve declinarsi nell'approccio alla persona disabile e alla sua famiglia nei principi caratterizzanti l'assistenza territoriale:

- *Prossimità*: un modello vicino alle persone ed alle famiglie, che orienti e faciliti l'accesso ai servizi territoriali sanitari e socio sanitari,
- *Presa in carico*: la valutazione multidimensionale del bisogno è lo strumento che garantisce appropriatezza nell'accesso ai servizi territoriali,
- *Continuità assistenziale*: capacità di seguire le persone nel loro percorso dal territorio all'ospedale ed ancora al territorio.

Tali fondamentali principi, nell'area delle disabilità e delle non autosufficienze, avevano già trovato elementi anticipatori e di riorientamento del sistema nella **DGR n. 116/2013** che, tra l'altro, ha costituito il Fondo regionale a sostegno delle famiglie e dei suoi componenti fragili.

B. LA DGR 116 E I SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI

La **DGR n. 116/2013** costituisce un atto di particolare rilievo, poiché ha introdotto elementi di innovazione nell'area delle politiche ed interventi a favore della disabilità e della non autosufficienza.

Questa delibera, ponendo al centro la persona con disabilità/anziana non autosufficiente, la sua famiglia, il suo contesto relazionale e di vita, ha spostato l'attenzione sulle diverse fasi del "ciclo di vita" e sui bisogni che li caratterizzano.

In questo senso le Unità d'Offerta sembravano inadeguate a rispondere alle complessità di una domanda che, da un lato, si frammenta in quadri clinici e tipologie di bisogni estremamente differenziati e, dall'altro, si scompone in livelli di età e fasi del ciclo di vita che postulano approcci estremamente differenti al tema sia delle relazioni familiari, sia dell'autonomia ed indipendenza, come nel caso delle persone con disabilità.

A titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, si indicano:

- ❖ le famiglie con minori con disabilità grave e gravissima -in dipendenza vitale- che non avevano un'esaustiva presa in carico;
- ❖ l'area dei minori e dei giovani con complesse patologie di natura comportamentale che necessitano di una presa in carico e risposte di nature riabilitativa/abilitativa;
- ❖ persone anziane in condizione di fragilità che, anche in ragione della loro situazione e delle loro abilità funzionali, necessitano di sostegni più che di protezione;
- ❖ familiari che molto spesso desiderano essere gli accudenti primari dei loro congiunti e necessitano di supporti più che di risposte residenziali alternative.

Partendo da tali considerazioni le successive delibere regionali, in attuazione della DGR n. 116/2013, hanno definito Misure innovative per la presa in carico di persone con disabilità e di anziani fragili. Si cita qui la **DGR n. 2942/2015** che ha confermato e migliorato le seguenti Misure erogate dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL), ora Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), previa valutazione della persona e predisposizione del progetto individuale:

- **Misura Residenzialità leggera** per persone con età pari o superiore a 60 anni in condizioni di fragilità/parziale autosufficienza: Voucher giornaliero di 2 profili a seconda dell'intensità del bisogno: € 14, € 24;
- **Misura RSA aperta** per persone con età pari o superiore a 75 anni: Voucher mensile di 3 profili a seconda dell'intensità del bisogno per integrare/sostituire il lavoro del caregiver stabile: € 350, € 500, € 700;
- **Misura residenzialità per minori con gravissime disabilità**: Voucher mensile di 2 profili a seconda dell'intensità del bisogno: € 14, € 200.

Queste Misure si fondano sulla convinzione che le politiche di sostegno alle disabilità e alla non autosufficienza non possono non coniugarsi con reali azioni di sostegno indirizzate ad evitare che l'insorgenza o la presenza di fragilità personali o di vulnerabilità sociali, economiche o relazionali generino esclusione ed emarginazione sociale.

C. IL REDDITO D'AUTONOMIA

Nell'ambito delle azioni a sostegno di particolari situazioni di vulnerabilità economica e sociale e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone con disabilità, degli anziani e delle loro famiglie, si inserisce la **Misura di reddito di autonomia** contraddistinta da:

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 13 dicembre 2016

- *personalizzazione*: con interventi costruiti sulla base di specifici progetti individualizzati che partono dal bisogno della persona e sono volti a raggiungere precisi obiettivi in un tempo stabilito;
- *tempestività delle risposte*: che devono essere garantite nel momento in cui sorge il bisogno;
- *temporaneità delle azioni*: messe in campo solo per il tempo necessario a rispondere agli obiettivi individuati nel progetto personalizzato;
- *corresponsabilità*: la persona/famiglia è coinvolta direttamente ed esprime il proprio impegno per realizzare un concreto percorso di uscita dalla condizione di bisogno verso l'inclusione sociale.

La sperimentazione di questa nuova Misura per le persone anziane e quelle con disabilità si è realizzata nel corso del 2015. In base agli esiti del monitoraggio regionale, con **DGR n. 5672/2016** sono state ridefinite:

- la **Misura Reddito di autonomia per anziani** con età pari o superiore ai 65 anni, che vivono al proprio domicilio, ISEE inferiore o uguale a 20.000 Euro annui: Voucher massimo di € 4.800 per 12 mesi, per consolidare la scelta di vita presso il domicilio, sviluppando i livelli di relazioni sociali e di capacità di cura di sé e dell'ambiente domestico;
- la **Misura Reddito di autonomia per persone con disabilità** con età pari o superiore ai 16 anni, ISEE (ordinario o ristretto) pari o inferiore a 20.000 Euro annui: Voucher massimo di € 4.800 per 12 mesi, per implementare le competenze e le abilità finalizzate all'inclusione sociale e allo sviluppo dell'autonomia personale.

Le due Misure sono erogate dagli Ambiti territoriali/Comuni previa valutazione della persona e predisposizione del Progetto individuale.

D. IL SISTEMA DELLE UNITÀ D'OFFERTA

A quanto sopra, resta da rilevare il complesso panorama dell'ordinario sistema delle Unità d'Offerta articolato nella rete sociale e nella rete sociosanitaria.

Le Unità d'Offerta dedicate alle persone con disabilità offrono specifici servizi di natura diurna e/o residenziale, così distinti:

- ❖ Unità d'Offerta Sociale:
 - Centri Socio Educativi (CSE): n. 195 per un totale di 4.139 posti
 - Servizio Formazione all'Autonomia (SFA): n. 104 per un totale di 2.274 posti
 - Comunità Alloggio (CA), gran parte delle quali accreditate anche come Comunità Socio Sanitarie (CSS): n. 203 per un totale di 1.829 posti letto
 - Servizio di Assistenza Domiciliare dedicato alle persone con disabilità
- ❖ Unità d'Offerta Sociosanitaria:
 - Centri Diurni Disabili (CDD): n. 265 per un totale di 6.559 posti a contratto;
 - Residenze Sanitario Assistenziali per Disabili (RSD): n. 94 per un totale di 4.016 posti letto a contratto;
 - Comunità Socio Sanitarie (CSS), che rappresentano una parte delle n. 203 Comunità alloggio sociali: n. 170 per un totale di 1.492 posti letto a contratto;

Tali reti trovano specifiche modalità di finanziamento:

- ❖ la rete delle Unità d'Offerta sociali è sostenuta con contributi a carico del Fondo Sociale Regionale e del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali;
- ❖ la rete delle Unità d'Offerta sociosanitarie, a seguito di accreditamento e contrattualizzazione, riceve remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, in base al sistema tariffario definito, a riconoscimento della quota di rilievo sanitario.

Al complesso delle attività sin qui descritte, si aggiungono quelle relative ai Programmi operativi regionali di attuazione delle indirizzi statali in tema di Fondo per le Non Autosufficienze, che si sono susseguiti dal 2013 ad oggi in assoluta sintonia con quanto sin qui descritto, cercando di trovare soluzioni innovative capaci di coniugare le specifiche indicazioni statali con i bisogni delle persone lombarde e di armonizzarle con l'insieme degli interventi realizzati in questa X Legislatura da Regione Lombardia.

E. LE RISORSE STATALI ED I RELATIVI INTERVENTI

Nell'area della disabilità e della non autosufficienza, e comunque di chi vive una condizione di vulnerabilità sociale, i principali fondi statali (normati con leggi ad hoc o nell'ambito della legge annuale di stabilità) cui corrisponde l'erogazione di risorse per la realizzazione di interventi di natura sociale, sono principalmente i seguenti:

- ❖ **Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS)**: le risorse sono erogate dallo Stato alle Regioni. Regione Lombardia attribuisce le risorse assegnate agli Ambiti territoriali per la programmazione delle attività, e dell'utilizzo delle risorse, fatta in modo integrato/condiviso con i Comuni dell'Ambito;
- ❖ **Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA)**: le risorse per l'attivazione di questa misura di contrasto alla povertà (prevede l'erogazione di un beneficio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate -ISEE ≤ € 3.000- nelle quali almeno un componente sia minorenne oppure sia presente un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza accertata) sono erogate dallo Stato direttamente ai Comuni, con ruolo di supporto da parte di Regione Lombardia nell'individuazione delle priorità.

In particolare, nell'area della disabilità grave/gravissima e della non autosufficienza, si distinguono i seguenti Fondi:

- ❖ **Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze (FNA)**: per interventi a sostegno del mantenimento a domicilio di persone con disabilità gravissima, grave e anziani non autosufficienti: rifinanziato a partire dal 2013. L'annualità 2016 ha attribuito a Regione Lombardia € 60.879.000,00;
- ❖ **Sperimentazione Progetti di vita indipendente (ProVI)**: finanziati dal 2013 con quota derivante dal FNA. L'annualità 2016

prevede risorse a livello nazionale pari ad € 15 milioni per sostenere gli Ambiti territoriali che aderiscono, con contributo di € 80.000 per ciascun Ambito, il quale cofinanzia con quota pari ad € 20.000;

- ❖ **Legge 22 giugno 2016, n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno Familiare" (Dopo di noi):** con Decreto interministeriale, di prossima formalizzazione, vengono forniti gli indirizzi per la realizzazione di interventi e servizi a favore delle persone disabili gravi prive del sostegno familiare. Sono individuate risorse pari a € 90 milioni per l'anno 2016, a Regione Lombardia è assegnato un totale di € 15.030.000.

F. IL PROGRAMMA OPERATIVO FNA 2016

È assolutamente importante conoscere il quadro generale dell'offerta, affinché ai bisogni delle persone più fragili -persone con disabilità gravissima, grave e persone in condizione di non autosufficienza- si possa rispondere utilizzando in maniera razionale e coerente tutte le risorse disponibili, evitando frammentazioni dispendiose e duplicazioni costose.

A tale generale considerazione si ispira la programmazione regionale in tale area, la quale deve pertanto orientarsi ai seguenti principi che devono essere presi a riferimento anche da chi è deputato alla programmazione territoriale:

- ❖ *unicità* della programmazione degli interventi con la persona e la sua famiglia,
- ❖ *integrazione* delle risorse economiche, intese come "strumento" per realizzare gli interventi a favore della persona e della sua famiglia,
- ❖ *appropriatezza* dei percorsi di presa in carico e nella definizione degli obiettivi percorribili,
- ❖ *interazione* tra le componenti sociali, sanitarie e sociosanitarie per realizzare un modello di presa in carico effettivamente personalizzata, unitaria ed appropriata,
- ❖ *centralità* della valutazione multidimensionale come strumento capace di considerare la persona nella sua "globalità" e di orientare le scelte,
- ❖ *essenzialità* della condivisione nella definizione degli obiettivi con le persone e con le loro famiglie,

La risposta che ne scaturisce ha indubbiamente un valore aggiunto, non solo e non tanto in termini di appropriatezza, ma soprattutto di capacità d'incidere sulla qualità della vita, perché ha avuto come presupposto una visione d'insieme del bisogno della persona e delle sue prospettive/attese, più che del mero bisogno, ed un'azione di coordinamento e raccordo degli interventi a suo favore.

In ragione di quanto sopra espresso, le Misure definite dal Programma operativo regionale FNA 2016 trovano collocazione all'interno del più ampio sistema di servizi ed interventi, pertanto gli operatori delle équipe valutative delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) e degli Ambiti territoriali/Comuni, interagendo ed integrandosi con le proprie competenze, più facilmente potranno considerare in sede di stesura del Progetto individuale, condiviso con la persona e/o con la sua famiglia, tutte le risorse disponibili in ambito sociosanitario e sociale, evitando così duplicazioni superflue e assicurando una presa in carico efficace e rispondente alle necessità di ciascuno.

Per quanto riguarda le **persone con disabilità gravissima**, presso il loro domicilio, si deve tenere conto delle seguenti opportunità offerte, *compatibilmente con la disponibilità delle risorse assegnate*, dall'attuale normativa e dal sistema dei servizi:

- Misura B1 – FNA: erogazione Buono mensile e Voucher mensile
- Assistenza Domiciliare Integrata
- Servizio di Assistenza Domiciliare
- Ricoveri temporanei o di sollievo:
 - in Residenze sanitarie assistenziali per anziani o per disabili (RSA, RSD) che nel caso di persone in stato vegetativo o con malattie del motoneurone, compresa la SLA, sono gratuiti, in quanto il costo è totalmente a carico del Fondo Sanitario Regionale;
 - nel caso di minori, anche attivando la Misura residenzialità per minori con gravissime disabilità (ex DGR n. 2942/2014)
- nelle situazioni di "vita indipendente" può essere erogato in aggiunta il Buono della Misura B2 a sostegno dei costi relativi all'assistente personale regolarmente assunto. In alternativa alla Misura B2, per gli Ambiti aderenti alla sperimentazione ProVI specifici contributi assegnati in coerenza con il relativo progetto.

Risulta evidente che tali "opportunità" possono/debbono essere attivate in ragione del Progetto Individuale e, in ogni caso, sono incompatibili con il ricorso in via definitiva a Unità d'Offerta residenziali sociosanitarie o sociali oppure con la frequenza continuativa di Unità d'Offerta diurna sociosanitarie o sociali, o anche con l'attivazione permanente della Misura per minori con gravissima disabilità ex DGR 2942/2014.

Per le persone con **disabilità grave e anziane non autosufficienti**, presso il loro domicilio, si deve tenere conto delle seguenti opportunità offerte, *compatibilmente con la disponibilità delle risorse assegnate*, dall'attuale normativa e dal sistema dei servizi:

- Misura B2 – FNA per sostenere la domiciliarità sia presso la famiglia d'origine, sia di vita indipendente in forme di housing o di co-housing, con l'erogazione di buoni o voucher relativamente ad attività e/o prestazioni, laddove non già programmate in altre misure quali "ProVI" o "Dopo di noi" o Misura Reddito di autonomia (persone con disabilità)
- Progetti ed interventi sostenuti con le risorse del "Dopo di Noi" volti a migliorare le abilità della persona e a sviluppare autonomie rispetto al contesto familiare, laddove non già programmati nell'ambito del "Reddito di Autonomia" (persone con disabilità)
- Assistenza Domiciliare Integrata (persone con disabilità e anziani)
- Servizio di Assistenza Domiciliare (persone con disabilità e anziani)
- Progetti relativi al "Reddito di Autonomia" come declinati con DGR n. 5672/2016 (persone con disabilità e anziani)
- Interventi destinati a favorire l'assistenza familiare a persone fragili (l.r. n. 15/2015 e progetti di conciliazione famiglia/lavoro).

Risulta evidente che tali "opportunità" possono/debbono essere attivate in ragione del Progetto Individuale e, in ogni caso, sono incompatibili con il ricorso in via definitiva a Unità d'Offerta residenziali sociosanitarie o sociali oppure con la frequenza continuativa di Unità d'Offerta diurna sociosanitarie o sociali.

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FNA 2016
B1) MISURA A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA

Si concretizza in interventi atti a garantire la permanenza a domicilio e nel proprio contesto di vita delle persone con disabilità gravissima, in una delle condizioni elencate nel Decreto interministeriale in tema di Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze (FNA) anno 2016, all'art 2, comma 2, lettere da a) ad i).

La valutazione multidimensionale rileva per le persone con disabilità gravissima la necessità di assistenza continuativa e per quelle in condizione di dipendenza vitale anche la necessità di monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette.

La Misura è attuata attraverso l'erogazione alla persona di interventi per il soddisfacimento delle prestazioni complessive di assistenza. Questa linea d'azione, considerata di natura regionale a forte rilievo sanitario, è realizzata attraverso le Agenzie di Tutela della Salute e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali.

RISORSE DESTINATE

- **Risorse FNA:** € 36.527.400,00 quota pari al 60% delle risorse complessive FNA per l'erogazione del Buono finalizzato a sostenere il lavoro di cura della famiglia, eventualmente coadiuvata da assistente familiare regolarmente assunto, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
- **Risorse Fondo Regionale socio sanitario a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili ex DGR n. 116/2013:** prosecuzione utilizzo risorse, già assegnate nel 2014 a complemento delle risorse FNA, per l'erogazione di Voucher per interventi socio sanitari finalizzati al mantenimento della persona al proprio domicilio, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

DESTINATARI

- **Persone al domicilio in condizione di disabilità gravissima:**
 - beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980
 - oppure*
 - definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159/2013
- Le persone di cui alle successive lettere a) e d), in caso di accertamento di invalidità non ancora definito, possono accedere nelle more della definizione del processo di accertamento.

	• Di qualsiasi età • Per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni: a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala <i>Glasgow Coma Scale</i> (GCS) ≤ 10; b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7); c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala <i>Clinical Dementia Rating Scale</i> (CDRS) ≥ 4; d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala <i>ASIA Impairment Scale</i> (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B; e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala <i>Medical Research Council</i> (MRC), o con punteggio alla <i>Expanded Disability Status Scale</i> (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di <i>Hoehn e Yahr mod</i>; f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore; g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5; h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI ≤ 34 e con punteggio sulla scala <i>Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation</i> (LAPMER) ≤ 8; i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psichiche.
VALUTAZIONE DELLE PERSONE	1. Persone di cui alle precedenti lettere b), c), d), e), f), g), h): devono essere utilizzate le scale indicate nell'Allegato 1 del Decreto FNA 2016, assumendo i punteggi/parametri fissati all'art. 3, comma 2 del Decreto e sopra riportati. La valutazione è a cura dello Specialista di Struttura pubblica o privata accreditata, a contratto con la ATS per l'erogazione di prestazioni di ricovero e cura, specialistica ambulatoriale, psichiatria e neuropsichiatria infantile, il quale rilascia certificazione indicando il tipo di condizione ed il relativo punteggio ottenuto con l'applicazione della corrispondente scala, per chi è nelle condizioni di cui alle lettere c), d), e), g), h) o parametri indicati, per chi è nelle condizioni di cui alle lettere b) e f). In particolare, per le persone in Stato Vegetativo indicate alla lettera

	a), come previsto dalla normativa regionale vigente, il punteggio GCS ≤ 10 e relativa diagnosi sono specificati nella relazione di dimissione da parte delle Strutture sanitarie. Le équipes pluriprofessionali delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) provvedono alla eventuale rivalutazione. 2. persone di cui alla lettera i): le équipes pluriprofessionali delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali, come in passato, rilevano il livello di compromissione della funzionalità della persona, indipendentemente dal tipo di patologia e/o menomazione, utilizzando i criteri indicati nell'Allegato 2 del Decreto FNA 2016 che, opportunamente integrati, corrispondono ai criteri utilizzati in questi ultimi due anni in Regione Lombardia, e che si riportano qui di seguito: <u>in almeno 1 dei seguenti domini:</u> ➤ MOTRICITÀ: dipendenza totale in tutte le attività della vita quotidiana (ADL): l'attività è svolta completamente da un'altra persona ➤ STATO DI COSCIENZA – compromissione severa: raramente/mai prende decisioni – persona non cosciente <u>e in almeno 1 dei seguenti altri domini:</u> ➤ RESPIRAZIONE – Necessità di aspirazione quotidiana – Presenza di tracheostomia – Presenza di Ventilazione assistita (invasiva o non invasiva) <u>meno di 24 ore al giorno e per 7 giorni alla settimana</u> ➤ NUTRIZIONE – Necessità di modifiche dietetiche per deglutire sia solidi che liquidi – Combinata orale e enterale/parenterale – Solo tramite sondino naso-gastrico (SNG) – Solo tramite gastrostomia (es.PEG) – Solo parenterale (attraverso catetere venoso centrale CVC) Sono persone in condizione di dipendenza vitale anche quelle che sono compromesse in <u>1 solo dominio:</u> • RESPIRAZIONE: ventilazione assistita (invasiva o non invasiva) valore inferiore a 24 ore/7 giorni <i>Oppure</i> • NUTRIZIONE: alimentazione parenterale attraverso catetere venoso centrale.
--	---

	Per tutte le persone, la Valutazione per essere multidimensionale deve rilevare anche le abilità funzionali e quindi fare necessariamente riferimento alle Attività della Vita Quotidiana (ADL) e alle Attività Strumentali della Vita Quotidiana (IADL). Tale valutazione è effettuata con modalità integrata tra ASST e Comuni, sulla base degli specifici protocolli operativi definiti nell'ambito della Cabina di regia, e contempla anche la valutazione sociale: condizione familiare, abitativa e ambientale. Costituisce parte rilevante e sostanziale della valutazione l'esplicitazione degli elementi relativi a: - ASSISTENZA CONTINUATIVA: continuità dell'assistenza resa da famigliari e/o assistente personale (se la persona fosse lasciata sola sarebbe esposta a pericoli sostanziali di vita) - MONITORAGGIO NELLE 24 ORE: monitoraggio delle condizioni di salute (parametri vitali) della persona e/o delle apparecchiature nell'arco delle 24 ore da parte di: - operatori sanitari dei servizi pubblico o privato accreditato: MMG/PLS, operatore ADI; - caregiver familiare/assistente personale, debitamente addestrati e supervisionati almeno settimanalmente da personale sanitario.
ACCESSO ALLA MISURA E PRIORITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DELLA STESSA Per le persone ammesse alla misura B1 il valore ISEE ordinario verrà utilizzato solo quale criterio ordinativo della graduatoria	<u>Tutte le persone, sia quelle in continuità sia quelle di nuovo accesso,</u> presentano istanza allegando: • il verbale di accertamento invalidità da cui risulti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento <i>oppure</i> • certificazione della condizione di non autosufficienza ai sensi del DPCM n. 159/2013, Allegato 3. Le persone di cui alle lettere a) e d) possono accedere nelle more della definizione del processo di accertamento. In particolare, si specifica che hanno priorità d'accesso alla Misura: 1. <u>Persone in carico alla Misura B1 al 31 ottobre 2016:</u> a. laddove già valutate in dipendenza vitale, alla luce dei parametri stabiliti con la DGR n. 4249/2015, b. laddove beneficiarie della Misura B1, non in quanto in dipendenza vitale alla luce dei parametri di cui alla DGR n. 4249/2015, ma rientranti in quanto già beneficiari ex DGR n. 740/2013 con progetti approvati alla data del 31 ottobre 2014. Tali persone sono rivalutate, a seconda della condizione, così come previsto dal Decreto interministeriale. Nel caso esse non siano appropriate per la Misura B1, sono rinviate per competenza agli Ambiti territoriali/Comuni che devono prioritariamente erogare la Misura B2 secondo le modalità e i criteri dagli stessi definiti per tale Misura. Tali persone restano in carico alla Misura B1, in attesa di riconoscimento della Misura B2.

	2. <u>Persone in carico alla Misura B2 al 31 ottobre 2016:</u> a. già valutate in condizione di dipendenza vitale alla luce dei parametri di cui alla DGR n. 4249/2015, ma rientrati nella Misura B2 per limiti d'età; b. che presentano i requisiti di disabilità gravissima previsti dal Decreto interministeriale. In entrambi i casi, la definizione della graduatoria deve essere fatta sulla base dell'ISEE ordinario, a partire dai valori più bassi. 3. <u>Persone di nuovo accesso, che al 31 ottobre 2016 non beneficiavano delle Misure B1 o B2</u> La definizione della graduatoria deve essere fatta sulla base del valore ISEE ordinario, a partire dal valore più basso.
PROGETTO INDIVIDUALE DI ASSISTENZA	Il Progetto Individuale di Assistenza contiene: – l'esito della valutazione multidimensionale della persona, con l'esplicitazione degli elementi che identificano la condizione di dipendenza vitale; – la descrizione dei fondamentali obiettivi realizzabili e/o raggiungibili e/o percorribili in termini di qualità della vita della persona in condizione di dipendenza vitale e del suo nucleo familiare; – la descrizione degli interventi da sostenere con il Buono mensile previsto dalla presente Misura, volti ad assicurare l'assistenza continuativa e il monitoraggio nell'arco delle 24 ore, dando evidenza del <i>caregiver</i> familiare e/o dell'assistente familiare che assicurano l'assistenza continuativa e, ove necessario, il monitoraggio nelle 24 ore; – la descrizione degli interventi da sostenere con Voucher socio sanitario previsto dalla presente Misura. Inoltre, nel Progetto devono essere evidenziate, in una logica di budget di cura e di presa in carico complessiva della persona, eventuali altri interventi di sostegno alla domiciliarità quali ad esempio: – le prestazioni assicurate dall'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI): - infermieristiche/OSS ad es. prevenzione e trattamento delle piaghe da decubito, gestione del catetere vescicale, gestione delle stomie, degli strumenti di ventilazione assistita, gestione della nutrizione artificiale, delle medicazioni, ecc. - educative indirizzate alla persona e alla famiglia ad es. per aiuto e sostegno delle relazioni intra ed extra familiari, promozione risorse della famiglia e del contesto socio-relazionale, ecc. – l'individuazione delle ulteriori prestazioni assicurate dall'ADI. – Le prestazioni erogate con il Servizio di Assistenza Domiciliare dal Comune (SAD)

	Ai soli fini conoscitivi verranno inoltre rilevate e descritte: – altre forme integrative di quelle sopra individuate, volte a rispondere ai complessivi bisogni, ivi comprese eventuali ulteriori misure economiche di carattere assistenziale erogate da Enti pubblici o privati; – la condizione reddituale familiare (ISEE). Considerando la natura del Progetto Individuale di Assistenza, esso è sottoscritto da un rappresentante della ATS/ASST, da un Rappresentante del Comune/Ufficio di Piano, dalla persona/famiglia e dal Responsabile del caso (<i>case manager</i>).
STRUMENTI	• Buono mensile di € 1.000: erogato senza limite di reddito e finalizzato a compensare le prestazioni sociali assicurate dal caregiver familiare e/o da assistente familiare impiegato con regolare contratto; • Voucher socio sanitario mensile erogato: – fino ad un massimo di € 360 a favore di persone adulte, per il miglioramento della qualità di vita loro e delle loro famiglie, a titolo esemplificativo: – per il mantenimento del benessere psicofisico, – la promozione del loro inserimento/inclusione sociale, – il sostegno della famiglia/assistente familiare con interventi di sollievo e di supporto alle relazioni familiari; – fino ad un massimo di € 500 per i minori per la realizzazione di progetti, al miglioramento della qualità della vita degli stessi e delle loro famiglie, in via orientativa e non esclusiva: – a favorire il benessere del minore sviluppando percorsi orientati a promuovere il suo inserimento/inclusione sociale; – sostenere la famiglia anche attraverso interventi di sollievo e di supporto alle relazioni familiari. I progetti devono essere realizzati da gestori di servizi sociosanitari o sociali accreditati che aderiscono allo strumento e sono in possesso delle figure professionali necessarie. <u>Compatibilità erogazione Buono e Voucher con fruizione dei servizi ed interventi del complessivo sistema d’offerta:</u> Le persone al domicilio in condizione di gravissima disabilità destinatarie del Buono possono fruire di: – interventi di assistenza domiciliare: Assistenza Domiciliare Integrata, Servizio di Assistenza Domiciliare – interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare – ricovero ospedaliero o riabilitativo – ricovero di sollievo – accoglienza temporanea in unità d’offerta residenziali socio sanitarie, nel caso di minori.

	L'erogazione del Buono non viene riconosciuta nei seguenti casi: - accoglienza definitiva presso Unità d'offerta residenziali socio sanitarie (es. RSA, RSD, CSS, Hospice) ; - ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale; - inserimento in Unità d'offerta semiresidenziali sociosanitarie o sociali, con frequenza strutturata e continuativa (es. CDD, CDI, riabilitazione in diurno continuo, CSE). In caso di trasferimento della residenza della persona in altra regione l'erogazione del Buono viene interrotta. L'erogazione delle due tipologie di Voucher sopra indicate viene sospesa in tutti i casi nei quali la persona non si trovi presso il proprio domicilio sia definitivamente che temporaneamente.
MONITORAGGIO, CONTROLLO E RENDICONTAZIONE	È in capo alle ATS il monitoraggio, il controllo e l'obbligo di rendicontazione economica, quali-quantitativa e di appropriatezza alla Regione.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BUONO	Le ATS erogano il Buono, a seguito d'istanza delle persone interessate e della valutazione effettuata dalla ASST, fino al 31 ottobre 2017 e sulla base delle risorse disponibili assegnate. Le ATS, in una logica di governance, definiscono un budget teorico per ASST sulla base dell'effettivo fabbisogno e assicurano il monitoraggio puntuale dell'utilizzo delle risorse d'intesa con le ASST. In una logica di continuità della Misura, le persone già beneficiarie del Buono della Misura B1 ex DGR n. 4249/2015 dovranno presentare istanza di prosecuzione secondo modalità che le ASST individuano al fine di semplificare il percorso amministrativo, anche con riferimento alla valutazione della situazione in base ai criteri qui stabiliti. Per queste persone nella priorità d'accesso 1 a. e quelle valutate appropriate e in priorità d'accesso 1 b. La Misura B1 è erogata senza soluzione di continuità. Per tutte le altre persone, l'erogazione della Misura B1 non ha effetto retroattivo e decorre dal momento in cui si rendono effettivamente disponibili le risorse necessarie.

B 2) MISURA A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O COMUNQUE IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA

Si concretizza in interventi di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia per garantire una piena possibilità di permanenza della persona fragile al proprio domicilio e nel suo contesto di vita.

Questa linea di azione è attuata dagli Ambiti territoriali, previa valutazione multidimensionale per bisogni sociosanitari effettuata dalla Azienda Socio Sanitaria Territoriale competente in raccordo con gli stessi Ambiti.

RISORSE DESTINATE	Risorse FNA: € 24.351.600,00, quota pari al 40% delle risorse complessive FNA Risorse l.r. n. 15/2015: € 700.000,00 La Misura B2 è erogata fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
DESTINATARI	Sono destinatari della presente Misura le persone in possesso di tutti i seguenti requisiti: • di qualsiasi età, al domicilio, che evidenziano gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nelle attività della vita quotidiana, di relazione e sociale • in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 • con valore ISEE come definito dai regolamenti degli Ambiti territoriali/Comuni. Nel caso di progetti di vita indipendente il valore ISEE è ≤ € 20.000.
VALUTAZIONE DEL PROFILO DELLE PERSONE	È la sintesi del profilo funzionale della persona e della valutazione sociale - condizione familiare, abitativa e ambientale – che emerge, oltre che da un'osservazione e un'analisi della situazione della persona e del suo contesto abituale di vita, anche dall'utilizzo delle scale ADL e IADL, utili a rilevare il grado di dipendenza nelle attività della vita quotidiana e in quelle strumentali della vita quotidiana. Per assicurare una presa in carico globale della persona con problematiche sociosanitarie e per evitare sovrapposizioni di interventi, la valutazione è di carattere multidimensionale. Essa è effettuata in maniera integrata tra ASST e Comuni sulla base di appositi protocolli operativi in cui è specificato l'apporto professionale da parte dell'ASST per la componente sociosanitaria che affiancherà quella sociale dei Comuni.
ACCESSO ALLA MISURA E PRIORITÀ PER L'EROGAZIONE DELLA STESSA	<u>Tutte le persone, sia quelle in continuità sia quelle di nuovo accesso,</u> presentano istanza allegando: • certificazione della condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992. Nelle more della definizione del processo di accertamento l'istanza può essere comunque presentata. In particolare, si specifica che hanno priorità d'accesso alla Misura:

	1) <u>Persone in carico alla Misura B1/B2 al 31 ottobre 2016:</u> a) laddove beneficiarie della Misura B1, non in quanto in dipendenza vitale alla luce dei parametri di cui alla DGR n. 4249/2015, ma rientranti in quanto già beneficiari ex DGR n. 740/2013 con progetti approvati alla data del 31 ottobre 2014, valutati non con disabilità gravissima secondo i criteri del Decreto statale; b) persone beneficiarie della Misura B2 valutate gravissime in base ai criteri del Decreto statale, in attesa di riconoscimento della Misura B1; c) persone beneficiarie della Misura B2 c 1. con progetti di vita indipendente –laddove non finanziati con le risorse Pro.VI, Misura Reddito di autonomia o Dopo di Noi; c 2. altre tipologie, laddove non finanziate con le risorse relative al Reddito autonomia, Misure ex DGR n. 2942/2014. 2) <u>Persone di nuovo accesso che non hanno beneficiato della Misura B2</u> a) Con nuovi progetti di vita indipendente b) Grandi vecchi non autosufficienti c) Con età ≥ 50 anni che non beneficiano di altri interventi.
PROGETTO INDIVIDUALE DI ASSISTENZA	Il Progetto Individuale di Assistenza contiene: – l'esito della valutazione sociale e/o multidimensionale della persona; – la descrizione dei fondamentali obiettivi realizzabili e/o raggiungibili e/o percorribili in termini di qualità della vita della persona disabile/anziana non autosufficiente e del suo nucleo familiare; – le fondamentali caratteristiche qualificanti i progetti di vita indipendente, compreso il grado di inserimento socio-lavorativo della persona disabile, e gli interventi realizzati dai Centri territoriali per la vita autonoma e indipendente (CTVAI); – le prestazioni assicurate dal caregiver familiare e/o assistente personale e quelle da garantire attraverso altri servizi di assistenza domiciliare; – gli interventi da sostenere con la presente Misura: - assistenza diretta alla persona: ad es. soddisfacimento dei bisogni primari; promozione e mantenimento del benessere psicofisico; aiuto nelle funzioni di deambulazione, utilizzo corretto dei presidi, mantenimento delle residue capacità psicofisiche e aiuto nell'espletamento delle funzioni fisiologiche, ecc; - attività complementari o integrative dell'assistenza domiciliare: ad es. pasti, lavanderia, stireria, trasporto; - potenziamento degli interventi tutelari domiciliari (SAD); - sostegno per periodi di sollievo degli accudenti, – le prestazioni assicurate dall'ADI: - infermieristiche/OSS ad es. prevenzione e trattamento delle

	piaghe da decubito, gestione del catetere vescicale, gestione delle stomie, degli strumenti di ventilazione assistita, gestione della nutrizione artificiale, delle medicazioni, ecc. - educative indirizzate alla persona e alla famiglia ad es. per aiuto e sostegno delle relazioni intra ed extra familiari, promozione risorse della famiglia e del contesto socio relazionale, ecc. - altre forme integrative per la risposta al bisogno, misure economiche di carattere assistenziale già erogate da Enti pubblici o privati - la valutazione ISEE. Il Progetto Individuale di Assistenza è sottoscritto oltre che da un referente dell'Ambito anche dalla persona/famiglia e trasmesso all'ASST di competenza. El caso di valutazione congiunta con l'équipe dell'AST, esso è sottoscritto da un referente dell'Ambito, da un rappresentante dell'ASST, dalla persona/famiglia e dal responsabile del caso (<i>case manager</i>).
STRUMENTI	<u>Per gli strumenti di seguito indicati si riconferma la valutazione ISEE</u> - Buono sociale mensile, anche a diversa intensità, finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal <i>caregiver</i> familiare (autosoddisfacimento) fino ad un importo massimo di € 800 e/o le prestazioni di assistente familiare impiegato con regolare contratto, prevedendo in questo caso un importo compreso tra € 400 e € 800. È facoltà dell'Ambito determinare un importo inferiore a € 400 in ragione del monte ore ridotto così come previsto dal contratto di assunzione dell'assistente familiare. È facoltà dell'Ambito stabilire un importo ridotto del Buono in caso di frequenza di unità di offerta semiresidenziali sociosanitarie o sociali. Le risorse di cui alla l.r. n. 15/2015 devono essere utilizzate per l'erogazione dello strumento "Buoni sociali mensili assistente familiare". - Buono sociale mensile fino ad un massimo di € 800 per sostenere progetti di vita indipendente di persone con disabilità fisico-motoria grave o gravissima, con capacità di esprimere la propria volontà, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, che intendono realizzare il proprio progetto senza il supporto del <i>caregiver</i> familiare, ma con l'ausilio di un assistente personale, autonomamente scelto e con regolare contratto; - Contributi sociali per periodi di sollievo della famiglia, trascorsi dalla persona fragile presso unità d'offerta residenziali sociosanitarie o sociali; - Voucher sociali per l'acquisto degli interventi complementari e/o integrativi al sostegno della domiciliarità: pasti, lavanderia, stireria, trasporto. Il trasporto da sostenere è quello di persone che, in assenza di bisogno di assistenza sanitaria specifica durante il trasferimento, necessitano di accompagnamento protetto presso Strutture sanitarie e sociosanitarie oppure da e verso altri luoghi (es. da e per il domicilio e/o strutture di riabilitazione) su richiesta della persona; - Voucher sociali per sostenere la vita di relazione di minori con disabilità con appositi progetti di natura educativa/socializzante che favoriscano il loro benessere psicofisico (es. pet therapy, attività motoria in acqua,

	frequenza a centri estivi, ecc). Non sono finanziabili con tale tipologia di Voucher i costi relativi ad attività connesse alla frequenza scolastica ivi compreso pre e post scuola o attività di trasporto; - Potenziamento degli interventi tutelari domiciliari a persone già in carico al SAD, previa rivalutazione della persona ed indicazione nel Progetto individuale degli interventi aggiuntivi. Le persone con disabilità gravissima, beneficiarie della Misura B1, possono beneficiare anche del Buono qui previsto a sostegno di progetti per la vita indipendente.
MODALITÀ DI ATTUAZIONE	Gli Ambiti territoriali devono programmare l'utilizzo delle risorse per l'erogazione della presente Misura sulla base dell'esperienza dell'esercizio intercorso, degli esiti del monitoraggio di quanto realizzato, dei bisogni rilevati nel territorio e anche attraverso il confronto con la Cabina di regia. Tale programmazione deve garantire la possibilità di accesso delle persone a tutti gli strumenti previsti dalla Misura. Dalla Misura B2 sono esclusi gli interventi tipizzanti il Servizio di Assistenza Domiciliare nella sua dimensione di intervento di base già sostenuto attraverso le risorse del Fondo Sociale Regionale e sostenibili dai Comuni con le risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. L'intervento del Buono sociale deve essere garantito sia nel caso in cui le prestazioni di assistenza siano assicurate dal <i>caregiver</i> familiare sia in quello in cui tali prestazioni siano acquistate da un assistente familiare impiegato con regolare contratto. Gli interventi devono essere attuati in tutti gli Ambiti territoriali senza differenziazioni di criteri tra Comuni afferenti allo stesso Ambito e preferibilmente anche senza differenziazione di criteri tra Ambiti diversi della stessa ASST. Specificatamente, per l'applicazione ISEE: al fine di garantire ai cittadini lombardi una maggiore equità nell'accesso ai diversi interventi della Misura descritta è opportuno che venga trovata un'intesa tra gli Ambiti almeno a livello territoriale di singola ASST per una uniforme applicazione e definizione delle soglie ISEE. Si raccomanda inoltre una valutazione dell'ISEE coerente con la tipologia di strumento concesso alla persona e si auspica di garantire anche un'omogeneità di valutazione tra gli Ambiti territoriali. Gli interventi, individuati nella Misura, non sono da considerarsi sostitutivi di altri interventi e/o prestazioni che vengono attualmente erogate alla persona, ma sono complementari e/o integrativi dei medesimi, all'interno del Progetto Individuale di Assistenza. L'erogazione della Misura, ad esito positivo della valutazione dell'Ambito territoriale (per bisogni prevalentemente di tipo sociale dell'assistenza sociosanitaria) e/o condivisa tra Ambito territoriale ed ASST a livello multidimensionale (per bisogni di tipo sociosanitario), decorre dalla data di presentazione dell'istanza da parte delle persone.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI	Le risorse sono erogate dalle ATS agli Ambiti territoriali, secondo le seguenti modalità: – 80% della quota assegnata, previa verifica dell'effettivo utilizzo del 100% delle risorse di cui alla d.g.r. 2883/2014 e del 70% di quelle assegnate con la d.g.r. n. 4249/2015 e a seguito della definizione del Piano operativo di programmazione degli interventi e delle risorse; – 20% della quota assegnata a seguito dell'adempimento del debito informativo nei confronti della Regione. Le risorse assegnate devono essere utilizzate entro un anno dalla data del provvedimento di erogazione agli Ambiti territoriali da parte dell'ATS territorialmente competente. Gli Uffici di Piano degli Ambiti devono inviare alle ATS competenti per territorio e alla Regione l'atto di programmazione dell'applicazione della Misura. Saranno fornite successive indicazioni della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale per il monitoraggio degli interventi e delle attività della Misura B2.
---	---

Si richiama l'attenzione delle ATS/ASST e degli Ambiti territoriali/Comuni sulla necessità di mettere in atto le attività di coordinamento e di raccordo per garantire la valutazione delle persone in carico al 31 ottobre 2016 alle Misure e stabilire il tempestivo passaggio di presa in carico sulla Misura ridefinita appropriata e la conseguente erogazione della Misura stessa.

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 13 dicembre 2016

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

D.d.s. 6 dicembre 2016 - n. 12971
Assegnazione dei contributi regionali a sostegno delle scuole d'infanzia non statali e non comunali per l'anno scolastico 2015/2016.- 4° provvedimento: impegno e liquidazione per euro 559.734,77

IL DIRIGENTE DI STRUTTURA
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, TECNICA
SUPERIORE E DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la l.r. 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», che, all'art 7 ter, prevede che la Regione, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, in conformità agli indirizzi del Consiglio regionale, ne sostiene l'attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie;

Vista la d.c.r. 3 dicembre 2013 n. X/207 con cui si approvano le linee di indirizzo e i criteri per l'assegnazione dei suddetti contributi a sostegno delle scuole dell'infanzia autonome non statali e non comunali;

Richiamato il d.d.s. 31 maggio 2016 n. 5001 che approva le conseguenti modalità operative per l'assegnazione dei suddetti contributi per l'anno scolastico 2015/2016 e rilevato che:

- le risorse a disposizione ammontano ad euro 8.000.000,00, a valere sulla Missione 4 Programma 1 del capitolo 4390 del Bilancio 2016;
- i contributi sono assegnati sulla base del numero delle sezioni attive, degli alunni e delle sedi operative;

Dato atto che:

- con d.d.s. 27 giugno 2016, n. 5989, il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato al 15 luglio 2016, in ragione delle difficoltà operative riscontrate dai gestori con il nuovo strumento informatico predisposto;
- a tale data sono pervenute complessivamente 1.459 domande di contributo;
- l'istruttoria effettuata dall'ufficio competente ha verificato l'ammissibilità delle domande pervenute, che risultano complete di tutti i dati necessari e aderenti ai criteri fissati con il citato d.d.s. n. 5001/2016;
- il contributo per ogni scuola è stato determinato sulla base del criterio di cui alla d.c.r. n. 207/2013, in relazione al rapporto tra domande ammissibili e disponibilità di bilancio;
- dette domande comportano l'assegnazione di contributi per l'importo complessivo di € 8.000.000,00, in linea con le disponibilità di bilancio;

Visto il d.d.s. del 29 novembre 2016 n. 12494 - Assegnazione dei contributi regionali a sostegno delle scuole d'infanzia non statali e non comunali per l'anno scolastico 2015/2016 - 1° provvedimento impegno e liquidazione»;

Visto il d.d.s. del 30 novembre 2016 n. 12615 - Assegnazione dei contributi regionali a sostegno delle scuole d'infanzia non statali e non comunali per l'anno scolastico 2015/2016 - 2° provvedimento impegno e liquidazione»;

Visto il d.d.s. del 1 dicembre 2016 n. 12763 - Assegnazione dei contributi regionali a sostegno delle scuole d'infanzia non statali e non comunali per l'anno scolastico 2015/2016 - 3° provvedimento impegno e liquidazione»;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'impegno e alla contestuale liquidazione del quarto elenco composto da n. 100 beneficiari di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del decreto n. 12494 del 29 novembre 2016, inseriti nei ruoli allegati al presente decreto;

Atteso che la somma complessiva di euro 559.734,77 da assegnare a n. 100 beneficiari indicati nel decreto sopra citato trova copertura sul Bilancio 2016 a valere sul capitolo 4.01.104.4390 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

Atteso che tale atto è adottato oltre il termine previsto dalla legge 241/90 a seguito della insorgenza di problemi tecnici imprevisti nel sistema informatico predisposto per la raccolta e la elaborazione delle domande e che la risoluzione di detti pro-

blemi era condizione necessaria per la corretta determinazione degli importi da assegnare ai beneficiari;

Viste:

- la d.c.r. 9 luglio 2013 n. X/78, con cui è stato approvato il PRS della X Legislatura;
- la l.r. 34/78 e il regolamento di contabilità;
- la l.r. 23 dicembre 2015 n. 104 «Bilancio di previsione 2016/2018»;
- la d.g.r. 29 dicembre 2015 - n. X/4709 «Documento tecnico di accompagnamento al «Bilancio di previsione 2016/2018 per l'esercizio finanziario» - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2016 - Programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018 - Programma annuale 2016 di attività degli enti, aziende dipendenti e società in house - Piano studi e ricerche 2016/2018»;
- il decreto n. 11938 del 30 dicembre 2015 del Segretario Generale avente ad oggetto «Bilancio finanziario gestionale 2016/2018»;
- il d.d.g. del 15 gennaio 2016, n. 161 «Assegnazione delle risorse finanziarie del bilancio pluriennale 2016/2018 ai dirigenti delle unità organizzative della direzione generale istruzione, formazione e lavoro»;

Richiamati inoltre:

- la l. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- la d.g.r. del 20 marzo 2013, n. 3, «Costituzione delle Direzioni generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - I Provvedimento organizzativo - X Legislatura»;
- la d.g.r. del 29 aprile 2013, n. 87 «Il Provvedimento organizzativo 2013», con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali;
- il decreto del segretario generale del 25 luglio 2013, n. 7110 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze ed aree delle attività delle direzioni della Giunta regionale - X Legislatura»;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011 e, in particolare, del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2016;

Dato atto che, ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, «Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)», entrato in vigore lo scorso 1 luglio, si è provveduto a richiedere, attraverso il sistema informativo dedicato, l'attestazione di regolarità contributiva per tutti i beneficiari del presente atto;

Atteso che rispetto al presente provvedimento verrà disposta la pubblicazione sul BURL, sul sito web della d.g. istruzione, formazione e lavoro e che contestualmente alla data di adozione si provvederà alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Verificata la regolarità contributiva del/dei beneficiari come da DURC agli atti

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)»

DECRETA

1. di approvare l'impegno e la contestuale liquidazione di euro 559.734,77 a favore del quarto elenco dei beneficiari composto da n. 100 beneficiari inseriti nell'allegato A del decreto n. 12494 del 29 novembre 2016 indicati nel ruolo n. 48734;

2. di impegnare e contestualmente liquidare l'importo complessivo di euro 559.734,77 a favore di LIQUIDAZIONE SCUOLE INFANZIA ANNO 2016 (cod. 48734), imputato al capitolo di spesa 4.01.104.4390 dell'esercizio finanziario 2016;

3. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il dirigente
Paolo Diana

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 13 dicembre 2016

D.G. Agricoltura

D.d.s. 6 dicembre 2016 - n. 12953
L.r. 31/2008, art. 56, comma 6 - Servizi ambientali dei consorzi forestali - Bando 2016 - Decreto 9853/2016 - Approvazione graduatoria delle domande e impegno a favore dei consorzi forestali

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E DELLA MONTAGNA

Vista la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare l'art. 56 «Associazionismo e consorzi forestali», comma 6;

Vista la decisione della Commissione Europea n. C(2016) 491 del 26 gennaio 2016 aiuto di stato Italia (Lombardia) – SA.42825 (2015/N) «Servizi ambientali erogati dai Consorzi Forestali», con la quale la Commissione Europea ritiene che le agevolazioni concesse per i servizi ambientali siano compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato dell'Unione Europea;

VISTI:

- la d.g.r. 4217 del 25 ottobre 2012 «Direttive per la costituzione e il riconoscimento dei Consorzi Forestali, ai sensi dell'art. 56, comma 7, della l.r. 31/2008 – Contestuale revoca delle deliberazioni n. 20554/2005 e n. 3621/2006»;
- la d.g.r. 5140 del 9 maggio 2016 «Modifica della deliberazione n. X/3948 del 31 luglio 2015 - Criteri per la definizione e determinazione dei Servizi Ambientali erogati dai Consorzi Forestali, in applicazione dell'art. 56 della l.r. 31/2008»;
- il decreto 9853 del 7 ottobre 2016 «L.r. 31/2008, art. 56, comma 6 – servizi ambientali dei consorzi forestali – approvazione delle modalità di accesso ai contributi» che tra l'altro stabilisce di demandare a successivo atto, in esito all'istruttoria delle domande presentate dai Consorzi Forestali, l'erogazione dei fondi a favore degli stessi che ammontano complessivamente a € 2.500.000,00 e trovano copertura sul capitolo di spesa 9.05.203.5396:
 - per € 1.000.000,00, nell'esercizio finanziario 2016,
 - per € 1.500.000,00, nell'esercizio finanziario 2017;

Considerato che il contributo per i Servizi Ambientali spetta ai Consorzi Forestali riconosciuti da Regione Lombardia, che mantengono i requisiti per il riconoscimento, come stabilito al paragrafo 2.3 delle modalità di accesso ai contributi (decreto 9853/2016);

Considerato che la d.g.r. 4217/2012 stabilisce, tra i criteri di riconoscimento dei Consorzi Forestali, che la superficie silvo-pastorale (come definita al paragrafo 7 dell'allegato a detta d.g.r.) minima in gestione sia pari almeno a 1.000 ettari per i Consorzi che conducono terreni in Comuni classificati «montagna» da ISTAT;

Accertata la consistenza delle superfici silvo-pastorali in gestione, desunte dai fascicoli aziendali dei Consorzi Forestali presenti a Sis.Co., il giorno 13 ottobre 2016, giorno successivo alla pubblicazione del decreto 9853/2016 sul BURL, come stabilito al paragrafo 2.5 dell'Allegato 1 del citato decreto;

Preso atto delle domande pervenute dai Consorzi Forestali entro il termine del 4 novembre 2016, stabilito dal decreto 9853/2016;

Verificato che la superficie silvo-pastorale in gestione al Consorzio Forestale Bosco Vivo è risultata pari a 644,14 ettari, inferiore alla predetta soglia di 1.000 ettari fissata dalla d.g.r. 4217/2012 e pertanto che detto Consorzio Forestale risulta non mantenere, al momento della presentazione della domanda di contributo, uno dei requisiti di riconoscimento;

Ritenuto pertanto non ammissibile la domanda del Consorzio Forestale Bosco Vivo, per mancanza da parte del richiedente del requisito di riconoscimento inerente alla superficie silvo-pastorale minima condotta (1.000 ettari);

Compiute le verifiche istruttorie, per le domande pervenute, i cui esiti sono riportati nei verbali, conservati agli atti della struttura;

Dato atto che sono state richieste integrazioni e chiarimenti a n. 3 Consorzi Forestali (Terra tra i due laghi, Unione Agricoltori di Pavia e Boschi di Isola), che hanno fornito le indicazioni supplementari nei tempi stabiliti;

Atteso che a tutti i Consorzi Forestali richiedenti è stato comunicato l'esito degli accertamenti e trasmesso il relativo verbale istruttorio in data 24 e 28 novembre 2016;

Preso atto della richiesta di riesame pervenuta, entro i termini stabiliti dall'art. 10 bis della legge 241/1990, dal Consorzio Forestale Lecchese (protocollo in entrata n. 98120 del 28 novembre 2016) e agli atti della struttura;

Considerato che, a seguito dell'esame della documentazione ricevuta dal Consorzio Forestale Lecchese, sono stati confermati gli esiti istruttori precedentemente comunicati con nota n. M1.2016.0097593 del 24 novembre 2016, come specificato nel verbale del riesame agli atti della struttura;

Accertato che le domande presentate e accolte hanno conseguito punteggio superiore al minimo di 20 punti, stabilito al paragrafo 2.5 dell'Allegato 1 del sopracitato decreto 9853/2016;

Ritenuto di approvare gli esiti definitivi dell'istruttoria, definendo:

- l'elenco delle domande non ammissibili,
- l'elenco delle domande istruite positivamente e ammesse a finanziamento, con l'indicazione del punteggio assegnato, dell'importo della spesa ammessa e del contributo concesso,
- rispettivamente allegato 1 e allegato 2, che sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di procedere, con successivo atto, alla liquidazione del 50% del contributo concesso entro l'esercizio in corso, alla presentazione della richiesta di anticipo accompagnata dalla dichiarazione di inizio lavori e dalla fidejussione come previsto al punto 10.1 delle modalità di accesso ai contributi (decreto 9853/2016);

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge 241/1990;

Precisato che non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione «Orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziate in difficoltà, (2014/C 249/01)», né saranno erogate agevolazioni alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;

Vista la disponibilità finanziaria a bilancio 2016-2018 sul capitolo 9.05.203.5396 avente la seguente descrizione «Funzioni trasferite e delegate in materia di salvaguardia gestione e valorizzazione delle superfici e delle produzioni forestali», Missione 9, Programma 9.05, Titolo 2, Codice Piano dei conti 2.03.04.01;

Ritenuto pertanto di impegnare a favore dei Consorzi forestali un importo complessivo di € 2.278.549,18 come indicato nella colonna «Contributo concesso» riportata nella tabella del sopracitato allegato 2, di cui:

- € 1.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2016,
- € 1.278.549,18 nell'esercizio finanziario 2017;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2016 – 2017;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 13 dicembre 2016

Atteso che il presente provvedimento rientra tra le competenze della struttura «Sviluppo delle politiche forestali e della montagna» individuate dalla d.g.r. del 31 maggio 2016, n. 5227;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

DECRETA

1. di dichiarare non ammissibile la domanda del Consorzio Forestale Bosco Vivo, per mancanza da parte del richiedente del requisito di riconoscimento inerente alla superficie silvo-pastorale minima condotta (1.000 ettari), di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare l'elenco delle domande istruite positivamente e ammesse a finanziamento, con l'indicazione del punteggio assegnato, dell'importo della spesa ammessa e del contributo concesso, come riportato nella tabella dell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/ Ruolo	Codi- ce	Capitolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
BENEFICIARI DI- VERSI - SERVIZI AMBIENTALI 2016 - ANNO 2016	48824	9.05.203.5396	1.000.000,00	0,00	0,00
BENEFICIARI DI- VERSI - SERVIZI AMBIENTALI 2016 - ANNO 2017	48847	9.05.203.5396	0,00	1.278.549,18	0,00

4. di procedere, con successivo atto, alla liquidazione del 50% del contributo concesso entro l'esercizio in corso, alla presentazione della richiesta di anticipo accompagnata dalla dichiarazione di inizio lavori e dalla fideiussione come previsto al punto 10.1 delle modalità di accesso ai contributi (decreto 9853/2016);

5. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito web della dg agricoltura (<http://www.agricoltura.regione.lombardia.it>);

7. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili alternativamente ricorso avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) ovvero ricorso al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 giorni o di 120 giorni dalla sua pubblicazione sul BURL

Il dirigente della struttura
sviluppo delle politiche forestali e della montagna
Vitaliano Peri

— • —

DOMANDE NON AMMISSIBILI

Consorzio
CONSORZIO FORESTALE BOSCO VIVO

— • —

GRADUATORIA DELLE DOMANDE ISTRUITE POSITIVAMENTE E AMMESSE A FINANZIAMENTO

Consorzio	Punteggio TOTALE	Spesa ammessa (€)	Contributo concesso (€)
CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA	100	102.082,14	100.000,00
CONSORZIO FORESTALE ALTA VALTELLINA	100	100.225,94	100.000,00
CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI	100	101.439,51	100.000,00
CONSORZIO FORESTALE PIZZO BADILE E PUO ANCHE ESSERE INDICATO CON LA SIGLA C.F.PB.	100	101.878,99	100.000,00
CONSORZIO FORESTALE BASSA VALLE CAMONICA	95	99.965,25	99.965,25
CONSORZIO FORESTALE DI NASEGO	87	101.426,96	100.000,00
CONSORZIO FORESTALE LARIO INTELVESE	87	106.173,57	100.000,00
CONSORZIO FORESTALE LECCHESI	87	48.263,41	48.263,41
CONSORZIO FORESTALE PADANO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA CONSORTILE	85	100.149,98	100.000,00
CONSORZIO FORESTALE PIZZO CAMINO IN SIGLA C.F.P.C.	85	100.203,39	100.000,00
CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO DELLA VALLE ALLIONE	80	100.014,44	100.000,00
CONSORZIO AGRO SILVO PASTORALE REGANZO ONLUS	77	100.260,01	100.000,00
CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE STAFFORA - ONLUS	77	99.962,91	99.962,91
CONSORZIO FORESTALE DEL TICINO	77	99.359,74	99.359,74
CONSORZIO FORESTALE UNIONE AGRICOLTORI DI PAVIA	77	91.099,47	91.099,47
CONSORZIO PER LA CONSERVAZIONE GODIMENTO E USO DI BOSCO CONSORZIALE	77	39.898,40	39.898,40
CONSORZIO FORESTALE VAL CODERA	72	100.146,10	100.000,00
CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO - SEBINFO	65	100.017,50	100.000,00
CONSORZIO FORESTALE ALTO SERIO	60	100.236,63	100.000,00
CONSORZIO FORESTALE PRESOLANA - IN SIGLA C.F.P.	60	100.430,42	100.000,00
CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE BREMBANA	57	100.460,89	100.000,00
CONSORZIO FORESTALE DI PRATA CAMPORTACCIO	57	100.085,85	100.000,00
CONSORZIO FORESTALE LARIO CERESIO	57	103.418,60	100.000,00
CONSORZIO FORESTALE TERRA TRA I DUE LAGHI	57	100.000,69	100.000,00
totale			2.278.549,18

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 6 dicembre 2016 - n. 13005

Approvazione delle domande di finanziamento relative agli interventi presentati a valere sull'ordinanza del presidente della Regione Lombardia in qualità di commissario delegato per l'emergenza sisma del maggio 2012, 9 giugno 2016, n. 227/2016

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE,
PROGRAMMAZIONE, FIERE E TUTELA DEI CONSUMATORI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti:

- il d.l. n. 74/2012, «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012» convertito in legge con modificazioni dalla l. 1 agosto 2012 n. 122;
- il d.l. n. 83/2012, «Misure urgenti per la crescita del Paese» convertito in legge con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012 n. 134;
- il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati, sottoscritto in data 4 ottobre 2012;
- il d.l. 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, con cui è stato prorogato lo stato di emergenza di cui al d.l. 74/2012 fino al 31 dicembre 2018;

Richiamate:

- l'ordinanza n. 3/2012 del Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza Sisma del 20 e 29 maggio 2012, con la quale – tra l'altro – viene costituita la Struttura Commissariale prevista all'art. 1, comma 5°, del d.l. n. 74/2012, e n. 51/2014, con la quale – tra l'altro – il Commissario delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del d.l. n. 74/2012 al Soggetto Attuatore unico;
- l'ordinanza n. 14/2013 e s.m.i. del Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza Sisma del 20 e 29 maggio 2012, «Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SIi previsto all'art. 4 dell'ordinanza n. 13 del 20 Febbraio 2013» che definisce il Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SIi) e stabilisce che il SIi incarica un Nucleo di Valutazione che valuta le domande di finanziamento e di individuare nella società Finlombarda s.p.a. la società che svolgerà compiti di assistenza tecnica ai nuclei di valutazione, l'attività di istruttoria formale, le funzioni di segreteria tecnica organizzativa, istruttoria tecnica, monitoraggio e rendicontazione della spesa;
- l'ordinanza n. 136/2015, recante: «Concessione di contributi in conto capitale alle imprese ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 13 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento di interventi per la rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività delle imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 – Presa d'atto degli esiti finali dell'iniziativa e determinazione delle economie», con la quale viene ratificato l'operato svolto dai S.I.I., dalla Struttura Commissariale e dal Soggetto Attuatore, relativamente ai primi due provvedimenti finalizzati alla concessione di contributi per la realizzazione dei medesimi interventi di miglioramento sismico e di rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese nei territori valere sui succitati bandi e in € 3.739.055,00 le relative economie ancora disponibili;
- l'ordinanza n. 227/2016 del 9 giugno 2016 del Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 «Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui

all'art. 10, comma 13 del decreto - legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 – Finanziamento degli interventi di miglioramento sismico, anche con rimozione delle carenze strutturali, finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, terzo provvedimento» finanziata utilizzando le risorse residue di cui alla richiamata ordinanza n. 136/2015;

- il d.d.g. 7 settembre 2016, n. 8598 «Costituzione del Nucleo per la valutazione delle domande di finanziamento presentate a valere sull'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 9 giugno 2016 - n. 227;
- il d.d.g. 23 settembre 2016, n. 9369 «Integrazione della composizione del Nucleo per la valutazione delle domande di finanziamento presentate a valere sull'ordinanza n. 227/2016, costituito con d.d.g. n. 8598/2016, con personale afferente la struttura commissariale sisma»;

Dato atto che in applicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato con d.g.r. 30 gennaio 2015, n. 3074, in sede di costituzione del Nucleo di Valutazione di cui al richiamato d.d.g. 7 settembre 2016, n. 8598 sono stati svolti i necessari accertamenti dell'assenza di precedenti per reati contro la pubblica amministrazione (previsti dal capo I Titolo II – Libro secondo del Codice penale), come stabilito dall'art. 35 bis del d.lgs. 165/2011, nonché quelli relativi alla insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi che ostino, ai sensi della normativa, all'espletamento dell'incarico in argomento, attraverso l'acquisizione di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. n. 445/2000 e che le stesse sono state verificate a campione ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. n. 445/2000, su un componente di commissione individuato con tecniche di campionamento casuale;

Dato atto che nella richiamata ordinanza n. 227/2016 è stabilito che:

- la funzione di Responsabile del Procedimento è assunta dal Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SIi) definito con Ordinanza del Commissario delegato n. 14 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. per i settori «Industria e Artigianato» e «Commercio, Turismo e Servizi»;
- per la valutazione degli interventi, in armonia con quanto stabilito con l'ordinanza n. 14/2013 e s.m.i. e in particolare ai punti 4, 5 e 7, il Responsabile del Procedimento si avvale di un Nucleo di Valutazione eventualmente integrato da personale tecnico/amministrativo della Struttura Commissariale;

Richiamato il d.d.g. 5 luglio 2016 n. 6369 in cui il direttore generale della direzione generale sviluppo economico, come previsto dal punto 3 dell'ordinanza 14/2013, ha delegato come Soggetto incaricato dell'Istruttoria (SIi) il Dirigente pro tempore dell'unità organizzativa «commercio, reti distributive, programmazione, fiere e tutela dei consumatori»;

Verificato che entro il termine per la presentazione delle domande di contributo per l'ordinanza (ore 18:00 del 15 settembre 2016) sono pervenute complessivamente n. 33 istanze, per un totale di contributi richiesti pari ad euro 2.089.418,84;

Richiamato il d.d.u.o. 17 ottobre 2016, n. 10224 «Approvazione delle domande di finanziamento relative agli interventi presentati a valere sull'ordinanza del presidente della Regione Lombardia in qualità di commissario delegato per l'emergenza sisma del maggio 2012, 9 giugno 2016, n. 227/2016 – 1° Provvedimento» con cui sono state ammesse a contributo 16 domande che vedevano conclusa l'attività istruttoria senza richiesta di integrazioni;

Dato atto che nel richiamato d.d.u.o. 17 ottobre 2016, n. 10224:

- si specifica che 16 istanze sono oggetto di richiesta di integrazioni con conseguente interruzione dei termini e una presentata dalla Latteria Agricola Mogliese (ID:80451774) è di preavviso di rigetto ex art. 10-bis della l. 241/1990;
- per mero errore materiale, il d.d.u.o. n. 10224 del 2016 assegna alla LDR Logistica di Ritorno s.r.l. (ID: 80234053), e alle quattro domande della Immobiliare M & M s.r.l. (ID: 80269672, ID: 80268221, ID: 80268866 e ID: 80269497), dei contributi calcolati su spese tecniche ammesse superiori al 10% dei lavori ammessi e non prevede le spese ammesse a contributo delle istanze presentate ed ammesse a finanziamento a valere sull'ordinanza n. 227/2016;

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 13 dicembre 2016

Dato atto che:

- il Responsabile del Procedimento con il supporto del Nucleo di Valutazione ha proceduto alla valutazione delle integrazioni pervenute sulle istanze oggetto di richiesta di integrazioni, come da verbale della seduta del Nucleo di Valutazione del 24 novembre 2016, durante il quale ha dichiarato conclusa l'istruttoria delle domande di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- che la comunicazione di preavviso di rigetto alla Latteria Agricola Mogliese (ID: 80451774) non ha prodotto nessun riscontro da parte dell'istante tale da rivedere la posizione del Responsabile del Procedimento in merito all'ammissibilità al contributo;
- le domande complessivamente pervenute non esauriscono la quota di dotazione finanziaria dell'ordinanza n. 227 del 2016, di € 3.739.055,00;

Dato atto altresì che il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni ai sensi dell'art. 5 della l.r. 1/2012 decorrenti dal giorno successivo alla scadenza prevista per la presentazione delle istanze, trattandosi di istruttoria che richiede l'esame comparativo di più istanze, e che gli stessi si interrompono a seguito di richiesta di integrazioni da parte del Responsabile del procedimento e ricominciano a decorrere all'avvenuta regolarizzazione o completamento della domanda come previsto dall'art. 6 della l.r. 1/2012;

Verificato che le ultime integrazioni sono pervenute in data 16 novembre 2016 e che pertanto il presente provvedimento è adottato nei termini di cui alla l.r. 1/2012;

Dato atto che l'articolo 6 comma 2 dell'ordinanza n. 227 prevede che le richieste di erogazione contengono documenti eventualmente integrabili su richiesta del responsabile del procedimento;

Stabilito che ai fine dell'erogazione dei contributi per i progetti non conclusi, così come quelli non ancora avviati al 15 settembre 2016, è necessario presentare una «Relazione di dettaglio dei costi di progetto», corredata dal computo metrico estimativo e dai preventivi di spesa delle imprese incaricate, al fine di consentire una efficace valutazione delle spese in sede di rendicontazione degli interventi;

Visti:

- l'allegato A «Domande di finanziamento presentate a valere sull'ordinanza n. 227/2016» che approva l'elenco di tutte le istanze presentate, ammesse e non ammesse a finanziamento, a valere sull'ordinanza n. 227/2016;
- l'allegato B «Domande di finanziamento presentate a valere sull'ordinanza n. 227/2016» che sostituisce integralmente l'allegato al d.d.u.o. 17 ottobre 2016, n. 10224 per modificare gli errori materiali sul calcolo dei contributi;

Ritenuto opportuno:

- approvare l'elenco di tutte le istanze presentate a valere sull'ordinanza n. 227/2016 ammesse e non ammesse a finanziamento, così come risultante nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un ammontare complessivo di 2.039.261,99 euro, che riporta anche le istanze ammesse con d.d.u.o. 10224/2016;
- rettificare, con il presente provvedimento, il d.d.u.o. n. 10224 del 2016 nella parte in cui assegna il contributo alla LDR Logistica di Ritorno s.r.l. (ID: 80234053), ed alle quattro domande della Immobiliare M & M s.r.l. (ID: 80269672, ID: 80268221, ID: 80268866 e ID: 80269497) senza rispettare il limite delle spese tecniche del 10 % dei lavori, come da allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- integrare, con il presente provvedimento, il d.d.u.o. n. 10224 del 2016, nella parte in cui non prevede le spese ammesse a contributo delle istanze presentate ed ammesse a finanziamento a valere sull'ordinanza n. 227/2016, come da allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della X Legislatura ed in particolare:

- la deliberazione della Giunta regionale n. X/87 del 29 aprile 2013 avente ad oggetto «Il Provvedimento Organizzativo 2013» che, nell'allegato A, definisce gli assetti organizzativi

della Giunta regionale, gli incarichi dirigenziali e le connesse graduazioni;

- il decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013 recante «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle direzioni generali della Giunta regionale - X Legislatura», con particolare riferimento alle competenze della unità organizzativa commercio, reti distributive, programmazione, fiere e tutela dei consumatori come integrate dalla d.g.r. x/5527 del 31 maggio 2016 «VII provvedimento organizzativo 2016»;

DECRETA

1. Di approvare l'elenco di tutte le istanze presentate a valere sull'ordinanza n. 227/2016 ammesse e non ammesse a finanziamento, così come risultante nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di rettificare, con il presente provvedimento, il d.d.u.o. n. 10224 del 2016 nella parte in cui assegna il contributo alla LDR Logistica di Ritorno s.r.l. (ID: 80234053), ed alle quattro domande della Immobiliare M & M s.r.l. (ID: 80269672, ID: 80268221, ID: 80268866 e ID: 80269497) senza rispettare il limite delle spese tecniche del 10 % dei lavori e nella parte in cui non prevede le spese ammesse a contributo delle istanze presentate e d ammesse a finanziamento a valere sull'ordinanza n. 227/2016, come da allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di assegnare, per le motivazioni indicate in premessa, il contributo alle 32 domande ammesse e finanziate di cui all'allegato A, per un ammontare complessivo di € di 2.039.261,99.

3. Di trasmettere il presente provvedimento alla Struttura Commissariale ai fini dell'assunzione delle ordinanze commissariali di erogazione del contributo alle 32 domande di cui all'allegato A.

4. Di stabilire che le erogazioni dei contributi per i progetti non conclusi, così come quelli non ancora avviati alla data del 15 settembre 2016, devono presentare una «Relazione di dettaglio dei costi di progetto», corredata dal computo metrico estimativo e dai preventivi di spesa delle imprese incaricate al fine di consentire una efficace valutazione delle spese in sede di rendicontazione degli interventi.

5. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito «Sisma online» della piattaforma informatica GEFO all'indirizzo <https://gefo.servizir/sisma>.

6. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, esperire ricorso giurisdizionale al TAR secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL.

7. Di dare opportuna informazione dell'approvazione del presente provvedimento a tutti i soggetti che hanno presentato domanda.

8. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente provvedimento si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Paolo Mora

_____ • _____

DOMANDE DI FINANZIAMENTO PRESENTATE A VALERE SULL'ORDINANZA N. 227/2016.

N°	ID	REGIONE SOCIALE	TIPO DI INTERVENTO	IMPORTO RICHIESTO SENZA IVA	SPESA AMMESSA SENZA IVA	ALTRI CONTRIBUTI	CONTRIBUTO AMMISSIBILE SENZA IVA	ESITO
1	79140414	GI. BI. DI. SRL	RIMOZIONE CARENZE STRUTTURALI	€ 77.383,68	€ 94.408,09	€ 0,00	€ 54.168,58	Ammesso e finanziato
2	79355033	BANDUS SRL	RIMOZIONE CARENZE STRUTTURALI	€ 127.581,01	€ 141.730,90	€ 0,00	€ 89.306,71	Ammesso e finanziato
3	79696828	FIERA MILLENARIA DI GONZAGA SRL	MIGLIORAMENTO SISMICO	€ 397.091,09	€ 484.451,13	€ 0,00	€ 277.963,76	Ammesso e finanziato
4	80156009	C.R.T. EUROSALDATURE SRL	RIMOZIONE CARENZE STRUTTURALI	€ 20.345,50	€ 24.821,51	€ 0,00	€ 12.302,67	Ammesso e finanziato
5	80166960	ARAL SRL A SOCIO UNICO	RIMOZIONE CARENZE STRUTTURALI	€ 24.350,28	€ 27.140,51	€ 0,00	€ 16.439,72	Ammesso e finanziato
6	80215589	SOCIETA' SAN MARCO SRL	MIGLIORAMENTO SISMICO	€ 84.999,27	€ 103.699,11	€ 0,00	€ 59.499,49	Ammesso e finanziato
7	80216168	IMMOBILIARE ALLADIN SRL	RIMOZIONE CARENZE STRUTTURALI	€ 14.087,04	€ 17.186,19	€ 0,00	€ 7.636,12	Ammesso e finanziato
8	80234053	LDR LOGISTICA DI RITORNO SRL	RIMOZIONE CARENZE STRUTTURALI	€ 8.000,00	€ 9.782,00	€ 0,00	€ 4.235,00	Ammesso e finanziato
9	80062913	BOSI IMPIANTI ELETTRICI SNC	RIMOZIONE CARENZE STRUTTURALI	€ 26.794,51	€ 32.689,30	€ 0,00	€ 18.756,16	Ammesso e finanziato
10	80086214	GREEN FORCE SRL	RIMOZIONE CARENZE STRUTTURALI	€ 84.661,58	€ 103.287,13	€ 0,00	€ 59.263,11	Ammesso e finanziato
11	80210180	GREEN-ROV SRL	RIMOZIONE CARENZE STRUTTURALI	€ 48.695,14	€ 54.086,36	€ 0,00	€ 34.086,60	Ammesso e finanziato
12	80215893	GF DI GUERZONI ROBERTO	RIMOZIONE CARENZE STRUTTURALI	€ 8.629,33	€ 10.527,79	€ 0,00	€ 4.802,74	Ammesso e finanziato
13	80256833	SARA SPA	MIGLIORAMENTO SISMICO	€ 709.500,00	€ 865.590,00	€ 0,00	€ 229.866,00	Ammesso e finanziato
14	80281189	SICIL FRUIT	RIMOZIONE CARENZE STRUTTURALI	€ 14.087,04	€ 17.186,19	€ 0,00	€ 7.636,12	Ammesso e finanziato
15	80284470	FIGLI MICHELE ANGIULI	RIMOZIONE CARENZE STRUTTURALI	€ 60.376,21	€ 73.658,97	€ 0,00	€ 39.450,65	Ammesso e finanziato
16	80287707	LAVORWASH SPA	RIMOZIONE CARENZE STRUTTURALI	€ 699.500,00	€ 853.390,00	€ 0,00	€ 489.650,00	Ammesso e finanziato
17	80347688	IMMOBILIARE 2000 SAS DI VINCENZI RAFFAELLA E C.	RIMOZIONE CARENZE STRUTTURALI	€ 20.809,60	€ 20.809,60	€ 0,00	€ 11.550,00	Ammesso e finanziato
18	80206614	ELETTROMECCANICA G.B. SRL	RIMOZIONE CARENZE STRUTTURALI	€ 16.197,70	€ 19.614,72	€ 7.740,39	€ 4.423,08	Ammesso e finanziato
19	80269672	IMMOBILIARE M & M S.R.L.	MIGLIORAMENTO SISMICO	€ 10.452,00	€ 12.751,44	€ 0,00	€ 3.850,00	Ammesso e finanziato

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 13 dicembre 2016

N°	ID	REGIONE SOCIALE	TIPO DI INTERVENTO	IMPORTO RICHIESTO SENZA IVA	SPESA AMMESSA SENZA IVA	ALTRI CONTRIBUTI	CONTRIBUTO AMMISSIBILE SENZA IVA	ESITO
20	80268221	IMMOBILIARE M & M S.R.L.	RIMOZIONE CARENZE STRUTTURALI	€ 95.212,83	€ 11.605,65	€ 0,00	€ 4.623,16	Ammesso e finanziato
21	80268866	IMMOBILIARE M & M S.R.L.	MIGLIORAMENTO SISMICO	€ 21.714,74	€ 26.491,98	€ 0,00	€ 12.201,99	Ammesso e finanziato
22	80269497	IMMOBILIARE M & M S.R.L.	RIMOZIONE CARENZE STRUTTURALI	€ 35.907,65	€ 43.807,33	€ 0,00	€ 21.568,97	Ammesso e finanziato
23	80270294	GRANDI STOCCAGGI SRL	RIMOZIONE CARENZE STRUTTURALI	€ 6.192,55	€ 7.554,91	€ 0,00	€ 1.595,86	Ammesso e finanziato
24	80350034	FRATELLI BENATTI SRL	RIMOZIONE CARENZE STRUTTURALI	€ 188.612,54	€ 188.612,54	€ 0,00	€ 132.028,77	Ammesso e finanziato
25	80373543	FIERA MILLENARIA DI GONZAGA SRL	MIGLIORAMENTO SISMICO	€ 145.336,86	€ 177.310,97	€ 0,00	€ 101.735,80	Ammesso e finanziato
26	80374708	FURGERI ERMES	RIMOZIONE CARENZE STRUTTURALI	€ 41.415,86	€ 50.527,35	€ 0,00	€ 28.991,10	Ammesso e finanziato
27	80272549	FRIGNANI FAUSTO	RIMOZIONE CARENZE STRUTTURALI	€ 42.750,42	€ 52.155,51	€ 0,00	€ 29.925,29	Ammesso e finanziato
28	80372951	CALZOLARI S.R.L.	RIMOZIONE CARENZE STRUTTURALI	€ 47.826,77	€ 58.348,66	€ 0,00	€ 33.478,74	Ammesso e finanziato
29	80431090	FIERA MILLENARIA DI GONZAGA SRL	RIMOZIONE CARENZE STRUTTURALI	€ 172.240,38	€ 210.133,26	€ 0,00	€ 120.568,27	Ammesso e finanziato
30	80442617	IMPRESA EDILE BANZI LUCA	RIMOZIONE CARENZE STRUTTURALI	€ 12.567,50	€ 15.332,35	€ 0,00	€ 8.797,25	Ammesso e finanziato
31	80446877	ECOSALI DI NERI ARRIGO E C.	RIMOZIONE CARENZE STRUTTURALI	€ 33.652,02	€ 41.055,46	€ 0,00	€ 23.556,41	Ammesso e finanziato
32	80448636	GTS DI CLAUDIO NEVIANI E C.	RIMOZIONE CARENZE STRUTTURALI	€ 134.691,97	€ 148.955,69	€ 0,00	€ 95.303,87	Ammesso e finanziato
33	80451774	LATTERIA AGRICOLA MOGLIESE	RIMOZIONE CARENZE STRUTTURALI	€ 29.582,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Domanda non ammessa ai sensi dell'articolo 2, comma 1 dell'Ordinanza: l'attività prevalente rientra tra quelle previste nell'Allegato 1 del trattato CE "Latte e derivati"
TOTALE							€ 2.039.261,99	

DOMANDE DI FINANZIAMENTO PRESENTATE A VALERE SULL'ORDINANZA N. 227/2016 – ALLEGATO RETTIFICATO CHE SOSTITUISCE INTEGRALMENTE L'ALLEGATO AL D.D.U.O. 17 OTTOBRE 2016, N. 10224

N°	ID	REGIONE SOCIALE	TIPO DI INTERVENTO	IMPORTO RICHIESTO SENZA IVA	SPESA AMMESSA SENZA IVA	ALTRI CONTRIBUTI	CONTRIBUTO AMMISSIBILE SENZA IVA	ESITO
1	79140414	GI. BI. DI. SRL	RIMOZIONE CARENZE STRUTTURALI	€ 77.383,68	€ 94.408,09	€ 0,00	€ 54.168,58	Ammesso e finanziato
2	79355033	BANDUS SRL	RIMOZIONE CARENZE STRUTTURALI	€ 127.581,01	€ 141.730,90	€ 0,00	€ 89.306,71	Ammesso e finanziato
3	80215589	SOCIETA' SAN MARCO SRL	MIGLIORAMENTO SISMICO	€ 84.999,27	€ 103.699,11	€ 0,00	€ 59.499,49	Ammesso e finanziato
4	80234053	LDR LOGISTICA DI RITORNO SRL	RIMOZIONE CARENZE STRUTTURALI	€ 8.000,00	€ 9.782,00	€ 0,00	€ 4.235,00	Ammesso e finanziato
5	80086214	GREEN FORCE SRL	RIMOZIONE CARENZE STRUTTURALI	€ 84.661,58	€ 103.287,13	€ 0,00	€ 59.263,11	Ammesso e finanziato
6	80210180	GREEN-ROV SRL	RIMOZIONE CARENZE STRUTTURALI	€ 48.695,14	€ 54.086,36	€ 0,00	€ 34.086,60	Ammesso e finanziato
7	80206614	ELETTROMECCANICA G.B. SRL	RIMOZIONE CARENZE STRUTTURALI	€ 16.197,70	€ 19.614,72	€ 7.740,39	€ 4.423,08	Ammesso e finanziato
8	80269672	IMMOBILIARE M & M S.R.L.	MIGLIORAMENTO SISMICO	€ 10.452,00	€ 12.751,44	€ 0,00	€ 3.850,00	Ammesso e finanziato
9	80268221	IMMOBILIARE M & M S.R.L.	RIMOZIONE CARENZE STRUTTURALI	€ 95.212,83	€ 11.605,65	€ 0,00	€ 4.623,16	Ammesso e finanziato
10	80268866	IMMOBILIARE M & M S.R.L.	MIGLIORAMENTO SISMICO	€ 21.714,74	€ 26.491,98	€ 0,00	€ 12.201,99	Ammesso e finanziato
11	80269497	IMMOBILIARE M & M S.R.L.	RIMOZIONE CARENZE STRUTTURALI	€ 35.907,65	€ 43.807,33	€ 0,00	€ 21.568,97	Ammesso e finanziato
12	80350034	FRATELLI BENATTI SRL	RIMOZIONE CARENZE STRUTTURALI	€ 188.612,54	€ 188.612,54	€ 0,00	€ 132.028,77	Ammesso e finanziato
13	80374708	FURGERI ERMES	RIMOZIONE CARENZE STRUTTURALI	€ 41.415,86	€ 50.527,35	€ 0,00	€ 28.991,10	Ammesso e finanziato
14	80272549	FRIGNANI FAUSTO	RIMOZIONE CARENZE STRUTTURALI	€ 42.750,42	€ 52.155,51	€ 0,00	€ 29.925,29	Ammesso e finanziato
15	80372951	CALZOLARI S.R.L.	RIMOZIONE CARENZE STRUTTURALI	€ 47.826,77	€ 58.348,66	€ 0,00	€ 33.478,74	Ammesso e finanziato
16	80446877	ECOSALI DI NERI ARRIGO E C.	RIMOZIONE CARENZE STRUTTURALI	€ 33.652,02	€ 41.055,46	€ 0,00	€ 23.556,41	Ammesso e finanziato
TOTALE							€ 595.443,40	

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

D.d.u.o. 1 dicembre 2016 - n. 12779

Approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per gli «Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso»

IL DIRIGENTE DELLA UO VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 : «Norme in materia ambientale», ed in particolare la Parte Quinta «Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera», Titolo I «Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività», come modificato dal d.lgs. 29 giugno 2010 n.128 «modificazioni e integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale»;

Richiamato l'art. 272 comma 2 del suddetto decreto legislativo che prevede che «Per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. [...]»;

Visto il d.p.r. 160/2010 «Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP) [...]», che ha individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive, in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale;

Visto il d.p.r. 59/2013 «Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale [...]» che ha disposto, tra l'altro, che (art. 7):

- è fatta salva la facoltà del gestore di aderire, ricorrendone i presupposti, all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- la domanda di adesione all'autorizzazione generale deve essere presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) il quale provvederà a trasmetterla in via telematica all'Autorità Competente;

Considerato che il d.lgs. 128/2010 ha modificato la Parte Quinta del d.lgs 152/06, inserendo tra le attività in deroga di cui all'art. 272 c.2 e 3 anche gli «impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso» (allegato IV - parte II - lettera mm);

Richiamato l'art. 8, comma 2 della l.r. 24/2006 e smi, ove si dispone che:

- la Provincia o Città Metropolitana è l'autorità competente al rilascio, aggiornamento o modifica delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- la Giunta Regionale stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;

Richiamata la d.g.r. n.3792 del 18 luglio 2012 «attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3 del d.lgs. n.152/06 e smi «norme in materia ambientale»: aggiornamento della d.g.r. 8832/2008 [...]» con cui Regione Lombardia ha provveduto:

- a confermare i contenuti dell'autorizzazione validi in via generale per tutte le attività «in deroga» di cui alla d.g.r. 8831/2008;
- ad aggiornare l'elenco delle attività «in deroga» alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. 128/2010, inserendo tra queste gli «*impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso*»;
- a demandare alla competente Direzione Generale l'approvazione, ovvero la modifica degli allegati tecnici relativi alle suddette attività;

Ricordato che:

- con il d.d.s. 532 del 26 gennaio 2009 «approvazione degli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni in via generale per attività in deroga ex art. 272 del d.lgs. 152/06» la com-

petente Struttura della DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile ha approvato gli allegati tecnici per le attività «in deroga» in attuazione della d.g.r. 8831/2008;

- l'allegato 1 del suddetto decreto «pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianto a ciclo aperto e utilizzo massimo complessivo di solventi inferiore a 7,3 tonn/anno» non è, di fatto, mai entrato in vigore in quanto le attività ivi disciplinate non erano riconducibili alle attività in deroga;
- con la d.g.r. 20138/2004 Regione Lombardia aveva già disciplinato i procedimenti autorizzativi per tali tipologie impiantistiche, secondo quanto previsto dalla normativa all'epoca vigente (d.p.r. 203/88 e d.m. 44/2004), prevedendo specifiche disposizioni tecniche e amministrative;
- con la circolare T1.2016.0001416 del 12 gennaio 2016 della competente Struttura della DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile è stato precisato (punto 4) che la suddetta delibera, continua a valere fino all'adozione del nuovo allegato di settore;

Preso atto della necessità di provvedere ad un aggiornamento di tali disposizioni, alla luce sia delle modifiche normative introdotte dai sopra citati d.lgs. 152/06 e smi e d.p.r. 59/2013, sia dell'evoluzione tecnologica intervenuta nel corso degli anni che hanno interessato le attività in questione;

Ritenuto opportuno provvedere alla definizione dei nuovi criteri amministrativi e tecnici, anche in esito del confronto con le associazioni di categorie del settore (CNA, Conartigianato, Assosecco) svoltosi nell'ambito di specifici incontri;

Visto il documento elaborato e condiviso nell'ambito delle attività del tavolo di coordinamento in materia di emissioni in atmosfera istituito ai sensi della richiamata l.r. n.24/2006 cui partecipano, oltre alle Direzioni Generali di Regione Lombardia interessate, le Province, ARPA e le Associazioni di categoria;

Preso atto che tale documento:

- costituirà l'Allegato di riferimento per l'adesione all'autorizzazione generale di cui alla d.g.r. 8831/2008 e smi per gli «impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso», con i rispettivi modelli applicativi;
- sostituirà l'allegato 1 del d.d.s. 532 del 26 gennaio 2009 «approvazione degli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni in via generale per attività in deroga ex art. 272 del d.lgs. 152/06»

Ricordato che, ai sensi dell'art. 7 del d.p.r. 59/2013 le domande di adesione all'autorizzazione generale dovranno essere trasmesse allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) secondo le modalità da questi individuate ai sensi del DPR 160/2010; il quale provvederà ad inoltrarle in modalità telematiche alla Provincia o Città Metropolitana quale Autorità Competente in materia di emissioni in atmosfera;

Rilevato che, alla luce delle novità introdotte dal DPR 59/2013 concernenti la trasmissione della domanda al SUAP e in modalità telematica, sarà necessaria la messa a disposizione di adeguati sistemi per la presentazione e la gestione della stessa;

Ritenuto opportuno, in tal senso, prevedere un congruo periodo tra la pubblicazione e l'attuazione del provvedimento, al fine sia di permettere a tutti gli operatori di acquisire un'adeguata conoscenza delle nuove modalità di presentazione delle domande, sia di consentire la messa a regime dei sistemi per la gestione delle pratiche, posticipando l'attuazione del presente provvedimento al 1 aprile 2017;

Ritenuto altresì opportuno prevedere, stante l'elevata numerosità degli impianti coinvolti, un calendario per la presentazione delle domande al fine di permettere ai SUAP e alle Autorità competenti di pianificare ed organizzare in modo appropriato la loro attività;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al perseguimento degli obiettivi di cui all'area Ter.09.08 punto 271 «Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera» del PRS;

Vista la l.r. n. 20/2008 «testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della IX legislatura;

DECRETA

richiamate le premesse che qui si intendono integralmente recepite

1. di approvare l'allegato riportante i criteri per l'adesione all'autorizzazione generale per gli «impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle

pulitintolavanderie a ciclo chiuso» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre che il documento sopra richiamato sostituirà l'allegato 1 del d.d.s. 532 del 26 gennaio 2009 «approvazione degli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni in via generale per attività in deroga ex art. 272 del d.lgs. 152/06»;

3. di stabilire che il presente provvedimento troverà attuazione a partire dal 1 aprile 2017 e che da tale data, pertanto, tutte le attività nuove ed esistenti dovranno presentare la domanda di adesione all'autorizzazione generale facendo riferimento alle tempistiche, alle modalità e alle prescrizioni contenute nel sopra richiamato allegato;

4. di disporre che a partire dalla data sopra indicata saranno resi disponibili sulle piattaforme utilizzate dai SUAP, nonché sul sito istituzionale della DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibili, i modelli da utilizzarsi per la presentazione delle domande e per la trasmissione delle successive comunicazioni richiamati nel presente provvedimento;

5. di disporre altresì in via transitoria che, fino all'attuazione del presente provvedimento, continuerà ad applicarsi la d.g.r. 20138/2004 e che, pertanto, fino al 31 marzo 2017 l'eventuale domanda di adesione per l'avvio di nuove attività dovrà essere presentata secondo i contenuti e le modalità previste dalla suddetta delibera;

6. di disporre, infine, che il presente provvedimento comprensivo dell'allegato tecnico, parte integrante e sostanziale, venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente
Dario Sciunnach

_____ • _____

Attività in deroga – D.lgs 152/06 e smi, Parte Quinta, art. 272 comma 2

**Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami,
escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso**

Premesse

Ricordato che:

- con la dgr 20138/2004 Regione Lombardia aveva adottato l'autorizzazione generale per *“gli Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, ai sensi dell’art.9 del DM 44/2004”*;
- il d.lgs 128/2010 ha modificato la Parte Quinta del d.lgs 152/06, inserendo tra le attività in deroga di cui all’art. 272 c.2 e 3 anche gli *“impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso”* (allegato IV – parte II – lettera mm);
- in Regione Lombardia le attività in deroga di cui all’art. 272 c.2 e 3 sono disciplinate dalla dgr 8832/2008 e dagli allegati tecnici settoriali;
- successivamente, la suddetta delibera è stata integrata dalla dgr 3792/2012 che ha inserito tra le attività in deroga gli *“impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso”*, demandando la definizione nel nuovo allegato del settore alla competente Direzione Generale;
- con la T1.2016.0001416 del 12/01/2016 è stato precisato (punto 4) che la dgr 20138/2004 – che disciplinava l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per il settore in questione ai sensi, continuava a valere fino all'adozione della nuova autorizzazione generale;

il presente allegato tecnico disciplina l'attività di cui alla lettera mm – parte II - allegato IV alla parte Quinta del d.lgs 152/06 e smi concernente gli *“impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso”*, che andrà a sostituire l'allegato 1 del dds 532 del 26 gennaio 2009.

Poiché, nel presente allegato, si riconduce l'autorizzazione generale del presente settore nell'ambito di quelle disciplinate dalla richiamata dgr 8832/2008 e preso atto delle peculiarità di tali attività (sono soggette anche agli adempimenti di cui all’art. 275), si ritiene utile definire in modo puntuale - oltre che le fasi, i criteri e le prescrizioni sia di carattere generale, che specifico da rispettare - anche le modalità e i modelli necessari all'adesione e al rispetto delle condizioni previste.

Per quanto non espressamente contenuto nel presente allegato, si rimanda ai criteri e alle disposizioni generali inerenti le attività in deroga di cui alla dgr 8832/2008 e smi, laddove applicabili.

Si fa presente infine che sono state recepite le nuove disposizioni previste dal DPR 160/2010 e dal DPR 59/2013 in materia di SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) e di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) che prevedono, in sintesi:

- la facoltà da parte del Gestore di avvalersi dell'AUA, in alternativa al procedimento previsto dall’art. 272 c.3 del d.lgs 152/06;
- l'obbligo, in ogni caso, di presentare al SUAP ed in modalità telematica, sia la domanda di adesione, sia istanza AUA, in funzione del percorso perseguito.

Sulla base di quanto sopra premesso, il presente allegato contiene:

- ✓ le tempistiche di adesione all'autorizzazione generale per le attività di “pulitintolavanderia” per attività esistenti e nuove;
- ✓ le modalità di adesione alla nuova autorizzazione generale;

- ✓ i requisiti tecnologici e prescrittivi da rispettare per l'esercizio delle attività, in funzione della capacità di trattamento (superiore o inferiore a 30 kg di capi asciutti).

Tempistiche di adesione

1) Impianti esistenti già autorizzati ai sensi della dgr 20138/2004 (rinnovo)

Il Gestore di un impianto esistente, precedentemente autorizzato ai sensi della dgr 20138/2004, a prescindere dalla data di presentazione della domanda di adesione, dovrà entro 12 mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento:

- presentare al SUAP territorialmente competente la domanda di adesione al presente allegato secondo le modalità di seguito riportate, oppure;
- presentare istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 secondo le disposizioni regionali in materia di AUA e attraverso la piattaforma messa a disposizione dal SUAP territorialmente competente.

Non sono tenuti, viceversa, alla presentazione di nuove istanze o domande di adesione, i Gestori di attività già autorizzati in regime di AUA.

Alla luce dell'elevato numero di attività coinvolte ed al fine di poter agevolare l'organizzazione dei lavori da parte delle Autorità competenti, si propone il seguente calendario – da intendersi indicativo e non perentorio - per la presentazione delle domande di rinnovo da parte dei Gestori.

<i>Iniziale del cognome del Gestore/rappresentante</i>	<i>Finestra di presentazione della domanda di adesione</i>
<i>A - F</i>	<i>Entro il 3° mese dall'entrata in vigore dell'allegato</i>
<i>G - N</i>	<i>Dal 4° al 6° mese dall'entrata in vigore dell'allegato</i>
<i>M - R</i>	<i>Dal 7° al 9° mese dall'entrata in vigore dell'allegato</i>
<i>S - Z</i>	<i>Dal 10° al 12° mese dall'entrata in vigore dell'allegato</i>

Sono esonerati dal versamento degli oneri istruttori di cui al punto 1 lettera A “autorizzazione generale” dell'allegato alla dgr 30.3.2009 n 9201 per il rinnovo della domanda di adesione all'autorizzazione generale secondo il presente allegato, i Gestori di attività esistenti che hanno presentato domanda ai sensi della dgr 20138/2004 successivamente al 1 gennaio 2016.

2) impianti che aderiscono per la prima volta all'autorizzazione di carattere generale

Il Gestore di un impianto nuovo, oggetto di trasferimento o che, comunque, aderisce per la prima volta all'autorizzazione generale per il settore in questione - dovrà presentare almeno 45 giorni prima dell'avvio dell'attività - la domanda di adesione al presente allegato secondo le modalità di seguito descritte.

In alternativa potrà presentare istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 4 del DPR 59/2013 secondo le disposizioni regionali e attraverso la piattaforma messa a disposizione dal SUAP territorialmente competente. In questo caso, ai fini dell'esercizio dell'attività dovrà aspettare il rilascio dell'AUA da parte del SUAP.

Nei caso di trasferimento dell'attività all'interno dello stesso edificio (es. medesimo centro commerciale o condominio, anche con numeri civici differenti), per le attività di cui al presente provvedimento, non è necessario

il rispetto dei 45 giorni ai fini dell'avvio dell'attività; l'impianto può essere avviato immediatamente dopo aver presentato domanda di adesione al SUAP territorialmente competente, secondo il *Modello 1* (specificando la casistica "trasferimento").

Resta ferma, ai sensi dell'art. 272 c.2, la facoltà da parte dell'Autorità Competente e del Comune, nel caso riscontrino l'inapplicabilità dell'autorizzazione in deroga o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o ambientale, nei 45 giorni successivi alla domanda di adesione, di negare il rilascio dell'autorizzazione in deroga. In tale situazione è facoltà del Gestore richiedere la istanza di autorizzazione 'ordinaria' ai sensi dell'art. 269 nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Modalità di Adesione

Richiamati l'art. 7 del DPR 59/2013 e l'art. 2 del DPR 160/2010 le domande di adesione devono essere trasmesse al SUAP¹ territorialmente competente, in modalità telematica, secondo i sistemi da questo indicati che dovranno aver integrato il modello di cui al sub-allegato 1 ("domanda di adesione") al presente provvedimento. Il SUAP provvederà immediatamente all'inoltro della domanda di adesione all'Autorità Competente (Provincia o Città Metropolitana) in modalità telematica o secondo quanto concordato con la stessa, nonché ad ARPA Lombardia e al Comune sede dell'impianto (se diverso dal SUAP).

In tal senso il SUAP dovrà provvedere a:

- predisporre i sistemi per la gestione telematica della domanda di adesione all'autorizzazione generale conformi al DPR 160/2010 e al modello di cui al Sub-allegato 1 ("domanda di adesione") del presente provvedimento;
- rendere facilmente disponibile per i Gestori il sistema adottato per la presentazione telematica della domanda di adesione.

Tutti i modelli e fac simili richiamati nel presente provvedimento e di seguito elencati, saranno resi disponibili a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento (1 aprile 2017) sul sito istituzionale di Regione Lombardia e delle Province/Città metropolitane, nonché nelle piattaforme da utilizzare ai fini della presentazione delle domande.

I modelli riguarderanno:

- 1) fac-simile DOMANDA DI ADESIONE – Modello 1**
- 2) fac-simile RAPPORTO MENSILE – Modello 2**
- 3) fac-simile RAPPORTO GIORNALIERO (facoltativo) – Modello 3**
- 4) fac-simile PIANO GESTIONE SOLVENTI - Modello 4**

¹ Al fine di individuare quale sia il SUAP competente si può fare riferimento al presente sito: <https://www.impresainungiorno.gov.it/>

CICLO TECNOLOGICO**Ambito di applicazione**

Rientrano nell'ambito di applicazione del presente provvedimento gli impianti di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, eseguita con impianti a ciclo chiuso, nonché in pulitintolavanderie a ciclo chiuso, con utilizzo di Composti Organici Volatili (COV), compresi i clorurati, purché non siano lesivi per l'ozono (ai sensi della legge 28 dicembre 1993 n. 549 e successive modificazioni) e non siano classificati, ai sensi dell'art. 272 comma 4 e 4 bis come:

- cancerogeni, tossici per la riproduzione o mutageni o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del d. Lgs. 152/06, oppure,
- sostanze o preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 (indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della Tabella 1.1 dell'Allegato VII del Regolamento 1272/2008 "CLP").

L'allegato, in funzione della capacità di trattamento (somma delle capacità delle singole macchine) è suddiviso in due parti:

- A. Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso **con capacità di trattamento superiore a 30 kg** di capi asciutti;
- B. Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso **con capacità di trattamento inferiore o uguale a 30 kg** di capi asciutti.

Definizioni

Solvente organico: qualsiasi C.O.V. (Composto Organico Volatile) usato da solo o in combinazione con altri agenti come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente.

Solvente organico alogenato: un solvente organico che contiene almeno un atomo di bromo, cloro, fluoro o iodio per molecola.

Sistema di lavaggio a secco: trattasi di un impianto costituito da diversi apparati integrati ed interattivi per la pulizia a secco;

Pulizia a secco: processo utilizzato per rimuovere da tessuti e pellami residui di grasso, macchie od altre sostanze indesiderate mediante l'utilizzo prevalente di solventi;

Ciclo di asciugatura: processo utilizzato per eliminare dalla merce lavata la percentuale di solvente residua dopo la centrifugazione. Viene realizzato tramite una fase riscaldamento-condensazione ottenuta con la circolazione alternata in batterie di riscaldamento e raffreddamento del sopradetto solvente allo stato liquido reso aeriforme dalla circolazione forzata dell'aria presente nel tamburo (abbattimento primario). Nelle macchine a circuito chiuso questa prima fase viene seguita da un iper-raffreddamento (senza preriscaldamento) dei residui di solvente ancora allo stato gassoso ottenuto con l'azione di gruppi frigoriferi interni che, basandosi sui valori di saturazione del solvente in atmosfera, riducono la concentrazione dello stesso a valori in concentrazione prossimi a zero (abbattimento secondario).

Composto Organico Volatile (COV): qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0.01kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari d'uso.

Gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione e/o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel presente provvedimento.

A) IMPIANTI A CICLO CHIUSO PER LA PULIZIA A SECCO DI TESSUTI E PELLAMI, ESCLUSE LE PELLICCE, E DELLE PULITINTOLANDERIE A CICLO CHIUSO CON CAPACITÀ DI TRATTAMENTO SUPERIORE A 30 KG DI CAPI ASCIUTTI

Fasi lavorative

- 1) Operazioni accessorie di cernita, etichettatura, omogeneizzazione e verifica della congruità del lavaggio con la tipologia del materiale da lavare.
- 2) Operazioni meccaniche di pulizia superficiale su tappeti, piumoni, coperte ecc. ottenuta mediante battitura, spazzolatura e allontanamento di corpi estranei, sia che si effettuino manualmente che meccanicamente con battitrici e/o spazzolatrici meccaniche.
- 3) Smacchiatura utilizzando un sistema applicativo tipo pistola a spruzzo o assimilabile, in postazione dotata di presidio di aspirazione da impiegarsi solo per operazioni di ritocco saltuarie e susseguente asciugatura del materiale a temperatura ambiente.
- 4) Ciclo automatico di lavaggio del materiale tessile e/o del pellame utilizzando una macchina a circuito chiuso dotata di un tamburo rotante immerso in un bagno di solvente o mediante vaporizzazione del solvente nel tamburo. Il ciclo è composto dalle seguenti fasi: prelavaggio, lavaggio, filtrazione meccanica e/o filtrazione in decalite, distillazione, centrifugazione, asciugatura effettuata mediante vaporizzazione del solvente contenuto nel materiale, aerazione/deodorizzazione realizzata mediante estrazione in ciclo chiuso del solvente dai capi trattati e, conseguente sotto-raffreddamento per la separazione del solvente stesso dall'aria, mediante uno scambiatore di calore per condensare il solvente.
- 5) Applicazione di prodotti per la tintura o per il ripristino del capo mediante pistola a spruzzo o immersione in bagni e successiva operazione di asciugatura. Gli impianti dovranno essere dotati di sistemi di aspirazione ed abbattimento del particolato.
- 6) Operazioni di finitura come stiratura, piccole riparazioni, piegatura ed altre operazioni non espressamente indicate, ma comunque finalizzate allo scopo, che non comportino emissioni in atmosfera.

Materie Prime

- Tessuti, capi di abbigliamento e di arredamento, piumoni, tappeti e simili;
- Pellami;
- Composti organici volatili; solvente idrocarburo, composti organici clorurati (percloroetilene);
- Ammorbidenti, coloranti, detergenti, brillantanti ed additivi specifici per le operazioni sopra indicate.

Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

SCHEDA A - Valori limite e modalità di verifica -

	<i>Fasi lavorative di provenienza</i>	<i>Sostanze inquinanti</i>	<i>Valori limite</i>	<i>Eventuale tipologia di abbattimento in riferimento a dgr 3552/2012</i>
A	3; 4; 5	COV	20 g/kg ^(a)	AC.RI.01 AC.RE.01
B	2	Polveri	10 mg/Nm ³ ^(b)	D.MF.01 D.MF.02

C	5	Ammoniaca e ammine	20 mg/Nm ³ ^(b)	AU.ST.02
D		Particolato da operazioni a spruzzo	3 mg/Nm ³ ^(b)	AU.ST.02
le fasi del processo individuate ai punti 1) e 6) non generano emissioni in atmosfera; pertanto non sono state definite specifiche prescrizioni				

NOTE:

- a) Il valore 20 g COV/ kg capi indica il valore di solvente emesso per kg di prodotto pulito ed asciugato; il valore limite deve essere applicato all’insieme delle fasi individuate e descritte ai punti 3), 4) e 5) e rispettato tenuto conto sia delle emissioni diffuse, che convogliate;
- b) i limiti da rispettare – relativi ad emissioni gassose convogliate – fanno riferimento agli inquinanti effettivamente presenti nelle emissioni, deducibili dalle materie prime utilizzate;

Al fine del rispetto di tale valore limite deve essere rispettata la seguente condizione:

Valore calcolato o misurato < Valore limite fissato

dove ai fini del valore calcolato o misurato, si provvede attraverso il “Piano di Gestione Solventi” secondo le modalità illustrate di seguito.

PIANO GESTIONE SOLVENTI (FASI DI PULITURA A SECCO 3, 4, 5)

Il Piano di Gestione Solventi è lo strumento che permette di stimare il **Valore di Emissione Totale Calcolato (V.E.T.C.)** espresso in g-COV/kg-capi da confrontare con il **Valore Limite di Emissione Totale (V.L.E.T)** definito al *punto 11 della tabella 1 della parte III dell’allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06* e riportato nella tabella precedente (20 g-COV/kg-capi).

Il Piano di Gestione Solventi deve essere redatto seguendo lo schema di calcolo esposto nel **Modello 4** e reso disponibile sul sito di Regione Lombardia in formato “.xls”

Per la verifica del rispetto del V.L.E.T. si utilizza la seguente formula

V.E.T.C deve essere minore o uguale V.L.E.T.

Dove:

V.E.T.C. = (Solvente in Input – Solvente in Output) / Quantità annua di prodotto lavato ed essiccato

Solvente in input (I): solvente presente all’inizio del periodo considerato nel PGS, solvente acquistato «vergine» o rigenerato (cioè il solvente presente in macchina) all’inizio o durante l’anno di riferimento. Le quantità di solvente acquistate sono desunte dal registro degli Acquisti e/o dalle fatture d’acquisto;

Solvente output (O) = solvente O1 + solvente O2 + solvente O3

- **solvente O1:** solvente presente all’interno dell’impianto o della pulitintolavanderia (solvente acquistato e non ancora utilizzato, solvente presente all’interno della/e macchina/e) alla conclusione del periodo considerato dal Piano di Gestione Solventi;
- **solvente O2:** solvente organico contenuto nei rifiuti prodotti nell’arco di tempo considerato nel Piano di Gestione dei Solventi. Convenzionalmente è stabilito nella misura del 10% del totale dei rifiuti contenenti solvente. Il Gestore può , in alternativa, eseguire una serie di analisi (almeno una per tipologia di rifiuto), volte a caratterizzare il contenuto di solventi dei rifiuti stessi inviati a smaltimento. I risultati delle analisi potranno essere usate per la redazione del Piano di Gestione dei Solventi fino ad eventuali modifiche

sostanziali delle materie prime o delle macchine . Il Gestore dovrà fare riferimento ai dati del MUD – Modello Unico di Dichiarazione – per ricavare il quantitativo di rifiuti prodotti contenenti solventi;

- **solvente O3:** solvente residuo dei capi lavati ed essiccati. Per convenzione si ritiene essere pari a 0,5% in peso del materiale lavato nell'arco di tempo considerato. Il valore del solvente O3 sarà pari al peso dei capi trattati in un anno, moltiplicato per 0,005.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Il Gestore, entro il 30 aprile di ogni anno successivo alla data di autorizzazione, redige e tiene a disposizione degli Enti di Controllo un Piano di Gestione dei Solventi conforme al **Modello 4**, fino alla eventuale predisposizione di un sistema informatico per la trasmissione.

Per le attività di cui al punto 4, Cap. FASI LAVORATIVE, il controllo del rispetto dei limiti di emissione totale di cui alla Scheda A e pari a **20 g/kg**, deve essere effettuato sulla base della elaborazione del «Rapporto mensile di attività» (**Modello 2**), utilizzando, eventualmente e facoltativamente, il «Rapporto giornaliero di attività» (**Modello 3**). Nella compilazione di tali modelli, il Gestore, individuerà:

- il quantitativo di capi puliti e asciugati in kg o, in alternativa,
- il numero di cicli di lavaggio effettuati e il carico /ciclo massimo della macchina in kg.

Il «rapporto mensile di attività» (**Modello 2**) dovrà essere firmato dal Gestore dell'impianto, e tenuto a disposizione delle Autorità competenti, in formato digitale o cartaceo.

I valori limite di cui alla Scheda A delle Prescrizioni, lettere b), c) ed d), si applicano a tutte le emissioni convogliate e devono essere rispettati per tutte le fasi previste dalle attività del presente allegato, per ciascun camino.

Il Gestore deve conservare, a disposizione degli organismi preposti al controllo:

- ✓ copia della domanda per la richiesta di autorizzazione in via generale (**Modello 1**), comprensiva degli allegati richiesti;
- ✓ il Piano di Gestione dei Solventi redatto annualmente (**Modello 4**);
- ✓ il Rapporto mensile di attività (**Modello 2**);
- ✓ annotazione/registrazione delle manutenzioni.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Gestore, oltre alle prescrizioni riportate nell'allegato, deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente alle fasi-operazioni che compongono i cicli tecnologici oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Laddove non sia garantito il rispetto dei valori limite, il Gestore dovrà prevedere l'installazione di sistemi di abbattimento conformi alla normativa regionale (dgr 3552/2012) e dovrà tenere a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici ivi riportati.

Criteri di manutenzione

3. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere effettuate secondo le indicazioni del costruttore degli impianti o dei sistemi di abbattimento e dovranno essere opportunamente registrate. Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle Autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

4. Salvo diversamente indicato dal Gestore, la messa in esercizio per gli impianti/attività oggetto di domanda di adesione coincide con la data di efficacia dell'autorizzazione (46esimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di adesione); diversamente, l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione all'Autorità Competente, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
5. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
 - indicato il nuovo termine per la messa a regime.
- La proroga s'intende concessa qualora la Provincia/Città Metropolitana competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Modalità e controllo delle emissioni

6. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
Il ciclo di campionamento deve:
- 6.1. permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attività secondo le modalità indicate nel punto 10;
- 6.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
- Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. a Provincia/Città Metropolitana, Comune e Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.
7. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; le analisi devono essere tenute a disposizione degli Enti di controllo.
8. L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione a Provincia/Città Metropolitana, Comune e Dipartimento ARPA competenti per territorio.
9. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di cui al punto 4.
Le verifiche periodiche continueranno ad essere effettuate con cadenza biennale e gli esiti dovranno essere tenuti a disposizione degli Enti di controllo.

In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovrà inviare a Provincia/Città Metropolitana, Comune e Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

Metodologia analitica

10. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Ad oggi le norme sono le seguenti:

PARAMETRO O INQUINANTE	METODO
Velocità e portata	UNI 16911
COV (singoli composti)	UNI EN 13649
COV	UNI EN 12619
polveri	UNI EN 13284:2003
ammoniaca	EPA CTM 027:1997

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

10.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

10.2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;

10.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;

10.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{Nm}^3\text{S/h}$ o in $\text{Nm}^3\text{T/h}$;
- Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{mg/Nm}^3\text{S}$ o in $\text{mg/Nm}^3\text{T}$;
- Temperatura dell'effluente in $^{\circ}\text{C}$;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA – PARTE A

Ambito di applicazione

Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso con capacità di trattamento superiore a 30 kg di capi asciutti;

Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento

Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.

Già effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no.

Tipo di emissione: indicare l’emissione connessa alla fase lavorativa (N.B. della stessa fase lavorativa si possono generare più emissioni.)

Nuova: barrare se l’emissione è nuova SI/NO.

Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni (specificare il modello della macchina e il numero dato alla macchina nella planimetria allegata).

Impianti di abbattimento: barrare SI/NO se è previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla dell’impianto di abbattimento, identificativo dello stesso, in riferimento alla DGR 3552/2012: “Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento a presidio delle emissioni in atmosfera”.

Fase lavorativa	Già effettuata	Sigla emissione convogliata (se presente)	Nuova	Macchinari connessi	Impianti di abbattimento (se presente)
Operazioni accessorie di verifica della congruità del lavaggio con la tipologia del materiale da lavare;	☐ SI ☐ NO		☐ SI ☐ NO	Ad esempio M1	☐ SI ☐ NO Sigla_____
Operazioni meccaniche di pulizia superficiale su tappeti, piumoni e coperte;	☐ SI ☐ NO		☐ SI ☐ NO		☐ SI ☐ NO Sigla_____
Smacchiatura con l'utilizzo di pistola a spruzzo o assimilabile;	☐ SI ☐ NO		☐ SI ☐ NO		☐ SI ☐ NO Sigla_____
Ciclo automatico di lavaggio del materiale tessile e/o del pellame con macchina a	☐ SI ☐ NO		☐ SI ☐ NO		☐ SI ☐ NO

ciruito chiuso dotata di un tamburo rotante immerso in un bagno di solvente;					Sigla_____
Applicazione dei prodotti per tintura e successiva operazione di asciugatura;	☐ SI ☐ NO		☐ SI ☐ NO		☐ SI ☐ NO Sigla_____
Operazioni di finitura: stiratura, piccole riparazioni, piegatura.	☐ SI ☐ NO	non presenti	☐ SI ☐ NO		☐ SI ☐ NO Sigla_____

Modello macchina e capacità lavorativa (kg)

Parametri di esercizio e quantificazione dell'indicatore di attività				
n. e modello della macchina	Volume del tamburo (m ³)	Tipo di solvente utilizzato	Quantità annua massima di solvente utilizzato (Kg)	Quantità annua massima di capi puliti e asciugati (Kg)
M1 modello				
M2 modello.....				

Materie prime

Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.

Già utilizzata: barrare se le materie erano già in utilizzo si/no (attività esistente già autorizzata).

Quantità in kg/anno: indicare la quantità annua attuale e/o prevista di materie prime utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

N.B. nell'ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando la quantità di solvente.

Materie Prime	Già utilizzata	Quantità in kg/anno	
		Attuale	Prevista
Tessuti, capi di abbigliamento e di arredamento, piumoni, tappeti e simili;	☐ SI ☐ NO		
Pellami;	☐ SI ☐ NO		

COV (composti organici volatili);	☐ SI ☐ NO		
Idrocarburi Kwl	☐ SI ☐ NO		
COC (composti organici clorurati - percloroetilene);	☐ SI ☐ NO		
Ammorbidenti, coloranti, detergenti, brillantanti ed additivi specifici.	☐ SI ☐ NO		
Quantità totale annua di materie prime* kg_____			

B) IMPIANTI A CICLO CHIUSO PER LA PULIZIA A SECCO DI TESSUTI E PELLAMI, ESCLUSE LE PELLICCE, E DELLE PULITINTOLAVANDERIE A CICLO CHIUSO CON CAPACITÀ DI TRATTAMENTO INFERIORE O UGUALE A 30 KG DI CAPI ASCIUTTI

Fasi lavorative

- 1) Operazioni accessorie di cernita, etichettatura, omogeneizzazione e verifica della congruità del lavaggio con la tipologia del materiale da lavare.
- 2) Smacchiatura utilizzando un sistema applicativo tipo pistola a spruzzo o assimilabile da impiegarsi solo per operazioni di ritocco saltuarie e susseguente asciugatura del materiale a temperatura ambiente senza l'utilizzo di composti organici volatili (COV).
- 3) Ciclo automatico di lavaggio del materiale tessile e/o del pellame utilizzando una macchina a circuito chiuso dotata di un tamburo rotante immerso in un bagno di solvente o mediante vaporizzazione del solvente nel tamburo. Il ciclo è composto dalle seguenti fasi: prelavaggio, lavaggio, filtrazione meccanica e/o filtrazione in decalite, distillazione, centrifugazione, asciugatura effettuata mediante vaporizzazione del solvente contenuto nel materiale, aerazione/deodorizzazione realizzata mediante estrazione in ciclo chiuso del solvente dai capi trattati e conseguente sotto-raffreddamento per la separazione del solvente stesso dall'aria mediante uno scambiatore di calore per condensare il solvente.
- 4) Operazioni di finitura come stiratura, piccole riparazioni, piegatura ed altre operazioni non espressamente indicate, ma comunque finalizzate allo scopo, che non comportino emissioni in atmosfera.

Materie Prime:

- Tessuti, capi di abbigliamento e di arredamento, piumoni, tappeti e simili;
- pellami;
- composti organici volatili; solvente idrocarburo, composti organici clorurati (percloroetilene);
- ammorbidenti, coloranti, detergenti, brillantanti ed additivi specifici per le operazioni sopra indicate.

Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

SCHEDA A - Valori limite e modalità di verifica -

	<i>Fasi lavorative di provenienza</i>	<i>Sostanze inquinanti</i>	<i>Valori limite</i>	<i>Eventuale tipologia di abbattimento in riferimento a dgr 3552/2012</i>
A	3	COV	20 g/Kg ^(a)	AC.RI.01 AC.RE.01
le fasi del processo individuate ai punti 1), 2) e 4) non generano emissioni in atmosfera; pertanto non sono state definite specifiche prescrizioni				

NOTE:

a) Il valore 20 g COV/ kg capi indica il valore di solvente emesso per Kg di prodotto pulito ed asciugato; tenuto conto sia delle emissioni diffuse, che convogliate;

Al fine del rispetto di tale valore limite deve essere rispettata la seguente condizione:

$$\text{Valore calcolato o misurato} < \text{Valore limite fissato}$$

dove ai fini del valore calcolato o misurato, si provvede attraverso il “Piano di Gestione Solventi” secondo le modalità illustrate di seguito.

PIANO GESTIONE SOLVENTI (FASE DI PULITURA A SECCO 3)

Il Piano di Gestione Solventi è lo strumento che permette di stimare il **Valore di Emissione Totale Calcolato (V.E.T.C.)** espresso in g-COV/kg-capi da confrontare con il **Valore Limite di Emissione Totale (V.L.E.T)** definito al punto 11 della tabella 1 della parte III dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e riportato nella tabella precedente (20 g-COV/kg-capi).

Il Piano di Gestione Solventi deve essere redatto seguendo lo schema di calcolo esposto nel **Modello 4** e reso disponibile sito di Regione Lombardia www.reti.regione.lombardia.it (sezione Autorizzazioni Ambientali – Emissioni in atmosfera – Attività in deroga) in formato “.xls”

Per la verifica del rispetto del V.L.E.T. si utilizza la seguente formula

$$\text{V.E.T.C. deve essere minore o uguale V.L.E.T.}$$

Dove:

$$\text{V.E.T.C.} = (\text{Solvente in Input} - \text{Solvente in Output}) / \text{Quantità annua di prodotto lavato ed essiccato}$$

Solvente in input (I): solvente presente all’inizio del periodo considerato nel PGS, solvente acquistato «vergine» o rigenerato (cioè il solvente presente in macchina) all’inizio o durante l’anno di riferimento. Le quantità di solvente acquistate sono desunte dal registro degli Acquisti e/o dalle fatture d’acquisto;

$$\text{Solvente output (O)} = \text{solvente O1} + \text{solvente O2} + \text{solvente O3}$$

- **solvente O1:** solvente presente all’interno dell’impianto o della pulitintolavanderia (solvente acquistato e non ancora utilizzato, solvente presente all’interno della/e macchina/e) alla conclusione del periodo considerato dal Piano di Gestione Solventi;
- **solvente O2:** solvente organico contenuto nei rifiuti prodotti nell’arco di tempo considerato nel Piano di Gestione dei Solventi. Convenzionalmente è stabilito nella misura del 20% del totale dei rifiuti contenenti solvente. Il Gestore può, in alternativa, eseguire una serie di analisi (almeno una per tipologia di rifiuto), volte a caratterizzare il contenuto di solventi dei rifiuti stessi inviati a smaltimento. I risultati delle analisi potranno essere usate per la redazione del Piano di Gestione dei Solventi fino ad eventuali modifiche sostanziali delle materie prime o delle macchine. Il Gestore dovrà fare riferimento ai dati del MUD – Modello Unico di Dichiarazione – per ricavare il quantitativo di rifiuti prodotti contenenti solventi;
- **solvente O3:** solvente residuo dei capi lavati ed essiccati. Per convenzione si ritiene essere pari a 0,5% in peso del materiale lavato nell’arco di tempo considerato. Il valore del solvente O3 sarà pari al peso dei capi trattati in un anno, moltiplicato per 0,005.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Il Gestore, entro il 30 aprile di ogni anno successivo alla data di autorizzazione, redige e tiene a disposizione degli Enti di Controllo un Piano di Gestione dei Solventi conforme al *Modello 4*, fino alla eventuale predisposizione di un sistema informatico per la trasmissione.

Per le attività di cui al punto 3, Cap. FASI LAVORATIVE, il controllo del rispetto dei limiti di emissione totale di cui alla Scheda A e pari a **20 g/kg**, deve essere effettuato sulla base della elaborazione del «Rapporto mensile di attività» (*Modello 2*), utilizzando, eventualmente e facoltativamente, il «Rapporto giornaliero di attività » (*Modello 3*). Nella compilazione di tali modelli, il Gestore, individuerà:

- il quantitativo di capi puliti e asciugati in kg o, in alternativa,
- il numero di cicli di lavaggio effettuati e il carico /ciclo massimo della macchina in kg.

Il «rapporto mensile di attività» (*Modello 2*) dovrà essere firmato dal Gestore dell'impianto, e tenuto a disposizione delle Autorità competenti, in formato digitale o cartaceo.

Il Gestore deve conservare, a disposizione degli organismi preposti al controllo:

- ✓ copia della domanda per la richiesta di autorizzazione in via generale (*Modello 1*), comprensiva degli allegati richiesti;
- ✓ il Piano di Gestione dei Solventi redatto annualmente (*Modello 4*);
- ✓ il Rapporto mensile di attività (*Modello 2*);
- ✓ annotazione/registrazione delle manutenzioni.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Gestore, oltre alle prescrizioni riportate nell'allegato, deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente alle fasi-operazioni che compongono i cicli tecnologici oggetto della domanda di autorizzazione.

Criteri di manutenzione

1. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere effettuate secondo le indicazioni del costruttore degli impianti o dei sistemi di abbattimento e dovranno essere opportunamente registrate. Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle Autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

2. Salvo diversamente indicato dal Gestore, la messa in esercizio per gli impianti/attività oggetto di domanda di adesione coincide con la data di efficacia dell'autorizzazione (45esimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di adesione); diversamente, l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione all'Autorità Competente, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
3. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
 - descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
 - indicato il nuovo termine per la messa a regime.La proroga s'intende concessa qualora la Provincia/Città Metropolitana competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

4. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell’adesione all’autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l’esercente non è tenuto alla comunicazione di cui al punto 2.

RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA – PARTE B

Ambito di applicazione

Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso con capacità di trattamento inferiore o uguale a 30 kg di capi asciutti;

Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento

Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate.

Già effettuata: barrare se la fase lavorativa veniva già effettuata sì/no.

Nuova: barrare se l’emissione è nuova SI/NO.

Macchinari: indicare i macchinari specificandone il modello e il numero indicato nella planimetria allegata.

Impianti di abbattimento: barrare SI/NO se è previsto un impianto di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla dell’impianto di abbattimento, identificativo dello stesso, in riferimento alla DGR 3552/2012 “Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento a presidio delle emissioni in atmosfera”.

Fase lavorativa	Già effettuata	Nuova	Macchinari	Impianti di abbattimento (se presente)
Operazioni accessorie di verifica della congruità del lavaggio con la tipologia del materiale da lavare;	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	Ad esempio M1	☐ SI ☐ NO Sigla_____
Smacchiatura effettuata senza l’utilizzo di composti organici volatili (COV);	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO		☐ SI ☐ NO Sigla.....
Ciclo automatico di lavaggio del materiale tessile e/o del pellame con macchina a circuito chiuso dotata di un tamburo rotante immerso in un bagno di solvente;	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO		☐ SI ☐ NO Sigla.....
Operazioni di finitura: stiratura, piccole riparazioni, piegatura.	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO		☐ SI ☐ NO Sigla_____

Modello macchina e capacità lavorativa (kg)

Parametri di esercizio e quantificazione dell’indicatore di attività				
n. e modello della macchina	Volume del tamburo (m³)	Tipo di solvente utilizzato	Quantità annua massima di solvente utilizzato (Kg)	Quantità annua massima di capi puliti e asciugati (Kg)
M1				
M2				

Materie prime

Materie prime: barrare le materie prime utilizzate.

Già utilizzata: barrare se le materie erano già in utilizzo sì/no (attività esistente già autorizzata).

Quantità in kg/anno: indicare la quantità annua attuale e/o prevista di materie prime utilizzate; se non già utilizzate indicare la quantità annua prevista.

N.B. nell'ultima riga indicare la quantità annua totale prevista sommando la quantità di solvente.

Materie Prime	Già utilizzata	Quantità in kg/anno
		Attuale (o stimata in caso di nuove attività)
Tessuti, capi di abbigliamento e di arredamento, piumoni, tappeti e simili;	☐ SI ☐ NO	
Pellami;	☐ SI ☐ NO	
COV (composti organici volatili);	☐ SI ☐ NO	
COC (composti organici clorurati);	☐ SI ☐ NO	
Kwl idrocarburi	☐ SI ☐ NO	
Ammorbidenti, coloranti, detergenti, brillantanti ed additivi specifici.	☐ SI ☐ NO	
Quantità totale annua di materie prime* kg _____		

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 23 novembre 2016 - n. 270 Ordinanza Commissariale 20 febbraio 2013 n.13 e s.m.i. - Erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori di complessivi € 307.512,35 a favore della Impresa Individuale Chiaregati Sergio, a seguito delle determinazioni assunte dal S.I.I. del Settore Agricoltura e Agroindustria, provvedimento n.S-33

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza - per la durata di 60 giorni e più precisamente fino al 21 luglio 2012 -, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza - per la durata di 60 giorni e più precisamente fino al 29 luglio 2012 -, in conseguenza dell'ulteriore evento sismico del 29 maggio 2012;
- con d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012*» convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, lo stato di emergenza dichiarato con le succitate deliberazioni del Consiglio dei Ministri è stato prorogato sino al 31 maggio 2013, i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori colpiti ed è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore dei Commissari stessi;
- con d.l. 26 aprile 2012, n. 43 il termine di scadenza dello stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 dicembre 2014;
- con legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione - con modificazioni - del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, il termine di scadenza dello stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2015;
- con legge 6 agosto 2015, n. 125, di conversione - con modificazioni - D.l. 19 giugno 2015, n. 78, è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2016;
- con legge 25 febbraio 2016, n. 21, di conversione - con modificazioni - del d.l. 30 dicembre 2015, n. 210, recante «*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*» è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2018.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*», convertito in legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all'art. 3-bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari delegati.

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 74/2012, convertito in legge dalla legge n. 122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera 1), del d.l. n. 74/2012, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'art.3-bis del d.l. n. 95/2012 e fissa in € 366.000.000,00, pari al 6,1%, la quota di competenza per la ricostruzione in Lombardia.

Dato atto altresì che il succitato Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati - fra l'altro - prevede:

- il riparto del plafond di finanziamento alle Regioni (art. 2);
- l'obbligo, in capo ai Commissari delegati, di adozione, nei

provvedimenti di disciplina delle modalità di contribuzione, di misure volte ad assicurare il rispetto del tetto di spesa assegnato (art. 6).

Viste:

- l'ordinanza 20 febbraio 2013, n.1 3 «*Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*» e s.m.i., con la quale sono stati fissati ed aggiornati i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi per la ricostruzione da parte delle imprese;
- l'ordinanza 20 febbraio 2013, n. 14 «*Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria - SII, previsto all'art. 4 dell'Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013*» e s.m.i., con la quale sono stati identificati i *Soggetti Incaricati delle Istruttorie* per i tre settori *Agricoltura ed Agroindustria, Industria e Artigianato e Commercio e Servizi*.

Dato atto che le risorse riservate all'attuazione della succitata ordinanza commissariale n. 13 e s.m.i. sono state identificate all'articolo 26 della stessa ed attualmente ammontano a complessivi € 177.100.000,00, in forza delle rideterminazioni effettuate al punto 4. del dispositivo dell'ordinanza commissariale 4 novembre 2016, n. 262.

Ricordato che, l'ordinanza n. 14 stabilisce, tra l'altro, che il *Soggetto Incaricato dell'Istruttoria* (SII) per le istanze presentate per il settore *Agricoltura e Agroindustria* è il direttore generale della dg agricoltura e agroindustria della Regione Lombardia o suo delegato.

Visti altresì:

- il decreto del direttore generale per l'agricoltura 27 giugno 2013, n. 5538, con il quale è stato delegato il dirigente pro-tempore della struttura «*Diversificazione attività, agriturismo e gestione eventi straordinari*», ai sensi di quanto previsto al punto 3 della citata ordinanza n. 14 del e s.m.i., come *Soggetto Incaricato dell'Istruttoria* (SII) per il settore *Agricoltura e Agroindustria*;
- il successivo decreto del dirigente della struttura diversificazione attività, agriturismo e gestione eventi straordinari della direzione generale agricoltura 28 giugno 2013, n. 5605, con il quale è stato costituito il *Nucleo di Valutazione del Settore Agricoltura* ai sensi della citata ordinanza commissariale 20 febbraio 2013, n. 14;
- il successivo decreto del direttore generale per l'agricoltura 26 novembre 2014, n. 11117, con il quale è stato delegato il dirigente pro-tempore della unità organizzativa «*Sviluppo di Industrie e Filieri Agroalimentari*», ai sensi di quanto previsto punto 3 della citata ordinanza n. 14 e s.m.i., quale *Soggetto Incaricato dell'Istruttoria* (SII) per il settore *Agricoltura e Agroindustria*;
- il successivo decreto del direttore generale per l'agricoltura 5 aprile 2016, n. 3013, con il quale è stato ulteriormente delegato il dirigente pro-tempore della struttura «*Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana*», quale *Soggetto Incaricato dell'Istruttoria* (SII) per il settore *Agricoltura e Agroindustria*.

Visti:

- la propria precedente ordinanza 22 luglio 2015, n. 121 «*Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. - Concessione del contributo per alcune imprese Agricole e Agroindustriali, provvedimento n. 45*», con la quale - fra gli altri - è stata disposta l'ammissione al contributo della impresa individuale Chiaregati Sergio - (Progetto ID53071799 - PIVA 01350020200) per complessivi € 312.195,25, con spesa a valere sulle risorse disponibili di cui all'art.3-bis del d.l. n. 95/2012;
- il decreto del *Soggetto Incaricato dell'Istruttoria* (SII) per il settore *Agricoltura e Agroindustria* 3 novembre 2016, n. 11015, con il quale, a fronte di regolare richiesta da parte del beneficiario e di adeguata istruttoria di ammissibilità della spesa, il S.I.I. stesso:
 - ha approvato la rendicontazione a saldo lavori presentata;

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 13 dicembre 2016

- ha comunicato al *Soggetto Attuatore* della Struttura Commissariale per l'Emergenza e la Ricostruzione dei Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del maggio 2012 di procedere all'erogazione del contributo concesso per complessivi € 307.512,35, a favore della Impresa Individuale Chieregati Sergio (PIVA 01350020200), suddividendo l'erogazione in quota parte per parziali rimborsi di spese sostenute direttamente dal beneficiario ed in quota parte per pagamenti in favore di imprese e tecnici incaricati;
- ha accertato un'economia rispetto a quanto inizialmente assegnato come contributo di € 4.682,90.

Ricordato che:

- con precedente ordinanza commissariale 12 ottobre 2015, n. 142 «*Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 - Integrazioni a seguito di: nuove fonti finanziarie, autorizzazione sugli aiuti di stato per il settore Agricoltura e Agroindustria, esigenze di semplificazione amministrativa*», è stato disposto che, le risorse afferenti all'articolo 11, comma 1-bis, del d.l. n. 74/2012 ed assegnate all'attuazione dell'ordinanza n. 13 e s.m.i., pari a complessivi € 7.100.000,00, siano utilizzate prioritariamente per erogazioni in una unica soluzione per stato di avanzamento lavori, quale risulta essere quella relativa all'intervento oggetto del presente atto;
- con precedente ordinanza commissariale 17 novembre 2015, n. 158 «*Ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 e ss.mm.ii - Incremento della dotazione finanziaria al fine di consentire la concessione del contributo a tutte le istanze ritenute ammissibili*» la dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi richiesti a valere sulla citata ordinanza n. 13 è stata incrementata di € 60.000.000,00;
- con precedente ordinanza commissariale 25 gennaio 2016, n. 188 «*Ordinanza Commissariale n. 16 e s.m.i. - Rimodulazione dei limiti temporali di effettiva finanziabilità delle Istanze di contributo per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (Esiti E0, E1, E2 ed E3)*» la dotazione finanziaria è stata ridotta di € 10.000.000,00 a fronte dei risparmi registrati in seguito al completamento di numerose istruttorie di ammissibilità relativamente alla ricostruzione degli immobili d'impresa;
- con precedente ordinanza commissariale 21 marzo 2016, n. 213 «*Ordinanza Commissariale n. 16 e s.m.i. - Modalità per la complessiva finanziabilità delle Istanze di contributo per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (Esiti E0, E1, E2 ed E3) e modifica delle norme finanziarie afferenti alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16*» la dotazione finanziaria è stata ridotta di ulteriori € 8.000.000,00 a fronte dei risparmi registrati in seguito al completamento di numerose istruttorie di ammissibilità relativamente alla ricostruzione degli immobili d'impresa;
- con precedente ordinanza 4 novembre 2016, n. 262, «*Ricognizione dello stato di avanzamento della ricostruzione dei territori lombardi colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 per quanto attiene agli immobili di proprietà privata con modifica delle norme finanziarie afferenti alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16*», a fronte del puntuale stato di avanzamento delle istruttorie alla data del 2 novembre 2016, è stata ulteriormente rimodulata la dotazione finanziaria per la ricostruzione degli immobili d'impresa ed il riavvio delle relative attività.

Ricordato altresì che l'articolo 26 della più volte citata ordinanza n. 13 e s.m.i. prevede che le risorse afferenti all'articolo 11, comma 1-bis, del d.l. n. 74/2012, siano utilizzate prioritariamente per le erogazioni in una unica soluzione a saldo, quale risulta essere quella in argomento.

Verificata la disponibilità finanziaria prevista dall'art. 26 dell'ordinanza n. 13 e s.m.i. ed in particolare quella sulla quota a valere sulle risorse afferenti all'articolo 11, comma 1-bis, del d.l. n. 74/2012, che risulta accreditata e disponibile sul conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca D'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Milano ed intestato al Commissario.

Ritenuto conseguentemente opportuno procedere alla erogazione del contributo anzidetto, relativo al progetto ID53071799, per complessivi € 307.512,35 a favore della Impresa Individuale Chieregati Sergio (PIVA 01350020200), utilizzando tali specifiche risorse, nel seguente modo:

- € 279.556,68, in favore della società FERR.I.S. s.r.l., con

sede in Roverbella (MN), PIVA 01975550201, IBAN IT08Y0848157900000014067805, per lavori, a saldo della fattura n. 312/2016 del 30 giugno 2016;

- € 23.549,04, in favore dello Studio Squassabia, con sede in Mantova (MN), per prestazioni professionali, PIVA 01363160209, IBAN IT94H0103011509000002210938, a saldo della fattura n. 42/2016 del 1 luglio 2016;
- € 4.406,63, in favore della stessa Impresa Individuale Chieregati Sergio (PIVA 01350020200), a rimborso di spese per ritenute d'acconto sostenute direttamente dal beneficiario.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

DISPONE

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di prendere atto dei contenuti del decreto del *Soggetto Incaricato dell'Istruttoria* (SI) per il settore Agricoltura e Agroindustria 3 novembre 2016, n. 11015, con il quale, a fronte di regolare richiesta da parte del beneficiario e di adeguata istruttoria di ammissibilità della spesa, il S.I.I. stesso:

- ha approvato la rendicontazione a saldo lavori presentata;
- ha comunicato al *Soggetto Attuatore* della Struttura Commissariale per l'Emergenza e la Ricostruzione dei Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del maggio 2012 di procedere all'erogazione del contributo concesso per complessivi € 307.512,35, a favore della Impresa Individuale Chieregati Sergio (PIVA 01350020200), suddividendo l'erogazione in quota parte per parziali rimborsi di spese sostenute direttamente dal beneficiario ed in quota parte per pagamenti in favore di imprese e tecnici incaricati;
- ha accertato un'economia rispetto a quanto inizialmente assegnato come contributo di € 4.682,90.

2. di attribuire quale fonte di finanziamento a saldo dell'intervento ammesso a contributo, ai sensi della succitata ordinanza commissariale n. 121, le risorse afferenti all'art. 11, comma 1-bis, del d.l. n. 74/2012, che risultano accreditate e disponibili sul conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca D'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Milano ed intestato al Commissario delegato;

3. di incaricare la *Struttura Commissariale per l'Emergenza e la Ricostruzione dei Territori Lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del maggio 2012* di procedere alla effettiva erogazione della quota di contributo concesso per complessivi € 307.512,35 a favore della Impresa Individuale Chieregati Sergio (PIVA 01350020200), nel seguente modo:

- € 279.556,68, in favore della società FERR.I.S. s.r.l., con sede in Roverbella (MN), PIVA 01975550201, IBAN IT08Y0848157900000014067805, per lavori, a saldo della fattura n. 312/2016 del 30 giugno 2016;
- € 23.549,04, in favore dello Studio Squassabia, con sede in Mantova (MN), per prestazioni professionali, PIVA 01363160209, IBAN IT94H0103011509000002210938, a saldo della fattura n. 42/2016 del 1 luglio 2016;
- € 4.406,63, in favore della stessa Impresa Individuale Chieregati Sergio (PIVA 01350020200), a rimborso di spese per ritenute d'acconto sostenute direttamente dal beneficiario;

4. di trasmetterne copia del presente atto al *Soggetto Incaricato dell'Istruttoria* competente, al beneficiario del contributo ed ai soggetti destinatari delle altre erogazioni;

5. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismici del maggio 2012.

Il Commissario delegato
Roberto Maroni

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 23 novembre 2016 - n. 271 Presa d'atto dell'Accordo intercorso tra i Comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e/o per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto - Anni 2017 e 2018.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza - per la durata di 60 giorni e più precisamente fino al 21 luglio 2012 -, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza - per la durata di 60 giorni e più precisamente fino al 29 luglio 2012 -, in conseguenza dell'ulteriore evento sismico del 29 maggio 2012;
- con d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012*» convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122, lo stato di emergenza dichiarato con le succitate deliberazioni del Consiglio dei Ministri è stato prorogato sino al 31 maggio 2013, i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori colpiti ed è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore dei Commissari stessi;
- con d.l. 26 aprile 2012, n. 43 il termine di scadenza dello stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 dicembre 2014;
- con legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione - con modificazioni - del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, il termine di scadenza dello stato di emergenza è stato prorogato al 31 dicembre 2015;
- con legge 6 agosto 2015, n. 125, di conversione - con modificazioni - D.l. 19 giugno 2015, n. 78, è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2016;
- con legge 25 febbraio 2016, n. 21, di conversione - con modificazioni - del D.l. 30 dicembre 2015, n. 210, recante «*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*» è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2018.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*» ed in particolare l'art. 3-bis, commi 8° e 9°, con i quali sono state disposte le modalità per l'assunzione, con contratti di lavoro flessibile, di risorse aggiuntive di personale da destinare ai Comuni colpiti dal sisma ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.l. n. 74/2012 per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma.

Visto altresì il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015*», con il quale i succitati commi 8° e 9° del d.l. n. 95/2012 sono stati aggiornati nella loro stesura e sono state individuate le risorse economiche necessarie alla loro attuazione.

Richiamati:

- l'Accordo ex-art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., assunto agli atti della Struttura Commissariale in data 11 novembre 2013 con protocollo n.C1.2013.002463, adottato dai Sindaci dei 47 Comuni colpiti dal sisma 2012 in esecuzione delle rispettive deliberazioni delle Giunte comunali, con il quale si conviene, previo conforme provvedimento dell'Autorità Commissariale ed in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie disponibili, di destinare ed assegnare l'acquisendo nuovo personale ai soli comuni di: Felonica, Gonzaga,

Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide e Villa Poma, rinviando ad altro atto le modalità di dettaglio di detta assegnazione di personale ad ogni singolo comune, nonché le modalità di selezione delle risorse;

- la successiva Convenzione, assunta agli atti della Struttura Commissariale in data 14 novembre 2013 con protocollo n. C1.2013.002485, con la quale i suddetti 15 Comuni del cosiddetto «cratere» disponevano la gestione associata delle attività di selezione delle risorse di personale necessarie a far fronte alle attività di ricostruzione post sismica, da acquisirsi ai sensi dell'articolo 3-bis, commi 8° e 9°, del citato d.l. n. 95/2012, nonché le modalità di utilizzo delle graduatorie; individuando nel contempo il Comune di Gonzaga quale soggetto capofila della convenzione.

Dato atto del fatto che con proprie precedenti ordinanze:

- 19 novembre 2013, n.32, «*Intesa ai sensi dell'art. 6-sexies, comma 1, del decreto legge 43/2013, come convertito dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013 che modifica i commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, per il riparto tra i Comuni interessati delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*»;
- 17 luglio 2014, n.55, «*Intesa ai sensi dell'art.6-sexies, comma 1, del decreto legge n. 43/2013, come convertito dalla legge n.71 del 24 giugno 2013, che modifica i commi 8 e 9 dell'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, per il riparto tra i Comuni interessati di ulteriore personale integrativo di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*»;
- 4 dicembre 2014, n.75, «*Intesa sull'accordo ex-art. 15 l. n. 241/1990 per la proroga dei contratti a tempo determinato del personale assunto nell'esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 94 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.135 e s.m.i.*»;
- 23 aprile 2015, n.100 «*Intesa sull'accordo ex-art. 15 l. n. 241/1990 per la proroga dei contratti a tempo determinato del personale assunto nell'esercizio 2014 ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 94 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.*»;

il Commissario ha formalizzato l'intesa con i succitati Comuni e ha garantito nel tempo, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, la copertura delle spese afferenti alle risorse aggiuntive di personale assunte dai Comuni interessati per l'espletamento delle pratiche relative alla ricostruzione.

Preso atto altresì del contenuto dell'art.3-bis della LEGGE 7 agosto 2016, n. 160, «*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio*», il quale autorizza l'assunzione, da parte dei comuni colpiti dal sisma, di personale aggiuntivo con contratto di lavoro flessibile anche per gli anni 2017 e 2018, nei modi e nei termini di cui al succitato art.3-bis, comma 8°, del d.l. n. 95/2012, mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali dei Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già programmati e da programmare di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

Preso atto dell'esigenza più volte manifestata dai Sindaci del «cratere» di poter continuare ad usufruire di personale aggiuntivo esperto, con contratto di lavoro flessibile, per far fronte all'ingente carico di lavoro in capo agli uffici a causa della situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 e per la relativa opera di ricostruzione.

Considerato il fatto che i suddetti Sindaci, a fronte del carico straordinario di adempimenti tecnico-amministrativi esistente ed al fine di poter continuare ad usufruire del personale già assunto ed appositamente formato nella materia, hanno chiesto alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio di poter stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato con gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, una volta raggiunto il limite massimo dei 36 mesi previsto dall'art. 19 del d.l. n. 81/2015.

Preso atto del parere all'uopo espresso dal Direttore dell'Ufficio per l'Organizzazione ed il Lavoro Pubblico del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, n.DFP 0052815 P-4.17.1.7.4 del 12 ottobre 2016, nel quale si afferma che «*non sussistono ragioni di carattere interpretativo che giustificano l'esclusione delle pubbliche amministrazioni dall'ambito applicativo della disposizione*» contenuta nell'art.

Serie Ordinaria n. 50 - Martedì 13 dicembre 2016

19 del citato d.l. n. 81/2015 e che conseguentemente i Comuni in argomento possono stipulare *«un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, ... presso la direzione territoriale de/lavoro competente per territorio»*.

Acquisito agli atti della Struttura Commissariale con protocollo n. C1.2016.0006322 del 22 novembre 2016, il nuovo Accordo ex-art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i. adottato dai Sindaci dei 15 Comuni del cosiddetto «cratere» in esecuzione delle rispettive Deliberazioni delle Giunte comunali, finalizzato alla definizione della destinazione di 26 posizioni a tempo determinato e a tempo pieno per istruttore direttivo tecnico e amministrativo categoria D, posizione economica D1, di cui al comma 2°, dell'art. 3-bis del d.l. n. 113/2016 ed ai commi 8° e 9°, dell'art. 3-bis del d.l. n. 95/2012 e s.m.i., con il quale i Comuni sottoscrittori definiscono attività, distribuzione ed assegnazioni delle risorse aggiuntive di personale per gli anni 2017 e 2018.

Confermata la congruità dei contenuti dell'Accordo di cui sopra, nello specifico in merito alla quantificazione ed ai criteri di assegnazione di detto personale aggiuntivo, alle modalità di assunzione, di impiego, di distribuzione, assegnazione e gestione dello stesso, nonché per le stime dei relativi costi relativi e per la definizione delle modalità di erogazione dei servizi a supporto dei Comuni non direttamente destinatari delle risorse.

Rilevato che il suddetto Accordo prevede un fabbisogno totale di 26 unità di personale integrativo, per una spesa stimata complessiva di € 2.000.000,00 (duemilioni/00), suddivisi equamente nelle due annualità 2017 e 2018 (*considerati il valore mensile delle remunerazioni lorde del personale inquadrato in categoria D, posizione economica D1, oltre al rateo di tredicesima e compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali*).

Verificata la disponibilità delle somme necessarie a valere sul Fondo per la Ricostruzione di cui all'art. 2 del citato d.l. n. 74/2012 e s.m.i., le cui risorse sono già state versate, a disposizione del Commissario delegato, su apposito conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca D'Italia - Sezione di Milano, che presenta la necessaria disponibilità di cassa.

Ritenuto conseguentemente di poter esprimere intesa al nuovo Accordo adottato dai Sindaci dei 15 Comuni del cosiddetto «cratere» ed ai relativi contenuti, nonché di poter provvedere al finanziamento della spesa per la remunerazione del succitato personale integrativo, assunto a tempo determinato per le annualità 2017 e 2018, quantificata in complessivi € 2.000.000,00.

Acquisiti i pareri favorevoli del Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto nella seduta del 6 ottobre 2016 e del Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 10 ottobre 2016.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

DISPONE

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di esprimere intesa al nuovo Accordo ex-art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i. adottato dai Sindaci dei 15 Comuni del cosiddetto «cratere» in esecuzione delle rispettive Deliberazioni delle Giunte comunali, finalizzato alla definizione della destinazione di 26 posizioni a tempo determinato e a tempo pieno per istruttore direttivo tecnico e amministrativo categoria D, posizione economica D1, di cui al comma 2°, dell'art. 3-bis del d.l. n. 113/2016 ed ai commi 8° e 9°, dell'art. 3-bis del d.l. n. 95/2012 e s.m.i., con il quale i Comuni sottoscrittori definiscono attività, distribuzione ed assegnazioni delle risorse aggiuntive di personale per gli anni 2017 e 2018, allegato alla presente ordinanza quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di provvedere al finanziamento della spesa per la remunerazione del personale integrativo assunto a tempo determinato di cui al precedente punto 1., quantificata in complessivi € 2.000.000,00 (duemilioni/00), suddivisi equamente nelle due annualità 2017 e 2018 di vigenza dell'Accordo (*considerati il valore mensile delle remunerazioni lorde del personale inquadrato in categoria D, posizione economica D1, oltre al rateo di tredicesima e compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali*), a valere sul Fondo per la Ricostruzione di cui all'art. 2 del citato d.l. n. 74/2012 e s.m.i., le cui risorse sono già state versate, a disposizione del Commissario delegato, su apposito conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca D'Italia - Sezione di Milano, che presenta la necessaria disponibilità di cassa;

3. di incaricare il Soggetto Attuatore di provvedere alla raccolta, presso i singoli Comuni interessati, di copia delle autorizzazioni della Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio alla stipula degli ulteriori contratti a tempo determinato con gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, una volta raggiunto il limite massimo dei 36 mesi previsto dall'art. 19 del d.l. n. 81/2015, nonché dei restanti nuovi contratti di lavoro stipulati in attuazione del succitato Accordo e delle relative pezze giustificative di spesa finalizzate al rimborso periodico ai Comuni delle remunerazioni lorde, del rateo di tredicesima e degli oneri previdenziali ed assistenziali da questi anticipati per le suddette 26 risorse di personale aggiuntivo;

4. di trasmettere il presente atto a tutti i Comuni interessati, nonché ad ANCI Lombardia;

5. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismici del maggio 2012.

Il Commissario delegato
Roberto Maroni

_____ • _____

Accordo ex art. 15 L. 241/1990 per la definizione della destinazione di 26 posizioni a tempo determinato e a tempo pieno per istruttore direttivo tecnico e amministrativo categoria D posizione economica D1 di cui al comma 2 dell'art. 3-bis del DL 113/2016 e ai commi 8 e 9 dell'art. 3-bis del DL 95/2012 e s.m.i., in riferimento alle risorse destinate di cui all'articolo 2 del DL 74/2012.

Tra

Comune di Felonica, rappresentato da Annalisa Bazzi in qualità di Sindaco;
Comune di Gonzaga, rappresentato da Claudio Terzi in qualità di Sindaco;
Comune di Magnacavallo, rappresentato da Arnaldo Marchetti in qualità di Sindaco;
Comune di Moglia, rappresentato da Simona Maretta in qualità di Sindaco;
Comune di Motteggiana, rappresentato da Fabrizio Nosari in qualità di Sindaco;
Comune di Pegognaga, rappresentato da Dimitri Melli in qualità di Sindaco;
Comune di Poggio Rusco, rappresentato da Fabio Zacchi in qualità di Sindaco;
Comune di Quingentole, rappresentato da Anna Maria Caleffi in qualità di Sindaco;
Comune di Quistello, rappresentato da Luca Malavasi in qualità di Sindaco;
Comune di San Benedetto Po, rappresentato da Roberto Lasagna in qualità di Sindaco;
Comune di San Giacomo delle Segnate, rappresentato da Giuseppe Brandani in qualità di Sindaco;
Comune di San Giovanni del Dosso, rappresentato da Angela Zibordi in qualità di Sindaco;
Comune di Schivenoglia, rappresentato da Federica Stolfinati in qualità di Sindaco;
Comune di Sermide, rappresentato da Paolo Calzolari in qualità di Sindaco;
Comune di Villa Poma, rappresentato da Alberto Borsari in qualità di Sindaco;

PREMESSO CHE

- il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 - articolo 3 bis, come modificato dall'art. 6-sexies del decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, nel comma 8 autorizza, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^a agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- la legge 27 dicembre 2013, n.147 art. 1 comma 367, come modificata dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 stabilisce che nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari Delegati, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono prorogate per gli anni 2015, 2016 e 2017 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo 3-bis;
- la legge 26 febbraio 2016 n. 21 di conversione, con modificazioni, del DL 210/2015 ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 31/12/2018;
- il comma 2 dell'art. 3-bis del DL 113/2016 stabilisce che, al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per le annualità 2017 e 2018, nei medesimi limiti di spesa previsti per le annualità 2015 e 2016 e con le modalità di cui al comma 8 dell'articolo 3-bis del DL 95/2012. Agli oneri derivanti dal citato comma si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione,

senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già programmati e da programmare di cui al DL 74/2012;

DATO ATTO CHE

fra i comuni colpiti dagli eventi sismici succedutisi a decorrere dal 20 maggio 2012 nel territorio lombardo è stato stipulato un accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990 circa la destinazione delle risorse di personale di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e le modalità di supporto tecnico ai comuni non destinatari di risorse umane. L'accordo stabilisce che le risorse finanziarie, di cui all'art. 6-sexies del DL 43/2013 convertito in L.71/2013, per l'acquisizione di personale integrativo da assumere con contratti di lavoro flessibile, in ragione della loro limitatezza, sono assegnate ai Comuni di Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Villa Poma sottoscrittori del presente accordo;

DATO ATTO CHE

l'ammontare complessivo delle risorse economiche finalizzate a finanziare l'assunzione del personale con contratto flessibile è stabilito con atto dell'Autorità Commissariale, previa intesa tra i Comuni sottoscrittori della presente intesa così come stabilito dal comma 2 dell'art. 3-bis del DL 113/2016;

PRESO ATTO CHE

gli eventi sismici succedutisi a decorrere dal 20 maggio 2012 nel territorio lombardo e l'attività di gestione dell'emergenza e della successiva ricostruzione hanno determinato in capo ai Comuni l'insorgere di un carico straordinario di adempimenti tecnico – amministrativi i quali, nell'attuale fase di piena attività di ricostruzione, sono progressivamente aumentati in numero e settore di intervento;

CONSIDERATO CHE

i comuni sottoscrittori del presente accordo hanno stipulato una convenzione per la gestione associata delle attività di selezione delle risorse di personale necessarie a far fronte alle attività di ricostruzione post sismica di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto- legge 6 luglio 2012 n. 95, come modificato dalla legge 24 giugno 2013 n. 71, individuando come comune capofila il Comune di Gonzaga

RITENUTO CHE

tale convenzione rimandava a successivi accordi la definizione dei criteri di assegnazione del personale e le modalità di loro gestione;

DATO ATTO CHE

nel settembre 2013 sono state avviate dal Comune di Gonzaga, in qualità di Comune capofila, per conto degli altri Comuni sottoscrittori del presente accordo, procedure di selezione per l'assunzione a tempo determinato di istruttori direttivi tecnici – cat. D posizione economica D1 (CCNL dipendenti enti locali) e di istruttori direttivi amministrativi – cat. D posizione economia D1 (CCNL dipendenti enti locali);

PRESO ATTO CHE

a seguito delle dimissioni di un Istruttore Direttivo Tecnico presso il Comune di Gonzaga e tenuto conto dell'esaurimento della graduatoria formata nel 2013, il Comune interessato ha provveduto ad indire selezione pubblica per la formazione di una nuova graduatoria per assunzioni a tempo pieno e determinato di Istruttore Direttivo Tecnico da destinare alle pratiche Sisma, la cui graduatoria è stata pubblicata in data 22/04/2016.

RISCONTRATO CHE

con nota protocollo 52815 P-4.17.1.7.4 del 12.10.2016 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica afferma che "non sussistono ragioni di carattere interpretativo che giustifichino l'esclusione delle pubbliche amministrazioni dall'ambito applicativo della disposizione" contenuta

nell'art.19 del DL 81/2015 la quale prevede la possibilità di stipulare, presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, una volta raggiunto il limite massimo dei 36 mesi previsto dallo stesso articolo;

RISCONTRATO CHE

in alcune recenti riunioni del Gruppo di Lavoro tecnico ristretto, attraverso l'analisi della documentazione fornita da Struttura Commissariale sullo stato delle istruttorie delle domande di contributo, è stato realizzato un monitoraggio dei fabbisogni di personale integrativo volto a comprendere le necessità dei Comuni in termini di professionalità, profili, specializzazioni, numero di unità di personale aggiuntivo necessario per una buona conduzione dell'attività di assistenza alla popolazione e ricostruzione;

CONSIDERATO CHE

in tale situazione, al fine di consentire una più rapida evasione degli adempimenti connessi alla ricostruzione pubblica e privata post-sisma ed agevolare un più rapido ripristino delle normali condizioni di vita della popolazione, risulta necessario confermare le posizioni per istruttore direttivo tecnico e istruttore direttivo amministrativo categoria D posizione economica D1 a tempo determinato;

CONSIDERATO CHE

le attività cui dovranno essere destinate le risorse di personale a tempo determinato assunto con contratti di lavoro flessibile sono principalmente quelle inerenti all'evasione di pratiche connesse alla ricostruzione degli immobili di civile abitazione, alla trattazione delle richieste di contribuzione attraverso la piattaforma MUTA e alle conseguenti pratiche edilizie, alle verifiche degli stati di avanzamento lavori e all'autorizzazione dei pagamenti, alle pratiche edilizie connesse al ripristino degli immobili utilizzati per le attività produttive, alla realizzazione di interventi di ripristino e/o ricostruzione di edifici pubblici danneggiati dal sisma;

VALUTATO CHE

si ritiene necessario prevedere efficaci criteri per l'attribuzione del personale e, quindi, delle risorse necessarie al loro finanziamento fra i Comuni sottoscrittori del presente accordo affinché essi siano in grado di affrontare differenti fabbisogni d'intervento correlati a differenziati effetti distruttivi prodotti dal sisma;

CONSIDERATO CHE

- l'articolo 3-bis, comma 9, del decreto legge 95/2012, come convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, modificato dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 consente il ricorso a personale integrativo con contratti di lavoro flessibile, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione, con i seguenti limiti: euro 3.750.000,00 per l'anno 2012, euro 20.000.000,00 per l'anno 2013 ed euro 20.000.000,00 per l'anno 2014; euro 25.000.000,00 per l'anno 2015 ed euro 25.000.000,00 per l'anno 2016;
- l'applicazione di quanto disposto all'art. 6-septies comma 1 della citata Legge n. 71 del 25 giugno 2013 che converte il DL 43/2013, in riferimento alla ripartizione delle risorse tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, prevede l'assegnazione del 95% delle risorse all'Emilia Romagna, il 4% alla Lombardia e l'1% al Veneto (cfr. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012);
- in riferimento a quanto disposto dall'articolo 3-bis, commi 8 e 9, del decreto legge 95/2012, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dall'art. 6-septies comma 1 della citata Legge n. 71 del 25 giugno 2013 che converte il D.L. n. 43/2013, le risorse assegnate alla Regione Lombardia per il ricorso a personale integrativo con contratti di lavoro flessibile ammontano, come limite massimo, a euro 1.000.000,00 (un milione) per l'anno 2015 ed euro 1.000.000,00 (un milione) per l'anno 2016;

- nelle recenti sedute del Gruppo di Lavoro tecnico ristretto l'Autorità Commissariale si è impegnata a garantire, con fondi nella disponibilità del Commissario Delegato, la copertura finanziaria dei contratti per le annualità 2017 e 2018 ai sensi del comma 2 dell'art. 3-bis del DL 113/2016;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

TRA I COMUNI DI

Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Villa Poma.

SI SOTTOSCRIVE LA PRESENTE INTESA

ART. 1 – Finalità, oggetto e durata

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto ed esprimono l'oggetto e le finalità del presente accordo.
2. Il presente accordo riguarda la quantificazione e i criteri di assegnazione delle 26 risorse di personale integrativo assunto con contratto di lavoro flessibile a tempo determinato e le conseguenti modalità di utilizzo nei Comuni sottoscrittori del presente accordo;
3. Il personale di cui al comma precedente sarà assunto dai singoli comuni utilizzatori con contratti di lavoro flessibile, fino al 31/12/2018 e nei periodi successivi ove permangano le condizioni di cui in premessa.
4. La durata del presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e termina il 31 dicembre 2018.

Art. 2 – Impiego del personale

1. Al fine di conseguire gli obiettivi del presente accordo, il personale integrativo assunto a tempo determinato sarà impiegato per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) Evasione delle domande di contributo per la ricostruzione degli immobili di civile abitazione;
 - b) Evasione delle pratiche edilizie coinvolte nelle procedure di richiesta di contributo per la ricostruzione degli immobili di civile abitazione;
 - c) Evasione delle pratiche edilizie coinvolte nella ricostruzione di immobili utilizzati per le attività produttive;
 - d) Espletamento delle procedure amministrative relative alla ricostruzione di opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici;
 - e) Controllo dello stato di avanzamento lavori in riferimento alle procedure di rimborso degli immobili di civile abitazione e la ricostruzione di opere pubbliche;
 - f) Rendicontazione delle somme erogate per quanto riguarda le procedure di rimborso degli immobili di civile abitazione e la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici;
 - g) Informazione e assistenza al pubblico;
 - h) Progettazione e revisione organizzativa delle procedure;
 - i) Ulteriori attività accessorie necessarie e rientranti nelle mansioni attribuibili al profilo professionale di inquadramento.

Art. 3 – Distribuzione del personale

1. Ai fini del riparto delle risorse e con riferimento alle quote spettanti ai Comuni, le Parti concordano di individuare alcuni fattori per dimensionare la ripartizione delle 26 risorse di personale integrativo per gli anni 2017 e 2018:
 - a) numero complessivo di RCR in istruttoria (dato al 30 luglio 2016);
 - b) numero complessivo di RCR istruite (dato al 30 luglio 2016).
2. Al fine di conseguire gli obiettivi del presente accordo, le 26 risorse di personale integrativo assunto a tempo determinato è così distribuito:
 - a) Moglia: n. 6 istruttori direttivi tecnici – cat. d p.e. d1 ccnl dipendenti enti locali e n. 1 istruttore direttivo amministrativo – cat. d p.e. d1 ccnl dipendenti enti locali;
 - b) Gonzaga: n. 3 istruttori direttivi tecnici – cat. d p.e. d1 ccnl dipendenti enti locali e n. 1 istruttori direttivi amministrativi – cat. d p.e. d1 ccnl dipendenti enti locali;
 - c) Quistello: n. 3 istruttori direttivi tecnici – cat. d p.e. d1 ccnl dipendenti enti locali e n. 1 istruttore direttivo amministrativo – cat. d p.e. d1 ccnl dipendenti enti locali;
 - d) S. Benedetto Po: n. 1 istruttore direttivo tecnico – cat. d p.e. d1 ccnl dipendenti enti locali;
 - e) Pegognaga, Motteggiana: n. 1 istruttore direttivo tecnico – cat. d p.e. d1 ccnl dipendenti enti locali;
 - f) Poggio Rusco, Felonica, Magnacavallo, Sermide, Villa Poma: n. 3 istruttori direttivi tecnici – cat. d p.e. d1 ccnl dipendenti enti locali;
 - g) S. Giacomo delle Segnate, S. Giovanni del Dosso, Quingentole, Schivenoglia: n. 5 istruttori direttivi tecnici – cat. d p.e. d1 ccnl dipendenti enti locali e n. 1 istruttore direttivo amministrativo – cat. d p.e. d1 ccnl dipendenti enti locali;
3. I comuni citati nei punti e) f) e g) gestiscono in forma associata le attività tecniche e amministrative connesse alla ricostruzione, secondo quanto previsto da una Convenzione allo scopo stipulata.
4. I singoli comuni o il Comune capofila, nell'ambito di una convenzione, utilizzatori del personale procederanno alla rendicontazione delle spese conseguenti alle assunzioni alla competente Autorità Commissariale.
5. L'organizzazione e le procedure amministrative previste dalle convenzioni, sono gestite sulla base della legge, delle disposizioni statutarie e regolamentari del Comune capofila.
6. Il Comune capofila mantiene i rapporti amministrativi e funzionali tra i Comuni aderenti e i rapporti istituzionali con l'Autorità Commissariale competente e la Regione Lombardia in relazione alle attività previste dalla convenzione.

Art. 4 – Assegnazione e gestione del personale

1. Individuato il soggetto con cui sottoscrivere il contratto di lavoro, ogni rapporto gestionale e giuridico successivo con tale dipendente è di esclusiva competenza dell'ente con cui viene sottoscritto il contratto di lavoro.

Art. 5 – Spese previste per l'assunzione di personale a tempo determinato

1. Le spese complessive previste per la remunerazione delle 26 risorse di personale integrativo assunto a tempo determinato ammontano a:
 - a) Annualità 2017: limite massimo € 1.000.000,00 (unmilione/00), compreso rateo tredicesima;
 - b) Annualità 2018: limite massimo € 1.000.000,00 (unmilione/00), compreso rateo tredicesima;
2. Le stime riguardanti le spese complessive previste per la remunerazione del personale integrativo assunto a tempo determinato sono state elaborate considerando il valore mensile della remunerazione lorda del personale inquadrato nella cat. D, posizione economica D1, oltre al rateo di tredicesima e compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente CCNL dipendenti enti locali.

Art. 6 – Attività di supporto ai comuni non assegnatari di risorse umane e finanziarie

1. I Comuni sottoscrittori della presente intesa, secondo quanto stabilito dall'accordo ex art. 15 L. n. 241/1990 per la definizione della destinazione delle risorse di personale di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, s'impegnano a erogare servizi di supporto tecnico ai comuni non destinatari di risorse umane e finanziarie, riguardanti le pratiche di concessione di ricostruzione.
2. Le relazioni fra gli enti sottoscrittori del presente accordo individuati per fornire servizi di supporto tecnico e istruttorio e i comuni destinatari dei servizi sono le seguenti:

Comuni fornitori di servizi	Comuni destinatari dei servizi
Moglia	Mantova, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Villimpenta, Bagnolo san vito, Roncoferraro, Castel d'Ario, Castelbelforte, Porto mantovano, Rodigo
Gonzaga	Borgoforte, Dosolo, Pomponesco, Suzzara, Virgilio, Commessaggio, Sabbioneta, Viadana, Castellucchio, Curtatone, Marcaria,
Quistello	Ostiglia, Pieve di Coriano, Revere, Serravalle a Po, Sustinente, Borgofranco sul Po, Carbonara di Po

3. Le attività di supporto consistono principalmente in attività di consulenza sulle problematiche riguardanti le pratiche di richiesta contributi per le attività di ricostruzione e saranno esplicate attraverso riunioni periodiche tra il personale tecnico;
4. In ogni caso l'attivazione dei servizi erogati rimane nella discrezionalità dei singoli Comuni non sottoscrittori del presente accordo.

Art. 7 - Risoluzione delle controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione deve essere ricercata prioritariamente in via conciliativa tra le parti.

Art. 8 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge vigenti.

Gonzaga, lì **11 NOV. 2016**

Letto, confermato e sottoscritto

F.to

Il Sindaco di FELONICA

Il Sindaco di GONZAGA

Il Sindaco di MAGNACAVALLO

Il Sindaco di MOGLIA

Il Sindaco di MOTTEGGIANA

☒ Il Sindaco di PEGOGNAGA

Il Sindaco di POGGIO RUSCO

Il Sindaco di QUINGENTOLE

Il Sindaco di QUISTELLO

Il Sindaco di SAN BENEDETTO PO

Il Sindaco di SAN GIACOMO DELLE SEGATE

Il Sindaco di SAN GIOVANNI DEL DOSSO

Il Sindaco di SCHIVENOGLIA

Il Sindaco di SERMIDE

Il Sindaco di VILLA POMA

[Handwritten signatures and official seals of the municipalities are present over the list of names.]